



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza

L'EREDITA' DIGITALE DEL MINORE DI ETA'

Relatrice

Chiar.ma Prof.ssa Elisa de Belvis

Laureanda

Chiara Ferrara

A.A. 2023/24

INDICE

INTRODUZIONE	6
CAPITOLO I	9
L'AVVENTO DELL'ERA DIGITALE: LE PERSONE E I BENI	9
1. L'individuo nell'era digitale: dall'identità personale all'identità digitale	9
1.1 (segue): L' identità digitale	12
1.2 Tutela e protezione del soggetto: dal diritto all'identità personale al diritto all'identità digitale. Il diritto all'oblio e la c.d. filter bubble (brevi cenni)	16
1.3 Diritto alla privacy e diritto alla riservatezza nel Web 2.0.	23
2. I beni	25
2.1 (segue): la dematerializzazione ed il suo riflesso sul concetto di bene; i 'nuovi' beni digitali	27
CAPITOLO II	34
IL PATRIMONIO E L'EREDITA' DIGITALE	34
1. Il patrimonio e l'eredità nel nostro ordinamento; l'influenza dell'era digitale	34
2. Definizione di patrimonio digitale	37
2.2 (segue) I beni online ed offline. Gli account. Le credenziali di accesso	40
2.3 (segue) brevi cenni ad una classificazione dei beni componenti il patrimonio digitale	43
2.4 (segue) considerazioni finali	45
CAPITOLO III	47
LA SUCCESSIONE DIGITALE	47
1. La successione ereditaria nel nostro ordinamento: brevi cenni. Profili generali.	47

2. La trasmissione del patrimonio in assenza di disposizioni mortis causa. L'inventario dei beni digitali.	50
3. La successione nel patrimonio digitale in presenza di disposizioni mortis causa; il testamento	54
3.1 (segue): verso il nuovo testamento digitale.	56
3.2 L'esecutore testamentario e la condivisione con persona di fiducia	58
3.3 Il legato di password	59
3.4 Il mandato post mortem exequendum	61
4. Gli strumenti offerti dai provider quali soluzioni alternative per pianificare la successione	63
4.1 (segue) la trasmissione dell'eredità digitale tra beni patrimoniali e posizioni contrattuali. Questioni preliminari e problemi aperti; il decalogo del CNN.	65
5. Le coordinate normative: il GDPR e il Nuovo Codice della Privacy	69
CAPITOLO IV	71
MINORI IN RETE: TUTELA, PATRIMONIO DIGITALE, PROFILI SUCCESSORI	71
1. Minori in rete: breve introduzione. Pericoli, tutele e diritti.	71
2. Il diritto alla privacy e alla riservatezza dei minori in internet	76
2.1 (segue) il diritto all'oblio.	79
3. Soggetti minori di età: dati personali, consensi e dimensione digitale	81
3.1 (segue): i minori come 'parte contrattuale'. Gli acquisti online	85
4. Brevi cenni: minorenni e successione. Il patrimonio del minore	89
4.1 (segue) L'eredità digitale del minore	91
5. La successione nel patrimonio digitale del minore: introduzione ad una questione aperta, tra diritto all'oblio, diritto alla riservatezza e diritto all'accesso.	95
6. La successione negli account del minore di età	99

6.1 Il Nuovo Codice della Privacy: gli artt. 2terdecies e 2quinqies	103
6.2 (segue): le recenti decisioni dei tribunali italiani in l'applicazione dell'art. 2terdecies 105	
7. Riflessioni finali: verso il cambiamento? La dichiarazione 2023/C01/23 del Parlamento Europeo.	109
CONCLUSIONI	113
BIBLIOGRAFIA	122

INTRODUZIONE

L'ultimo decennio si caratterizza per un'importante evoluzione nell'ambito tecnologico che coinvolge molti degli ambiti della vita quotidiana di ognuno: dall'acquisto di beni di vario genere al pagamento di una sanzione, dalla richiesta di un documento al monitoraggio del proprio conto corrente bancario, dalla lettura di un quotidiano alla consultazione di archivi digitali, dai servizi sanitari a quelli scolastici, le azioni più semplici caratterizzanti la vita giornaliera di ogni cittadino oggi sono tutte, sempre di più, legate all'internet.

Il progresso informatico non riguarda soltanto i dispositivi da cui è possibile avere accesso alla rete ma altresì la rete stessa, originando così un mondo parallelo a quello reale che, sebbene sia privo di una dimensione materiale, permette a chi vi accede di sperimentare una seconda esistenza.

Il tema della digitalizzazione ha coinvolto anche il mondo del diritto: naturalmente, e come quasi sempre accade, insieme all'innovazione e alle miglione sono emerse talune criticità da cui sono generate importanti incertezze cui il giurista ha dovuto far fronte - anche a causa di una certa reticenza, da parte del legislatore, di intervenire con una disciplina normativa settoriale dedicata -. Pertanto, in *primis* è stato necessario inquadrare la soggettività dell'individuo in uno spazio tutto nuovo ossia quello digitale.

Il percorso di approfondimento svolto in questo elaborato prende il via proprio dall'analisi dell'individuo, indiscusso protagonista del mondo della rete. Notando un'espansione importante dell'uso dell'internet la priorità del legislatore è stata quella di garantire al singolo il godimento di tutti quei diritti che gli sono riconosciuti nel mondo materiale: oggi tutto ciò è possibile grazie all'ideazione e

alla diffusione dell'identità digitale - che diviene una vera e propria proiezione dell'*alter ego* dell'utente in un mondo non reale - anche se la strada verso il riconoscimento della totalità dei diritti anche in rete è ancora lunga e la si sta percorrendo lentamente.

In seguito, l'attenzione si sposta sul concetto di bene, la cui definizione si adatta al processo di dematerializzazione che è tipico dell'era digitale, in esito del quale i supporti materiali diventano elemento secondario per l'inclusione della cosa nel dovere dei beni cui si attribuisce una rilevanza giuridico economica; ai beni tipicamente intesi si affiancano quelli che per il giurista vengono classificati come beni dematerializzati, ovvero digitali. Come questi ultimi, anche il patrimonio - che degli stessi si compone - diventa oggetto di attenzioni da parte degli operatori del settore: nei capitoli centrali di questa disamina viene fatto cenno agli istituti successori tipici del nostro ordinamento e, mancando una normativa indirizzata a disciplinare il diritto ereditario del mondo digitale, si valuta la possibilità di applicarli anche alla successione nell'eredità digitale. Diventa chiaro che, al pari dell'esistenza dell'utente, è fondamentale pensare ad una tutela indirizzata alla fase *post mortem* che permetta al singolo di disporre pienamente del proprio patrimonio digitale, compresa quella sua componente classificata come 'dati personali', altrimenti destinati a persistere in eterno nel mondo dell'internet.

L'attenzione si sposta, in conclusione, sulla figura del minore di età. Considerando i più giovani come quella percentuale di utenti che in maggior parte popola e vive la rete, diventa necessario un intervento da parte del legislatore. Come dimostrato anche da pronunce recenti è assolutamente necessario aprire ai fanciulli la possibilità di designare il futuro di quanto conservato in rete, siano questi profili *social*, immagini ovvero progetti e dati personali. Nonostante gli ultimi anni abbiano visto un importante impegno da parte delle istituzioni europee, prima, ed italiane, poi, ad implementare la tutela *online* dei minori di età - e non solo - sfociato anche nella recente dichiarazione del Parlamento Europeo dello

scorso gennaio 2023, l'auspicio è quello di vedere un concreto disegno normativo, pensato *ad hoc*, per regolare la successione digitale, anche dell'utente minorenne, che ormai sarà sempre di più protagonista del mondo digitale in un futuro, ormai, presente.

CAPITOLO I

L'AVVENTO DELL'ERA DIGITALE: LE PERSONE E I BENI ¹

1. La persona nell'era digitale: dall'identità personale all'identità digitale. - 1.1 (segue): l'identità digitale. - 1.2 Tutela e protezione del soggetto: dal diritto all'identità personale al diritto all'identità digitale. Il diritto all'oblio. - 2. I beni. - 2.1 (segue): la dematerializzazione ed il suo riflesso sul concetto di bene; i 'nuovi' beni digitali.

1. L'individuo nell'era digitale: dall'identità personale all'identità digitale

Volgendo un rapido sguardo alla storia della filosofia, della psicologia, della sociologia, dell'antropologia - e non solo, potremmo elencare molte altre discipline - emerge chiaramente l'importanza che i maggiori studiosi hanno riservato al concetto di *identità personale*: da secoli, infatti, è il cuore di numerosi studi ed il fulcro dei più accesi e stimolanti dibattiti. Tutt'oggi costituisce un concetto multiforme ed estremamente dinamico, in costante evoluzione; ragion per cui risulta difficile delineare dei confini netti e rigidi che permettano di definirne il significato in modo univoco.

¹ Tutti i siti web menzionati e le opere citate sono stati consultati a partire dal mese di agosto 2023.

Convenzionalmente il termine identità personale individua quell'insieme di tratti e di caratteristiche appartenenti ad ogni persona, ossia tutti quei profili di unicità che le consentono non soltanto di essere ben distinta e ben distinguibile dagli altri, ma soprattutto di plasmare liberamente la propria individualità. Si fa riferimento, in tal senso, non solo ai tratti fisici, estetici e caratteriali, ma anche alle esperienze di vita, alle ideologie politiche e religiose, al bagaglio culturale, alla provenienza sociale... insomma: è un concetto ricco di sfaccettature ed abbraccia tutto ciò che contribuisce a formare la persona dell'individuo sotto ogni singolo aspetto.

Il diritto non è rimasto estraneo a questo complesso processo di definizione ed ha sviluppato una sua propria specificazione dell'identità personale: gli ordinamenti giuridici, come è noto, nascono per soddisfare esigenze di ordine nella società e nei rapporti sociali.

Il bisogno di regolare i rapporti emerge non soltanto quando questi nascono e si sviluppano su un piano orizzontale - cioè tra consociati che si trovano in posizione di parità tra di loro - ma anche quando intercorrono tra privati e Stato: in tal caso si parla di rapporti verticali, in quanto cittadino e Stato sono fisiologicamente in asimmetria, non sono pari rispetto alle posizioni, ai ruoli che ricoprono. Tale aspetto, naturalmente, si riflette sui rapporti intercorrenti tra di loro. In quest'ottica ha acquisito una notevole - seppur 'primitiva' - rilevanza il concetto di identità personale, di cui dapprima si è diffusa una visione che si può definire pubblicistica, la quale individua il senso dell'espressione in esame nell'insieme di quanto permette, principalmente sulla base dei dati raccolti nei pubblici registri, di individuare e distinguere ogni singolo consociato rispetto a tutti gli altri nei rapporti con i pubblici poteri. Soltanto successivamente, in tempi piuttosto recenti, sia la dottrina che la giurisprudenza di stampo civilistico hanno proposto un punto di vista che dà particolare rilevanza, oltre che degli aspetti già sopra menzionati, anche di

tutto ciò che concerne la sfera personale del soggetto: cultura, relazioni sociali, esperienze e rapporti professionali, pensiero politico e religioso 2.

Grazie all'evoluzione di questi concetti e dagli approfondimenti degli interpreti che hanno minuziosamente valutato il pensiero dottrinale e giurisprudenziale possiamo oggi affermare che l'identità personale è un "(...) bene-valore costituito dalla proiezione sociale della personalità dell'individuo, cui si correla un interesse del soggetto ad essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, e non vedere travisato il proprio patrimonio intellettuale, ideologico, etico, religioso, professionale" 3. Tale nozione è di certo più completa e più affine ai profili dell'attuale società ma, soprattutto, considerando l'identità personale alla stregua di una "(...) sintesi (...) della biografia dell'individuo"4 apre definitivamente la strada all'idea dell'esistenza di un vero e proprio diritto all'identità personale, cui si correla la necessità di prestare adeguate garanzie e tutele.

Quello di identità personale è, infatti, un concetto multiforme e dinamico al cui interno sono ricompresi in verità numerosi altri diritti - ad esempio quello al nome, alla riservatezza, all'immagine 5 -.

² V. ZENO-ZENCOVICH, *Identità Personale*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche*, IV ed., sez. civile, vol. IX, 1993.

³ Così in alcune sentenze della Corte di Cassazione, 7.02.1996, n. 978, e della Corte Costituzionale, n. 13/1994; si veda in proposito anche G. RESTA, *Identità personale e identità digitale*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, Anno XXIII, fasc. 3, 2007, pag. 511 ss.

⁴ G. RESTA, op. cit.

⁵ Il dibattito sul concetto generico di identità personale è immensamente ampio - oltre ad essere tuttora aperto - e questa, per ragioni di sintesi e soprattutto di tematiche da affrontare, non è la sede adatta per approfondirlo; innumerevoli sono gli autori che si sono appassionati al tema ed hanno cercato di coglierne gli aspetti più rilevanti sotto molteplici punti di vista - filosofico, sociologico, psicologico ed anche giuridico, quest'ultimo soprattutto anche in relazione ai cambiamenti portati dalla contemporaneità che hanno spinto, come si è detto e si dirà, a rivalutare le esigenze di tutela dei diritti che da esso sorgono -.

Il soggetto inteso come individuo è il componente fondamentale dell'assetto societario, è colui che vive in prima persona ogni evoluzione e ne subisce le conseguenze, dovendosi adattare rapidamente a dinamiche e realtà del tutto nuove. Nell'epoca contemporanea, in particolare, esso vive il grande progresso tecnologico che ha portato all'avvento dell'era digitale; ed è proprio in seno a questa nuova dimensione che si è sviluppato - anche - l'ormai ben noto concetto di *identità digitale*.

1.1 (segue): L' identità digitale

Partendo proprio dall'idea-base, costituita dal concetto di *identità personale* di cui sopra si è sinteticamente fatto cenno, è possibile derivarne uno recentissimo e più specifico: il concetto di *identità digitale*. Questo origina proprio dal processo evolutivo tecnologico, cui è corrisposta una un'importante dissociazione dell'io digitale da quello fisico, tanto da proiettare il titolare di queste numerose identità in una dimensione estranea al modo reale, in cui vive attraverso il proprio *alter ego* digitale ⁶.

Data la grande importanza che in tempi recenti ha acquisito l'identità digitale, vi sono stati diversi tentativi, da parte degli studiosi del diritto, di darle una definizione univoca; tuttavia, è risultato essere un compito piuttosto difficile - proprio alla luce di quel *dinamismo* tipizzante il significato dell'idea più generica di *identità personale* - e sono, pertanto, emerse varie interpretazioni in cui man mano sono stati messi in luce gli elementi ed i tratti che più tipicamente le appartengono.

In tal senso è stata individuata sia come “(...) *l'insieme delle caratteristiche essenziali ed uniche in grado di identificare un soggetto (...)*” ⁷, ma anche come

⁶ I. MARTONE, *Sulla trasmissibilità a causa di morte dei 'dati personali': l'intricato rapporto tra digitalizzazione e riservatezza*, in *Nuovi modelli di Diritto Successorio: prospettive interne, europee e comparate. Atti del convegno, Trieste, 2020*, pp. 87-126.

⁷ H. ABELSON, L. LESSIG, *Digital identity in cyberspace*, in *White Paper Submitted for 6.805/Law of Cyberspace: Social Protocols*, 1998, https://cyber.harvard.edu/works/lessig/laws_cyberspace.pdf

*“(...) la rappresentazione virtuale dell’identità reale, che può essere usata durante interazioni elettroniche con persone (...)”*⁸.

Il legislatore italiano, dunque, si è premurato di individuare una più puntuale nozione; si possono ricordare due momenti rilevanti che hanno portato a delineare in modo più specifico i confini dell’espressione in esame. Nel luglio 2015 la Camera dei Deputati ha approvato la Dichiarazione dei Diritti in Internet in cui, all’articolo 9 rubricato “Diritto all’Identità”, sancisce che: *“Ogni persona ha diritto alla rappresentazione integrale e aggiornata delle proprie identità in Rete”*⁹; poi, con l’emanazione Codice dell’Amministrazione Digitale si stabilisce in modo ancora più dettagliato che l’identità digitale è *“(...) la rappresentazione informatica della corrispondenza biunivoca tra un utente ed i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l’insieme dei dati raccolti registrati in forma digitale (...)”*¹⁰.

È bene evidenziare sin da subito che sono due gli aspetti peculiari che maggiormente la contraddistinguono se raffrontata con l’*identità* genericamente intesa: da un lato va evidenziato che mentre quella *personale* è identità propria di ogni individuo in quanto tale e sorge automaticamente sin dal momento della nascita, l’*identità digitale* origina necessariamente a seguito di una scelta volontaria

⁸ A. D’ARMINIO MONFORTE, *L’eredità digitale*, ebook pubblicato in rete dal sito web *Altalex*, 2017, pag. 9.

⁹ *Dichiarazione dei Diritti in Internet*, testo deliberato nel luglio 2014 dalla Commissione per i diritti e i doveri relativi ad Internet, costituita in seno alla Camera dei Deputati presieduta dall’On. Laura Boldrini. Al riguardo, si veda l’elaborato di L. NANNIPIERI, *Sulla “Dichiarazione dei diritti in Internet”*, in *Informatica e diritto, XL annata, Vol. XXIII*, 2014, n. 2, pp. 127-138. L’autore mette in luce, tra i vari profili di rilevanza, non solo quello che lega il diritto all’identità ed il diritto all’oblio, essendo l’uno strettamente connesso all’altro, in quanto *“(...) l’oblio ha ad oggetto proprio elementi che concorrono alla configurazione dell’identità personale, che l’interessato ha il diritto di “governare” in funzione del venir meno dell’interesse pubblico alla diffusione di notizie veritiere decorso un certo lasso di tempo dalla originaria divulgazione delle stesse”*, ma anche quelli da cui emerge la possibilità, per l’individuo, di assumere varie identità digitali ovvero di rimanere anonimo nella rete.

¹⁰ Art. 1, lett. *u-quater*, d.lgs 82/2005.

da parte del suo - futuro - titolare. Infatti, deve concretamente essere posta in essere una specifica richiesta dalla quale prenderà avvio una sequenza di operazioni tipiche, ben individuate e predeterminate dal legislatore, volte alla creazione dell'*alter ego* digitale ¹¹. Soltanto al termine di questo processo il nuovo profilo identitario verrà ad esistere, ossia acquisirà rilevanza nell'ambito dei rapporti intrattenuti dal soggetto, ed unicamente quando vi sarà una sua volontaria decisione di servirsene.

D'altro lato, è importante ricordare che questa particolare forma digitalizzata di riconoscimento della persona può manifestarsi ed essere spesa unicamente nel mondo virtuale, attraverso il mezzo informatico della *rete* ¹² - sebbene questo poi abbia, soprattutto a partire dagli anni a noi più vicini, delle implicazioni sempre più presenti anche nel mondo 'reale' -.

L'identità digitale allora è qualcosa che raccoglie in se' una serie di dati e di informazioni personali, le quali, in generale, permettono di individuare il soggetto nella rete ed in particolare gli attribuiscono la possibilità di esercitare sia un controllo sulle informazioni immesse in circolazione nella rete, sia, al contempo, di svolgere un'operazione di delimitazione della propria sfera privata e dell'accesso ai propri dati più sensibili; inoltre, permette all'utente stesso di 'muoversi' all'interno dello spazio digitale ed accedere ai servizi più vari nonché intraprendere veri e propri rapporti con altri fruitori dell'internet, dai cui nascono relazioni di natura non

¹¹ Si pensi, ad esempio, a come si fa richiesta di attivazione del ben conosciuto SPID: è necessario prima di tutto individuare un *Identity Provider*, un gestore di identità digitale accreditato dalla AgID - Agenzia per l'Italia Digitale - che effettua le verifiche necessarie nel rispetto delle regole stabilite e rilascia le credenziali tramite le quali l'utente potrà autenticarsi ed accedere ai servizi. Senza questo processo di richiesta ad impulso del cittadino, verifica e buon esito della sequenza di tutte le operazioni, tuttavia, non ci sarà alcuna identità digitale: è necessario che sia il soggetto a desiderare di attivarla.

¹² M. MATTIONI, *Profili civilistici dell'identità digitale tra tutela e accertamento*, in VV. AA. *Identità ed eredità digitali. Stato dell'arte e possibili soluzioni al servizio del cittadino*, a cura di O. Pollicino, V. Lubello, M. Bassini, 2016, pag. 59.

soltanto sociale ma spesso anche economico-giuridica. Ecco perché è cura dell'apparato statale attribuire ai soggetti un'identità digitale che si caratterizzi per essere dotata di un alto livello di sicurezza, a garanzia sia della Pubblica Amministrazione - che mette a disposizione dei cittadini i suoi servizi in rete, tramite dei veri e propri 'sportelli' online - sia dei cittadini stessi - che ne usufruiscono con un 'semplice' accesso in rete -.

Così nasce lo SPID: oggi molto diffuso, talvolta requisito essenziale per accedere a specifici portali, atti, servizi, richieste, concorsi pubblici. Sempre più rapidamente si erge come una vera e propria “(...) *infrastruttura nazionale di identificazione dei cittadini italiani* (...)”¹³.

Tuttavia, l'identità digitale non è affatto una sostituta di quella personale, piuttosto possiamo ritenere che essa sia una sua modalità peculiare, derivante da un sofisticato processo che conduce al moltiplicarsi dell'identità *tout court*¹⁴. Alla luce dell'evoluzione sociale e dei progressi registrati in ambito tecnologico è ben noto che gli aspetti della nostra vita quotidiana che si sviluppano *anche* - se non, talvolta, esclusivamente - in forma digitale ed attraverso la rete sono sempre più numerosi; in questo quadro emerge chiaramente il bisogno di garantire una maggiore tutela all'identità personale, non solo nel suo significato primordiale, cioè quello che si riflette nel mondo 'materiale', ma anche verso quell'identità di cui oggi usufruiamo in forma digitalizzata. Ed ecco che diventa sempre maggiore il bisogno di proteggere e tutelare anche l'*alter ego* dell'individuo, che si muove ed agisce in un mondo sempre più virtuale, nel quale si identifica, appunto, attraverso la sua identità digitale.

¹³ A. VESTO, *Successione digitale e circolazione dei beni online. Note in tema di eredità digitale*, 2020, cit. pag. 59.

¹⁴ A. VESTO, *op. cit.*

1.2 Tutela e protezione del soggetto: dal diritto all'identità personale al diritto all'identità digitale. Il diritto all'oblio e la c.d. filter bubble (brevi cenni)

Le tutele che il nostro ordinamento garantisce attualmente all'identità personale del singolo sono il frutto di una lunga stagione di attività giurisprudenziale ¹⁵; un'importante svolta si registra grazie ad alcune pronunce della Cassazione e della Corte Costituzionale ¹⁶, mentre più recentemente è stata notevole la portata del d.lgs 196/2003, il c.d. *Codice in materia di protezione dei dati personali*, che costituisce, sul tema, il più importante tra gli interventi legislativi.

Dalla lettura dell'art. 2 della Costituzione che fa menzione di *'diritti inviolabili dell'uomo'*, si evince - in via esclusivamente interpretativa ¹⁷ - l'esistenza di un diritto all'identità personale; la portata della norma è indubbiamente molto ampia, tanto da ricomprendere, al suo interno, un consistente numero di diritti che vengono detti *'della personalità'*. Tali sono proprio quelli che garantiscono ad ogni singolo il pieno sviluppo della propria personalità, la sua partecipazione alla vita sociale, culturale e politica, ma anche quelli che tutelano il suo nome, la sua immagine, le sue idee: è, per ognuno, il diritto ad essere sé stesso.

La giurisprudenza in merito al fondamento costituzionale del diritto in esame ha preso posizioni diverse nel corso degli anni ed è giunta, infine, in tempi a noi piuttosto vicini, ad affermare la possibilità di dedurre, proprio attraverso la lettura del disposto costituzionale, la rilevanza dell'identità personale come un vero e

¹⁵ In questa sede non viene fatta menzione delle tutele costituzionali dando per scontato che il lettore ne conosca approfonditamente la natura e la fondamentale importanza.

¹⁶ Corte Cassaz., sent. 7.2.1996; Corte Cost., sent. n. 13/1994

¹⁷ Per un'analisi dettagliata del percorso giurisprudenziale che ha portato alla interpretazione odierna si veda, tra i vari autori, anche G. PINO, *Il diritto all'identità personale ieri e oggi. Informazione, mercato, dati personali*, in R. Panetta (a cura di), *Libera circolazione e protezione dei dati personali*, 2006, pagg. 257 ss. L'Autore ricostruisce l'evoluzione interpretativa del concetto di 'identità personale' e la ricerca, da parte della giurisprudenza, di un fondamento costituzionale da porre a base della tutela del relativo diritto.

proprio bene di cui ogni individuo deve poter pienamente e liberamente godere, prescindendo da fattori ed elementi di tipo personale, economico, religioso, culturale e sociale e che, di conseguenza, deve essere opportunamente garantito dal legislatore, sul quale incombe l'onere di attivarsi per predisporre i mezzi necessari ad un'adeguata tutela dell'individuo, che gli permetta di tenerlo immune da ogni possibile lesione del diritto stesso.

A seguito dell'incredibile - e rapidissimo - progresso tecnologico non possiamo più limitarci a parlare di una tutela giuridica volta a proteggere unicamente il soggetto inteso come persona *'fisica'*. L'avvento del digitale ha portato con sé anche quella nuova forma di identità legata all'uso del web, di cui si è fatto cenno nel precedente paragrafo. Tale identità digitale richiede, anch'essa, adeguata protezione: è ben noto che molti dei nostri dati più sensibili sono a disposizione delle *Big Tech*, individuando con tale espressione tutte quelle società che operano nel campo del web - ad esempio Google, Apple, Microsoft, Amazon... - e che entrano in possesso di informazioni personali degli utenti, le quali vengo dagli stessi messe a disposizione delle banche dati dell'internet, attraverso il mero uso dei servizi offerti dai più vari siti web. Così viene creata una profilazione ossia uno specifico profilo identitario della persona, in cui si ritrovano non soltanto i dati che permettono l'identificazione del soggetto, ma anche quelli relativi a preferenze e scelte di fruizione di determinati servizi ovvero riguardanti l'acquisto di specifici prodotti; è la c.d. *filter bubble* ¹⁸, una 'bolla di filtraggio' che prende vita da un sofisticato algoritmo capace di selezionare i dati e le tracce lasciate nel web dagli utenti per creare dei profili capaci di soddisfare quell'esigenza propria delle grandi imprese di conoscere gusti ed abitudini dei propri consumatori, così da indirizzare al meglio le proprie operazioni di marketing. Questo meccanismo, totalmente automatico, plasma un soggetto sulla base di scelte meramente virtuali - M. Bianca

¹⁸ Il termine *filter bubble* è stato menzionato per la prima volta in uno studio condotto e poi descritto da E. PARISIER, in *The filter bubble. What the Internet is hiding from you*, 2012.

cita, nel suo saggio in cui esamina approfonditamente il tema in esame, di quella che la dottrina ha individuato come un'*identità catturata ovvero invisibile* - e si rivela essere decisamente pericoloso, sia perché esclude una partecipazione attiva e volontaria dello stesso individuo, che spesso è inconsapevole di tutto questo processo di profilazione e memorizzazione ¹⁹ delle sue abitudini virtuali, sia perché inevitabilmente pone in essere una lesione della *privacy*.

Nel mondo della rete, inoltre, le numerose informazioni memorizzate non subiscono alcun deperimento: questo è un dettaglio particolare, infatti l'internet porta con sé un enorme archivio - virtuale, naturalmente - nel quale vengono custodite, per un tempo molto lungo ed idealmente illimitato, tutte le 'mosse' degli utenti del web. "(...) *internet ricorda tutto*" ²⁰ pertanto i nostri dati, una volta in circolazione, diventano 'social' "(...) *acquisendo i caratteri morfologici della rete: la perennità e la tendenziale ubiquità*" ²¹. E se, da un lato, questo aspetto ha dei vantaggi - è molto facile, per chi ne ha necessità per scopi che non ledono alcun diritto altrui, reperire informazioni, dati, fatti di cronaca, notizie anche piuttosto risalenti nel tempo, banalmente *googlando* ²² le parole chiave sulla barra di ricerca -

¹⁹ Per comprendere la complessità del tema in modo più approfondito, si veda: M. R. BIANCA, *La filter bubble e il problema dell'identità digitale*, in *Media Laws, Rivista di diritto dei media*, n. 2/2019. L'autrice, peraltro, nell'elaborato individua, oltre ad una *bolla* di carattere commerciale, anche una *bolla* di carattere politico, capace di orientare il pensiero della collettività. A questo tipo di *bolla* è superfluo in questa sede dedicare un'analisi più approfondita, ma sarebbe bene riflettere al riguardo, proprio perché appare come un vero strumento di "(...) *annientamento della democrazia e in generale della coscienza individuale*", cit. pag. 7.

²⁰ F. DI CIOMMO, *Quello che il diritto non dice. Internet ed oblio*, in *Danno e responsabilità*, 12/2014, cit. pag. 1105.

²¹ A. VESTO, *Successione digitale e circolazione dei beni online. Note in tema di eredità digitale*, 2020, cit. pag. 10.

²² Il termine *googlare* è ufficialmente entrato nel vocabolario contemporaneo tanto da essere, secondo l'ADS - *American Dialect Society* - la parola del decennio.

<https://www.corriere.it/scuola/cards/10-parole-strane-piu-segnalate-accademia-crusca/googlare.shtml>

ma questo allo stesso tempo porta con sé delle problematiche di cui è necessario tenere conto.

La questione dell'immortalità delle tracce lasciate dagli avventori della rete rileva in particolare se si considera il fattore del trascorrere del tempo, ossia la riproposizione reiterata negli anni di fatti di cronaca, notizie, ed informazioni tramite le quali è identificato - ovvero facilmente identificabile - il soggetto protagonista, e che si sono svolti in un periodo ormai considerato lontano nel passato.

Ci si chiede al riguardo per quanto tempo, davvero, la persona debba rimanere mediaticamente esposta, contro la sua volontà; la continua o rinnovata diffusione di elementi che individuano il protagonista delle narrazioni può rivelarsi lesiva per lo stesso e così emerge l'esigenza di garantire, soprattutto quando le informazioni vengono deformate oppure hanno un impatto notevolmente negativo sull'individuo, la possibilità di reclamare il proprio diritto di non vedersi messo alla gogna mediatica - per così dire.

Ed ecco che si fa strada un - altro - nuovo diritto: è il c.d. *diritto all'oblio*, del quale quella poco sopra esposta è la prima di varie declinazioni che ne vengono date dagli interpreti ²³.

Cos'è il diritto all'oblio? È il diritto ad essere 'dimenticati', ad ottenere la cancellazione dagli archivi o dai registri del proprio nome e dei propri dati in relazione a determinate vicende ormai prive del carattere dell'attualità ²⁴. Secondo tale visione, allora, la violazione viene in essere laddove vi sia una riproposizione

²³ G. FINOCCHIARO, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, anno XXIX - Fasc. 4/5, 2014, pagg. 591 ss. L'Autrice lo definisce come il "(...) diritto di un soggetto a non vedere pubblicate alcune notizie, relative a vicende già legittimamente pubblicate, rispetto all'accadimento delle quali è trascorso un notevole lasso di tempo (...)".

²⁴ M. DI DIO, *Il diritto ad essere dimenticati*, dal sito web *Altalex*, 2012, <https://www.altalex.com/documents/news/2021/05/11/diritto-ad-essere-dimenticati>

priva di ogni interesse di un accadimento ormai datato, per cui il momento lesivo è ravvisabile non nella diffusione in quanto tale, che è avvenuta inizialmente in modo lecito, bensì nel decorso del tempo che rende necessaria una nuova contestualizzazione dei fatti riproposti ²⁵.

Il diritto all'oblio pare, tuttavia, non potersi considerare un diritto autonomo e a sé stante e sembra essere ancillare al diritto all'identità personale ovvero al diritto alla protezione dei dati personali ²⁶. Questa sua dipendenza da un concetto più ampio è dimostrata anche guardando alle altre due differenti interpretazioni che nel tempo si sono susseguite alla prima; immaginando una linea di progressione cronologica la più risalente accezione si inserisce in un contesto precedente l'avvento di internet, che oggi è il mezzo principe per l'immediata divulgazione di informazioni e notizie. Come già anticipato, quello che circola in rete potenzialmente può permanervi per un tempo illimitato: nella visione esposta dalla seconda teoria il bene essenziale oggetto della tutela è, ancora, la corretta contestualizzazione dell'informazione al fine di evitare una lesione della sfera più personale del soggetto coinvolto in un evento la cui diffusione nella rete perdura nonostante il trascorrere del tempo. Ma è la terza declinazione del diritto all'oblio quella che acquisisce maggiore importanza nell'epoca dell'internet: attualmente l'espressione oggetto di analisi è per lo più intesa quale strumento di tutela dei dati

²⁵ G. FINOCCHIARO, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, anno XXIX - Fasc. 4/5, 2014,

²⁶ A. L. VALVO, *Il diritto all'oblio nell'epoca dell'informazione digitale*, in *Studi sull'integrazione europea*, n. 2, anno X, 2015, pagg. 347 ss.

personali ²⁷, cui consegue il diritto del soggetto alla cancellazione ovvero la possibilità di scegliere di opporsi rispetto all'utilizzazione ed al trattamento degli stessi ²⁸. Il fine è quello di garantire alla persona l'integrità della propria immagine ed un adeguato uso delle informazioni più intime che riguardano il suo essere, le sue abitudini o i suoi trascorsi; dati che, è bene tenerlo a mente, spesso sono stati depositati o diffusi in rete dal loro stesso titolare con modalità lecite e per fini di suo interesse, i quali però in seguito mutano diventando dannosi o comunque non più affini agli scopi originari.

Volendo analizzare in chiave sempre più moderna e a noi ancor più vicina la questione possiamo immaginare la sorte di quanto ogni utente diffonde tramite l'utilizzo dei social network: non solo Facebook o Twitter, si pensi anche a LinkedIn, piattaforma oggi molto utilizzata quale strumento per proporsi nel mondo del lavoro, in cui vengono raccolte varie informazioni che però poi permangono anche a seguito della morte biologica dell'individuo e, a meno che egli non si premuri con adeguato anticipo di disporne finché è in vita, la loro permanenza sul web condannano il soggetto ad un'eterna esistenza digitale. Ancora, possiamo fare

²⁷ *“Sono dati personali le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, ecc.”* dal sito web <https://www.garanteprivacy.it/home/diritti/cosa-intendiamo-per-dati-personali>.

Inoltre sul sito web della Commissione Europea, in un articolo dedicato al tema, un elenco esemplificativo di dati personali ci ricorda che nella rete sono identificativi dell'utente che ne fa uso anche l'indirizzo IP, l'indirizzo mail, i cookie memorizzati e le informazioni che vengono registrate sulla posizione dei dispositivi tecnologici come telefono cellulare e PC https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-personal-data_it

²⁸ A seguito delle direttive 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 *“(…) relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (...)”*, anche il nostro legislatore si è premurato di apprestare adeguate tutele e, recependo il contenuto delle direttive summenzionate, ha emanato con d.lgs n.196 del 30/06/2003 il noto Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali.

menzione - tornando ad esempi di fatti di cronaca - di tutte quelle notizie che coinvolgono - purtroppo, spesso - soggetti minori di età e li vedono protagonisti di accadimenti spiacevoli - ad esempio quando si tratta di violenza, suicidio, bullismo o comunque fatti che possono condizionare la vita, la sensibilità, la sfera emozionale loro o dei loro cari -.

Il delicato dibattito sul diritto all'oblio è ancora oggi molto vivo ²⁹; oblio inteso non solo come il diritto a mantenere integra la propria immagine, ma anche come diritto a scegliere mentre si è ancora in vita la futura cancellazione di ciò che rimanda a sé, alla propria persona ed agli accadimenti che hanno coinvolto il soggetto.

Per concludere, una citazione che ricorda quanto questo complesso tema sia davvero ancora nel vivo di un ardente dibattito che, di certo, evolverà ancora in futuro: “(...) *l'oblio è (...) molto delicato da trattare. È sicuramente un diritto, ma può entrare in conflitto con la libertà di informazione e di cronaca e (...) con il diritto di conoscere fatti ed informazioni (...)*” ³⁰, pertanto sarà sicuramente una delle ragioni di più intenso - ed interessante - scontro tra il diritto ed il progresso tecnologico che dovranno, al riguardo, trovare un punto d'incontro.

²⁹ Il tema del diritto all'oblio viene affrontato ampiamente non solo da G. FINOCCHIARO, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, anno XXIX - Fasc. 4/5, 2014, ma anche da vari altri autori in opere la cui consultazione è stata oggetto di riflessione ed esame per la redazione del paragrafo in esame, in particolare: U. AMBROSOLI -

M. SIDERI, *Diritto all'oblio, dovere della memoria. L'etica nella società interconnessa*, 2017;
S. MARTINELLI, *Diritto all'oblio e motori di ricerca, Memoria e privacy nell'era digitale*, 2017;
L. TULLIO, *Tracce evolutive del 'right to be forgotten' tra esigenze di anonimato e richieste di deindicizzazione*, in *IANUS, Diritto e Finanza - Rivista di studi giuridici*, n. 22, dicembre 2020;
G. ZICCARDI, *Il libro digitale dei morti: memoria, lutto, eternità ed oblio nell'era dei social network*, 2017; I. TARDIA, *Identità digitale tra memoria ed oblio*, 2017;

³⁰ G. ZICCARDI, *Op. cit.*

1.3 Diritto alla privacy e diritto alla riservatezza nel Web 2.0.

Ancor prima del diritto ad essere dimenticato ogni utente ha diritto a vivere un'esperienza digitale in cui la propria sfera personale venga tutelata e protetta da intromissioni esterne; due sono i diritti pensati dal legislatore a fondamento di tale garanzia, il diritto alla riservatezza e il diritto alla *privacy*. Entrambi sono espressione di una tutela fondamentale il cui destinatario è l'individuo, ma vi è una sfumatura che mette in luce delle differenze tra i due, sebbene ormai, nel linguaggio volgare, essi vengano utilizzati come sinonimi.

Per tempo la dottrina si è soffermata ad analizzare il concetto di *privacy* accostandolo a quello di riservatezza, da cui derivano due fondamentali diritti riconosciuti a tutela dell'individuo e della sua personalità.

Andando di pari passo con le varie novità legislative mano a mano introdotte negli anni, il diritto alla *privacy* ha vissuto una notevole evoluzione andando 'dalla segretezza al controllo'³¹. Con tale espressione si indica un processo che ha portato un diritto originariamente di tipo negativo - ossia pensato affinché il soggetto titolare di dati e di informazioni strettamente personali potesse impedire a terzi di conoscere le stesse - a diventare un diritto con un contenuto dinamico e positivo, si prende le sembianze di uno strumento utile affinché il titolare dei dati sensibili possa controllarli e gestire la loro diffusione e circolazione, anche nella c.d. banche dati che di frequente memorizzano un numero elevato di contatti di utenti per poi utilizzarli con fini di vario tipo - spesso, di *marketing* -³². Il diritto alla riservatezza, invece, garantisce l'inviolabilità della propria vita quotidiana e conferisce al soggetto la possibilità di escludere gli altri dalla propria sfera privata e dalla conoscenza di informazioni strettamente personali - che possono riguardare gli

³¹ M. MASSIMI, *Diritto al segreto e diritto alla riservatezza. Differenze ed omogeneità alla luce della Legge 675/1996*, dal sito web *Privacy.it*, <https://privacy.it/>

³² F. FERRANDI, *Il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali del minore al tempo del web 2.0: nuovi orizzonti di valutazione della responsabilità genitoriale?*, in *L'Osservatorio sul diritto di famiglia, diritto e processo*, fasc. n. 2/maggio-agosto 2021.

ambiti più differenti, quello lavorativo, sanitario, relazionale... - per proteggere appunto quegli aspetti della vita individuale che si desidera non esporre ad occhi indiscreti.

Un importante punto di svolta è stato raggiunto con la l. 675/1996, oggi sostituito dal d.lgs 196/2003 nominato Codice in materia di protezione dei dati personali, altrimenti noto come Codice della Privacy che, nella sua prima versione, chiariva il contenuto del diritto alla *privacy* e ne istituiva il relativo garante. Naturalmente la diffusione della rete e l'implemento dei servizi da esso offerti ha richiesto un ripensamento anche di queste tutele, fino al 2018, anno in cui il legislatore italiano si è premurato di riformare il suddetto Codice e di adeguarne il contenuto alle normative europee; l'importanza della tutela dei dati personali diffusi in rete è, forse, in parte ancora sottovalutata dagli utenti, che frequentemente acconsentono affinché i *provider* acquisiscano informazioni che li riguardano, senza premurarsi dell'utilizzo che effettivamente ne verrà fatto e della possibilità che vengano ulteriormente ceduti ad altri gestori della rete. Soprattutto nella dimensione digitale del *web 2.0*, cioè quella fase di più recente di sviluppo di internet, in cui emerge una maggiore diffusione dell'uso dello stesso ma, soprattutto, si configura una vera e propria interazione tra utente e rete³³ che mette in luce, ancora una volta, il costante bisogno di una tutela in continuo mutamento, capace di modellarsi alle novità tecnologiche e, nel caso di specie, di proteggere un utente la cui riservatezza è sempre più esposta al pubblico del *web*.

Quanto brevemente trattato trova spazio anche se si pensa alla tutela dell'utente minore di età; tuttavia, si declina in modo del tutto differente quando il soggetto titolare dei diritti menzionati è un fanciullo. Per tale ragione, il tema verrà approfondito nei capitoli successivi, con uno sguardo in particolare ai dati diffusi in rete, alle immagini e ai consensi che riguardano i più giovani fruitori di internet

³³ Definizione di *web 2.0* tratta da *Treccani, enciclopedia online* e consultabile al sito <https://www.treccani.it/enciclopedia/web-2-0/>

che, sebbene più esperti nell'uso della tecnologia, sono meno informati e meno consapevoli dei pericoli che si celano dietro lo schermo ³⁴.

2. I beni

Un altro elemento di notevole importanza nel complesso dell'analisi che si sta delineando è quello dei beni.

Nel nostro ordinamento viene data una definizione di *beni* che appare essere piuttosto equivoca: all'art. 810 del Codice Civile il legislatore redige una norma che si caratterizza per essere evidentemente molto concisa ed allo stesso tempo estremamente ampia se si volge l'attenzione alla portata del suo significato.

Il dispositivo dell'art. 810 c.c. recita che “*Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti*” ed apre così la strada a diverse teorie interpretative in cui si evidenzia come, sebbene spesso i concetti di *bene* e *cosa* vengano utilizzati quali sinonimi, sono in realtà termini che esprimono concetti ben distinti tra loro ³⁵.

La *cosa*, infatti, individua soltanto una parte di materia - da alcuni viene classificata come un'entità extra-giuridica - ed in quanto tale viene considerata essere oggetto indispensabile del *bene* soltanto qualora sia suscettibile di essere “*(...) fonte di utilità ed oggetto di appropriazione*” ³⁶.

Oltre alle difficoltà relative alla corretta individuazione dei concetti sopra citati, è apparso, in generale, difficile se non impossibile individuare una nozione univoca

³⁴ Si veda, cap. IV, par. 2.

³⁵ Sono davvero molteplici le teorie interpretative che si sono susseguite al riguardo; il dibattito - parzialmente ancora aperto - ha portato ad individuare quei tratti che convenzionalmente distinguono la *cosa* dal *bene*. Si veda sul punto, ad es. S. PUGLIATTI, *Beni e cose in senso giuridico*, 1962; F. PIRAINO, *Sulla nozione di bene giuridico in diritto privato*, in *Rivista critica del diritto privato*, anno XXX, n. 3, 2012, pagg. 495 ss.; V. ZENO-ZENCOVICH, sotto la voce *Bene*, in *Digesto disc. priv., sez. civ., IV*, Torino, 1989.

³⁶ A. TORRENTE - P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, XXIV ed, pag. 180.

di *bene*³⁷ che fosse valida in tutti i settori del diritto positivo; nell'ottica di nostro interesse, quella privatistica, dalla lettura del dispositivo dell'art. 810 c.c. l'aspetto che emerge con maggiore rilevanza è quello secondo il quale i *beni* si identificano in quelle *cose* che fanno sorgere in capo all'uomo un interesse a farle proprie, escludendo gli altri dall'utilizzazione delle stesse.

Un altro profilo di rilevanza riguarda l'aspetto dell'utilità ovvero dell'utilizzabilità del bene: questo aspetto, che coinvolge il valore di scambio del bene, emerge dapprima dall'esperienza economica e si rivela poi essere il tratto d'unione tra quest'ultima e l'ambito giuridico. Proprio in base a tale caratteristica, nel suo significato più strettamente giuridico il bene non corrisponde alla mera cosa - la nota *res* romana - bensì al diritto o, meglio, ai diritti che possono sorgere sulla stessa e che hanno maggiore rilevanza per l'analisi che ne fa il giurista rispetto al loro oggetto³⁸.

Infine, un ulteriore profilo meritevole di attenzione è quello che riguarda la *materialità* della cosa, in relazione alla quale il bene acquisisce una corporalità che lo rende percepibile con i sensi e di conseguenza suscettibile di apprensione fisica; in tal senso sarebbero meritevoli di tutela tutti - e solo - i beni materiali, quelli che comunemente - ed impropriamente - definiamo '*cose*' e dalle quali possono originare conflitti di interessi³⁹. Questo aspetto, da sempre, viene contrapposto alla

³⁷ F. PIRAINO, *Sulla nozione di bene giuridico in diritto privato*, in *Rivista critica del diritto privato*, anno XXX, n. 3, 2012, pagg. 495 ss.

³⁸ Così, A. TORRENTE - P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, XXIV ed., ricorda come in realtà sia "(...) lo stesso legislatore codicistico ad impiegare la locuzione "bene" come sinonimo di "diritto". Ad es., quando - art. 2740, comma 1, c.c. - enuncia il principio secondo cui "il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri"; ovvero quando - art. 320, comma 1, c.c. - statuisce che "i genitori (...) rappresentano i figli (...) e ne amministrano i beni".

Qui - per di più - il termine "bene" è impiegato per indicare tutti i diritti (patrimoniali) (...) suscettibili di negoziazione, e non soltanto i diritti sulle "cose", cit. pag. 181.

³⁹ V. ROPPO, *Diritto Privato*, V ed., pag. 77 ss.

immaterialità, che caratterizza invece i beni che risultano essere tali nonostante siano privi di corpo. Questi in passato costituivano una categoria piuttosto esigua ma oggi sono diventati decisamente numerosi ed è facile immaginare come, in un futuro relativamente vicino, diventeranno di gran lunga prevalenti: si pensi ai diritti d'autore, alla proprietà intellettuale, alle invenzioni ed alle opere di ingegno... tutti esempi, questi, che fanno capire come nell'attuale scenario economico-giuridico hanno un valore di scambio anche una serie di entità astratte che si sono fatte strada grazie alle innovazioni tecnologiche e scientifiche ed acquisiscono un'importanza sempre maggiore conseguentemente al largo uso che oggi giorno si fa della rete e del mondo che intorno ad essa si sviluppa.

In tale dimensione, all'interno dell'ampia categoria dei 'nuovi'⁴⁰ beni immateriali, sono nati quelli che si identificano come i *beni digitali*.

2.1 (segue): la dematerializzazione ed il suo riflesso sul concetto di bene; i 'nuovi' beni digitali

Da quanto sopra esposto si evince l'ampia portata dei cambiamenti derivati dal progresso più recente, che hanno notevolmente stravolto non soltanto il modo di comunicare, di concludere contratti e, in generale, di concepire le relazioni - di ogni natura - con gli altri, ma è notevolmente cambiata anche la percezione che abbiamo di ciò che acquisisce valore economico e patrimoniale.

Nel progresso tecnologico e nell'uso sempre maggiore della rete internet si individuano due fattori che sono i principali responsabili di questa spinta sempre più forte a favore dell'uso del digitale ed in particolare, nell'ambito dell'interpretazione giuridica, tutte queste innovazioni che sono state recentemente

⁴⁰ Sono definiti 'nuovi' in senso in parte improprio, perché nella categoria sopra menzionata sono inclusi non soltanto fenomeni nuovi - e cioè precedentemente inesistenti - ma anche entità già esistenti e note che, tuttavia, acquisiscono una nuova o maggiore importanza a seguito di fasi di progresso ed evoluzione. Così, sul punto, V. ZENO-ZENCOVICH, sotto la voce *Cosa*, *Digesto delle Discipline Privatistiche, sez. civile, vol. IX*, 1993, IV ed.

introdotte hanno reso evidente agli occhi degli operatori del diritto l'urgenza di aprire la strada ad un generico ripensamento di alcuni istituti fondamentali del diritto. E di questo riesame è stata - per alcuni versi, lo è ancora - oggetto anche la categoria dei beni, la quale viene rivalutata e riadattata alle dinamiche ed ai mutamenti tipici dell'era digitale.

Dominante in questo scenario di evoluzione continua è il c.d. *fenomeno della dematerializzazione*, che si è diffuso in conseguenza delle novità tecnologiche e dell'uso sempre più intenso della rete. Si parla di *dematerializzazione - o smaterializzazione - dei beni* ⁴¹ delineando con tale espressione quel processo in esito al quale non risulta più necessario né individuare l'elemento della materialità affinché si possa individuare un bene meritevole di protezione giuridica né, tantomeno, disporre di supporti materiali per la realizzazione e la successiva conservazione di un documento.

Cambia aspetto, di conseguenza, anche il concetto più ampio di ricchezza: in precedenza assumevano rilevanza perlopiù gli averi 'materiali', quelli facilmente individuabili - come gli immobili ed anche taluni beni mobili, ad esempio le auto, gli oggetti preziosi, il denaro... -, attualmente molto di quanto posseduto da un individuo è privo della componente materica. Si pensi, per esempio, alle azioni, ai conti correnti online in cui viene depositato denaro, ma anche semplicemente alle fotografie che conserviamo negli archivi digitali in rete o alle mail, quindi la corrispondenza - talvolta anche intima e personale - che viaggia nell'internet. Sono, queste, tutte cose che, se non hanno un proprio valore intrinseco - come le prime menzionate - hanno comunque un'importanza di tipo affettivo e sentimentale e, per ciò, meritano la predisposizione di mezzi che garantiscano adeguata tutela ⁴².

⁴¹ G. PASCUIZZI, *Il diritto dell'era digitale*, 2016, pag. 341 ss.

⁴² A. MAGNANI, *Il trasferimento mortis causa del patrimonio digitale*, in *Atti e quaestiones notarili nell'era contemporanea e digitale*, 2020, pag. 81 ss.

Ecco che, quale conseguenza di questo processo, vediamo nascere un nuovo gruppo di beni che sono senza alcun dubbio considerati tali, sebbene siano privi di ogni riferimento ad una dimensione corporale.

Quella dei beni digitali è una categoria decisamente ampia - ed in continua espansione - che comprende non solo tutti quei beni che in tempi recenti hanno acquisito importanza, figli di un uso sempre più intenso del *web* - i c.d. *virtual goods*, che nascono *ab origine* digitali, come ad esempio sono i beni informatici: le password, il contenuto degli account social, i contratti informatici conclusi in forma digitale e in generale tutto ciò che viene acquistato in rete tramite denaro depositato virtualmente ⁴³ -, ma nella categoria di cui si tratta rientra anche tutto ciò che precedentemente esisteva soltanto grazie ad un supporto materiale e che, in seguito al processo che porta alla loro smaterializzazione, prendono nuova vita sui supporti informatici - un esempio: i documenti, gli atti o i contratti, un tempo cartacei, oggi non vengono più conservati sul alcun supporto materiale, bensì archiviati su dispositivi usb ovvero online, nei c.d. *cloud* ⁴⁴. E proprio il concetto di documento,

⁴³ A. MAGNANI, *Il trasferimento mortis causa del patrimonio digitale*, in *Atti e quaestiones notarili nell'era contemporanea e digitale*, 2020, In particolare, si veda pag. 84, in cui l'autore rispetto ai beni sopra elencati fa riferimento ad un vero e proprio 'diritto privato digitale'.

⁴⁴ P. MELL - T. GRANCE, *The NIST Definition of Cloud Computing*, in <https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-145/final>, dal sito web del NIST, National Institute of Standards and Technology. Nell'articolo gli autori definiscono attentamente cosa si intende con il termine *cloud*: dall'inglese, significa *nuvola* ed effettivamente potremmo immaginarli come delle vere e proprie nuvolette informatiche -qualcosa perciò di astratto, mutevole, in continuo spostamento - che esistono nel cyberspazio e di cui ogni utente dell'internet può scegliere di servirsi per custodire - talvolta gratuitamente, talaltra a seguito del pagamento di un canone con cadenza variabile - i propri file e dati personali. Ma la vera novità riguarda la possibilità di accedervi anche da remoto, ossia tramite altri dispositivi, differenti rispetto a quelli di usuale utilizzo. Questo aspetto rileva proprio perché grazie alla loro diffusione non è più fondamentale disporre di un supporto fisico per l'archiviazione dei dati: in precedenza era necessario procurarsi strumenti appositamente ideati per la conservazione dei file, come CD, chiavette USB, *hardware*, mentre oggi i sistemi che permettono l'archiviazione virtuale abbisognano esclusivamente di una semplice fonte di accesso alla rete.

al quale viene accostato quello di *firma digitale* ⁴⁵, grazie alla quale è possibile non solo l'autenticazione di un atto ma anche l'individuazione del soggetto da cui promana, può assurgersi ad emblema di questa intensa fase di cambiamenti che hanno reso necessario un ripensamento delle categorie che fa sfocia in due importanti interventi legislativi: la L. 59/1997, prima, ed il D.lgs 82/2005, poi, entrambi innovativi perché non solo avanzano una prima definizione di *documento informatico*, il quale viene equiparato al tipico *documento materiale*, ma soprattutto conferiscono al nuovo atto digitale validità e rilevanza “(...) a tutti gli effetti di legge” ⁴⁶.

Ancora, si pensi alle banche dati ed alle biblioteche che mettono a disposizione dei loro fruitori servizi di consultazione online di interi archivi di testi che, dunque, sono stati resi digitali, ossia privati del loro supporto materiale, e poi conservati in rete: così, sono facilmente accessibili ad una moltitudine di soggetti.

Il concetto di *bene digitale* viene accostato ai beni che esistono esclusivamente in uno spazio virtuale ma lascia al di fuori dei confini del suo significato tutti quelli che, invece, permettono tramite il loro utilizzo di accedere e fruire di servizi disponibili anche online - ad esempio: le credenziali di accesso permettono di gestire il proprio conto corrente dalla pagina web della banca, ciononostante il

⁴⁵ A. D'ARMINIO MONFORTE, *La successione nel patrimonio digitale*, 2019, pag. 43, l'Autore dedica il paragrafo successivo alla firma digitale di cui è bene ricordare la rilevanza che acquisisce anche in sede successoria, svolgendo il fondamentale ruolo di unico mezzo utile per attribuire la paternità di un atto digitale. Per 'firma digitale' si intende anche la mera combinazione di *username* e *password*, chiavi necessarie per accedere ad account o servizi specifici e che contemporaneamente identificano il soggetto che le inserisce in rete come il titolare delle stesse. Questa tipologia di firma elettronica viene qualificata come *debole* ed il nostro ordinamento ne ha individuate altre due, quella *avanzata* e quella *qualificata*.

Sul tema si veda anche F. CRISTIANI, *Testamento e nuove tecnologie*, 2012, pag. 3 ss.

⁴⁶ A. D'ARMINIO MONFORTE, *La successione nel patrimonio digitale*, 2019, cit. pag. 42.

conto corrente, in se', non è un bene digitale in quanto trova consistenza presso un istituto bancario fisicamente esistente ⁴⁷ -.

Il processo che porta alla dematerializzazione, però, come già accennato, non investe soltanto i beni ma coinvolge in buona parte anche i soggetti ⁴⁸: potremmo dire che gli uni sono strumentali agli altri. Anche le libertà ed i diritti da esse derivanti divengono digitali e questo significa che tutto ciò che prima viveva in una dimensione unicamente materiale oggi trova una ulteriore possibilità di realizzarsi tramite il mondo virtuale.

Questo è reso possibile grazie all'occasione che gli utenti hanno di godere della *libertà digitale*, intesa come “(...) *l'affermazione della possibilità di utilizzare liberamente le tecnologie e di disporre degli strumenti dell'informatica e dell'automazione, per costruire e realizzare progetti, per produrre beni, per essere liberi di scambiarsi idee, condividere (...) diffondere informazioni*” ⁴⁹.

⁴⁷ Lo stesso non potremmo dire dei conti correnti che nascono esclusivamente online, i quali sono invece beni a tutti gli effetti digitali.

⁴⁸ Si pensi, ancora, allo SPID: Sistema Pubblico di Identità Digitale, ormai in possesso di tutti noi, è una mera chiave di accesso che *'smaterializza'* la nostra identità e ci permette tramite l'identificazione online di accedere virtualmente, senza bisogno di recarsi fisicamente negli uffici dedicati, a tutti i servizi delle pubbliche amministrazioni - e non solo. Dal sito web governativo <https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/>.

⁴⁹ A. MAGNANI, *L'eredità digitale*: in una prima versione del saggio già sopra menzionato e pubblicato in *Notariato*, V, 2014, a pag. 519 ss. l'autore parla di *libertà digitale* nella quale egli intravede “(...) *la libertà di non essere esclusi dal mondo della rete, ma di parteciparvi in modo decisivo, addirittura creando movimenti e partiti politici, di influenzare il mondo (...)*”.

Nella versione definitiva dello scritto pubblicata in *Atti e quaestiones notarili nell'era contemporanea e digitale*, Magnani elenca un vero e proprio decalogo di *principi digitali*: questi appartengono al c.d. *diritto pubblico digitale* - differente dal *diritto privato digitale*, cui tale disamina si propone di dedicare maggiore attenzione - e si identificano in ben dieci diritti tra i quali vengono compresi anche l'*uguaglianza degli individui*, che deve essere tutelata anche nello spazio digitale; il diritto di *associazione in rete*, a fini sociali, culturali, politici; la tutela della *privacy e della protezione dei dati personali*; l'*accessibilità*, intesa come il diritto *all'accesso ed all'utilizzo sicuro* della rete.

L'Internet diventa un vero e proprio 'luogo' facilmente accessibile ad un numero di utenti in costante aumento. Poterne fruire permette in modo pressoché immediato non soltanto di comunicare, esprimere idee, opinioni e confrontarsi ⁵⁰, ma anche di scambiarsi denaro o documenti, concludere operazioni finanziarie ed acquistare beni di vario genere grazie a carte di credito virtuali e a conti correnti registrati sul web o addirittura creati esclusivamente online ⁵¹. E ancora, concede all'individuo, inteso come il soggetto della complessa organizzazione statale, di accedere in modo molto più agevole a servizi ed uffici pubblici tramite i relativi portali predisposti online, permettendo in tal modo agli utenti, ad esempio, di svolgere operazioni, richiedere documenti o certificati tramite un semplice *click*. Infatti, grazie alla possibilità di effettuare il riconoscimento online, l'identità digitale si presta a favorire lo sviluppo di questi servizi e si espande sempre di più in uno spazio virtuale in cui vengono compiute operazioni che acquisiscono tutta la loro importanza, poi, nella realtà 'vera', quella concreta che quotidianamente tutti noi viviamo.

Ecco che emerge come il processo di *dematerializzazione* coinvolga non soltanto i beni, ma anche le persone. E poi li riguarda entrambi, insieme, perché quello che perde di materialità è genericamente il *patrimonio* di ognuno di noi,

⁵⁰ Interessante spunto di riflessione sul tema è, tra le tante, la chiave di lettura proposta dall'illustre giurista e costituzionalista, il Professore S. CASSESE, che in un'intervista rilasciata al quotidiano *Il Foglio del 28/11/2017* dichiara come, a suo avviso, non si possa propriamente paragonare Internet ad una *agorà* (la famosa piazza greca, cuore pulsante delle città e luogo in cui, nella moltitudine degli scambi che ivi prendevano vita, certamente quelli che hanno avuto maggiore eco fino ai nostri giorni sono gli scambi ideologici: politici, filosofici, culturali...). Nello specifico il raffronto è impossibile perché "(...) internet consente uno scambio di opinioni con immediatezza che somiglia a quella del dialogo, pur non essendo un dialogo (...)" il Professore parla della presenza di una forte nota di "(...) anonimità, un crepuscolo nel quale l'ignorante e l'esperto hanno lo stesso peso (...)" ed in questo, evidentemente, ravvisa il punto debole del confronto intellettuale in rete.

⁵¹ A. MAGNANI, *Il trasferimento mortis causa del patrimonio digitale*, in *Atti e quaestiones notarili nell'era contemporanea e digitale*, 2020, pag. 81 ss.

concetto quest'ultimo di cui, successivamente, vedremo brevemente gli elementi di cui si compone anche al netto delle novità introdotte dalla tecnologia.

CAPITOLO II

IL PATRIMONIO E L'EREDITA' DIGITALE

1. Il patrimonio e l'eredità nel nostro ordinamento. L'influenza dell'era digitale
- 2. Definizione di patrimonio digitale. - 2.1 (segue) beni economicamente valutabili e non. - 2.2. (segue) i beni online ed offline. Gli account. Le credenziali di accesso. - 2.3 (segue) brevi cenni ad una classificazione dei beni componenti il patrimonio digitale. - 2.4 (segue) considerazioni finali.

1. Il patrimonio e l'eredità nel nostro ordinamento; l'influenza dell'era digitale

Per comune pensare chi possiede dei beni, mobili o immobili che siano, ha un patrimonio, così richiamando l'idea di un insieme di cose cui è attribuito un valore prevalentemente economico. Ed infatti per secoli all'immagine del c.d. patrimonio ereditario - talvolta menzionato semplicemente come eredità, talaltra come patrimonio, conferendo ai due lemmi eguale significato - sono stati associati tutti quei beni, perlopiù materiali, necessari al prosieguo della vita quotidiana familiare e soprattutto lavorativa - anticamente, ad esempio, costituivano buona parte dell'eredità il fondo e gli annessi attrezzi agricoli; oggi potremmo menzionare

l'azienda, avviata dal padre e trasmessa ai suoi figli. Ma si pensi anche ad un immobile, ad un'automobile, ad un quadro di valore ⁵² -.

L'idea più diffusa di patrimonio come un insieme di beni aventi un certo valore e facenti capo ad un unico soggetto ⁵³ è invero una definizione che appare solo in parte soddisfacente in quanto risulta piuttosto semplicistica e non del tutto condivisibile dai giuristi, nel cui linguaggio il termine acquisisce un significato ben più articolato, coinvolgendo non solo i beni materiali ma anche quelli immateriali, che di conseguenza non sempre sono suscettibili di una immediata valutazione economica. Inoltre, sempre nell'ambito del diritto, il patrimonio non ricomprende soltanto i rapporti attivi, ma anche le passività: questo significa che al momento della morte del *de cuius* - ossia, il soggetto cui tali rapporti fanno capo - gli stessi vengono trasmessi ai suoi eredi seguendo il meccanismo della successione *mortis causa*: per mezzo di tale meccanismo viene in essere una modificazione soggettiva nei rapporti giuridici, tale per cui un soggetto nuovo e diverso rispetto al precedente titolare subentra in tutte le situazioni giuridiche soggettive prima facenti capo a quest'ultimo. L'erede viene tipicamente definito universale: espressione con cui si indica che la *successio* avviene, appunto, *in universum ius*, ossia nella totalità di tutto ciò che può essere ricondotto in capo al *de cuius*, compresi i debiti, il c.d. passivo ereditario ⁵⁴.

Al di là degli aspetti nozionistici già in tempi passati, agli albori della digitalizzazione, e oggi ancor di più, risulta evidente come anche i profili

⁵² A. MAGNANI, *Il trasferimento mortis causa del patrimonio digitale*, in *Atti e quaestiones notarili nell'era contemporanea e digitale*, 2020, pag. 81 ss; l'autore sostiene ed argomenta puntualmente la rapida evoluzione che ha avuto l'assetto patrimoniale negli ultimi anni, mutando con l'evolvere della tecnologia.

⁵³ V. ROPPO, *Diritto privato*, V ed., pag. 87 ss,

⁵⁴ Tuttavia, per il chiamato a succedere è fatta salva la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, dunque scegliere di mantenere distinto il patrimonio del defunto dal proprio - in altre parole, non dovrà egli stesso soddisfare eventuali creditori del *de cuius*, senza perciò esporre ad alcun rischio i propri beni - v. Art 490 c.c., *Effetti del beneficio d'inventario*.

patrimoniali vengano coinvolti nello sviluppo del progresso tecnologico e informatico: attualmente il patrimonio di un soggetto non si compone unicamente di tutto ciò che è suscettibile di valutazione economica - molte cose sono effettivamente prive di un valore economico ma, per chi le riceve, sono ricche di valore affettivo, perché simbolo di un ricordo, di un legame familiare ed emotivo - e, tuttavia, è chiaro che molti dei beni ereditari siano parimenti oggetto di interesse per chi è chiamato a succedere sebbene non abbiano un corpo - facilmente possiamo intuire a cosa si fa riferimento e dunque si pensi, per citarne solo alcuni, agli odierni strumenti finanziari, quali ad esempio gli investimenti o le partecipazioni sociali; ma anche ad alcune categorie di diritti, quello d'autore è certamente il più noto, ovvero ad un brevetto, una licenza d'uso di un *software*, al contenuto di *account* in rete, tutti questi sono beni 'astratti', immateriali, il cui valore talvolta può essere notevole anche dal punto di vista economico ⁵⁵ -.

In questo contesto è doveroso ricordare che prende piede quel peculiare fenomeno già menzionato ed individuato con il nome di smaterializzazione - o dematerializzazione - della ricchezza ⁵⁶, il quale ha contribuito in modo significativo a conferire una certa rilevanza - sia in senso giuridico che economico - a tutti quei beni non suscettibili di apprensione fisica, ma a cui viene, parimenti, attribuito un valore intrinseco tale da rendere necessaria - ed anzi, urgente - la predisposizione di una tutela adeguata. Da qui la necessità di ripensare, alla luce dei progressi registrati nell'era digitale, alcune categorie del diritto; tra queste emergono anche quelle degli istituti successori, categorie ben consolidate nel nostro ordinamento, che richiedono un'attenta rivisitazione cui, tuttavia, non sono affatto propense stante le loro radici ancorate ad una serie di principi che trovano fonte nell'arcaico diritto romano. o, a partire dalle nozioni che costituiscono il

⁵⁵ A. MAGNANI, *Il trasferimento mortis causa del patrimonio digitale*, in *Atti e quaestiones notarili nell'era contemporanea e digitale*, 2020, pag. 81 ss.

⁵⁶ v. *supra*, § 2.1.

fondamento del diritto successorio; prima, tra tutte, la definizione del termine *patrimonio*, in quanto l'asse ereditario oggi si compone anche di molti beni di recente individuazione, che sono, certamente, immateriali, ma che si distinguono soprattutto per avere delle peculiarità tali da rendere opportuna una continua valutazione in merito alla possibilità di applicarvi le medesime regole giuridiche proprie dei beni in generale e, in particolare, delle norme successorie.

Tale neonata categoria di beni è quella che oggi individua l'insieme dei cosiddetti beni digitali e che introduce agli studiosi del diritto non poche questioni, di risoluzione tutt'altro che intuitiva ⁵⁷.

2. Definizione di patrimonio digitale

Per quanto il tema dei beni digitali suscita un grande interesse nella dottrina italiana, la stessa ha riscontrato una complessità di non poco conto nell'individuazione di una definizione unitaria, comprensiva di tutti quegli elementi che vanno a confluire nell'insieme dell'asse ereditario. La creazione di un lemma adeguato ad individuare un insieme così vasto è stata fino ad ora ostacolata, evidentemente, dalla costante evoluzione della categoria di cui si tratta e dal continuo processo di digitalizzazione e dalla relativa smaterializzazione della ricchezza e dei beni in generale. A tali difficoltà, dovute dunque ad una realtà in sensibile evoluzione, si aggiungano, da un lato, una produzione evidentemente scarsa da parte della giurisprudenza - che nel corso degli ultimi anni non ha avuto a che fare in modo frequente con casistiche di questo genere - e, d'altro lato, un legislatore che, probabilmente anche a causa di un scarso supporto dovuto ad un

⁵⁷ Per la cui definizione si rimanda a quanto già esposto nel precedente capitolo.

deficit nella produzione legislativa europea ⁵⁸, ha adottato un approccio parecchio ‘timido’ ⁵⁹ e si è occupato, peraltro in termini generici e a tratti addirittura lacunosi, di predisporre una mera protezione a favore delle persone fisiche in merito al trattamento dei dati personali, senza addentrarsi nelle questioni semantiche.

Ma non sarà così a lungo, infatti presto l’esigenza di approntare regole specifiche sarà sentita ancor di più: un’autrice contemporanea ⁶⁰, che ha trattato con un notevole interesse il tema in esame, sostiene che verosimilmente tra poco meno di un paio di decine di anni i soggetti che verranno a mancare - che potremmo chiamare ‘nativi digitali’ ⁶¹ proprio perchè nati e cresciuti a stretto contatto con le nuove tecnologie tanto da non percepirle come nuove, piuttosto come comuni strumenti di cui servirsi per le più frequenti azioni quotidiane - lasceranno un patrimonio digitale che non soltanto sarà molto più ricco di quello della generazione contemporanea, ma addirittura sarà costituito esclusivamente - o quasi - da beni digitali. Questo pensiero origina e trova fondamento volgendo lo sguardo non solo alla rapida diffusione degli strumenti digitali più vari, in ogni ambito della

⁵⁸ Il regolamento UE specifica in più punti il suo non applicarsi a soggetti deceduti: in particolare, il legislatore al n. 27 stabilisce che “*Gli Stati membri possono prevedere norme riguardanti il trattamento dei dati personali delle persone decedute*”, demandando così ad ogni singolo stato la predisposizione di una normativa interna *ad hoc*. Anche ai nn. 158 e 160 il regolamento ricorda che esso è disapplicato quando si tratta di persone non più in vita, sia riguardo l’archiviazione dei dati personali, che riguardo ipotesi in cui i dati più sensibili emergano nel corso di ricerche di carattere storico e genealogico. Si veda in proposito il *Regolamento UE 2016/279 del Parlamento Europeo e Consiglio, poi modificato ed aggiornato in G.U. dell’UE n. 127, 23/05/2018*.

⁵⁹ Così lo definisce A. Maniaci, nell’introduzione che fa all’opera di A. D’ARMINIO MONFORTE, *La successione nel patrimonio digitale*, 2019.

⁶⁰ F. ZAGARIA, *Patrimonio digitale e successione mortis causa*, in *De Iustitia*, 2020.

⁶¹ Neologismo acquisito anche dal vocabolario *Treccani*, [https://www.treccani.it/vocabolario/nativo-digitale_\(Neologismi\)/](https://www.treccani.it/vocabolario/nativo-digitale_(Neologismi)/) ed utilizzato da vari autori che si interessano al tema, si veda ad esempio per approfondire: G. RIVA, in *Nativi digitali*, 2019, cap. II, pag. 35 ss., che ne individua ben quattro generazioni.

quotidianità, ma anche alla sempre maggiore familiarità che le generazioni future avranno con il mondo della rete e con gli strumenti ad esso collegati.

È necessario, pertanto, affrontare da una prospettiva tutta nuova rispetto a quella tradizionale sia i profili dell'eredità di un soggetto, comprensiva di tutte le sue componenti, inclusa quella digitale, sia gli aspetti che regolano le sorti della relativa trasmissione a seguito dell'evento morte; il primo passo da compiere, come già accennato, è esaminare la nozione di patrimonio digitale e definirla in modo quanto più possibile esaustivo ed univoco, affinché non emergano né per gli interpreti né per gli operatori della legalità dubbi alcuni sulle norme da applicare. E, di conseguenza, è opportuno proprio un intervento legislativo in tal senso, invitando il legislatore a pensare e predisporre delle regole *ad hoc*.

Il delicato compito affidato alla dottrina italiana negli ultimi anni è stato proprio dettato dalla necessità di individuare delle categorie utili ad individuare e classificare i nuovi beni; e la stessa dottrina ha cercato di portarlo a termine, nonostante i numerosi ostacoli incontrati, il frutto di questo complesso lavoro è stata una pluralità di nozioni, in seguito rivelatesi poco affini e spesso incompatibili tra loro, tanto da generare non poca confusione e palesare, in modo ancora più chiaro, il bisogno di una legiferazione completa cui fare riferimento per le nuove categorie giuridiche.

2.1 (segue) beni digitali economicamente valutabili e non

Tuttavia, c'è un aspetto su tutti che va messo in luce: nonostante l'eterogeneità delle componenti del concetto in esame, è utile ricordare che sussiste una distinzione ben netta tra quei beni digitali dotati di valore patrimoniale e quelli che, invece, ne sono privi. Certamente, d'impatto, sono stati i primi a destare maggiore interesse non soltanto negli eredi ma anche nella dottrina, che ha tentato di circoscriverli per dar loro una disciplina unitaria; tentativo che, invero, si scontra con la realtà dalla quale emerge un dato inconfutabile, ossia che un numero

decisamente elevato di utenti possiede dei beni digitali privi di ogni valore economico, ma comunque rilevanti se si guarda all'aspetto familiare e sentimentale. Così è risultato evidente che, oltre a dover garantire la tutela di quei beni che economicamente sono - più o meno - importanti, è opportuno dedicarsi anche alla trasmissione di quei beni portatori di ricordi personali legati agli affetti del *de cuius*.

2.2 (segue) I beni online ed offline. Gli account. Le credenziali di accesso

Ancora, è opportuno scindere dai *beni* propriamente intesi, ossia i *c.d. virtual goods*, gli *account digitali*: questi ultimi non possono essere considerati beni veri e propri ma sono, piuttosto, espressione di un rapporto contrattuale che si instaura tra il fornitore del servizio - che concede una parte dello spazio virtuale di sua proprietà alla platea di fruitori dell'internet - e l'utente - che lo utilizza proprio in forza della relazione che viene in essere tra le due parti -. Anche questi suscitano un certo interesse quando, talvolta, hanno un contenuto di tipo patrimoniale; tuttavia, rimangono perlopiù - anche da un punto di vista giuridico - dei meri strumenti che permettono il riconoscimento del soggetto titolare e lo autorizzano ad accedere a specifici servizi *online* ⁶².

Al contrario, invece, il termine *beni* identifica genericamente ogni file digitale che può avere un valore, tanto patrimoniale quanto meramente affettivo, e che viene conservato su supporti di memorizzazione, siano essi *online* ovvero *offline*. Solitamente per poter fruire di tali beni - ad esempio: le e-mail oppure le criptovalute, le famose monete virtuali tra le quali maggior fortuna hanno avuto, senza dubbio, i ben noti *bitcoin* - sarà necessario che l'utente disponga del relativo

⁶² A. D'ARMINIO MONFORTE, *L'eredità digitale*, 2017, ebook pubblicato in rete dal sito web *Altalex*, pag. 9: l'autore specifica che gli *account* rimangono sempre di proprietà del gestore, dunque si instaura una sorta di contratto di comodato con l'utente al quale viene concesso l'utilizzo sia della *password* sia dello stesso *account*, ed in questo modo può usufruire di servizi quali, ad esempio, la posta elettronica ovvero le piattaforme di compravendita online.

account e delle c.d. *credenziali di accesso* ⁶³ ad esso collegate. Il termine *credenziale* intende ‘ (...) qualunque combinazione di caratteri utilizzata per governare l’accesso a risorse elettroniche’ ⁶⁴, quindi potremmo immaginarla come una vera e propria chiave che apre le porte della vita virtuale di un individuo: tale chiave è, per ciò, un vero e proprio bene di enorme importanza per coloro che, subentrati nelle posizioni del *de cuius*, hanno interesse ad accedere anche ai suoi averi digitali. Questo comporta che, certamente, da un lato sorge un diritto ad accedere alle risorse online, ma d’altro lato si fa strada anche un vero e proprio diritto di proprietà vantato sul contenuto cui l’accesso viene accordato, ed al quale non è necessariamente collegato ⁶⁵: essere in possesso del supporto - che sia esso di tipo fisico ovvero virtuale - non garantisce automaticamente un diritto ad accedere al suo contenuto e dunque ad entrare in possesso delle necessarie credenziali.

Dalla classificazione tra beni disponibili *online* e beni disponibili *offline* emergono due aspetti: il primo riguarda la necessità di saper distinguere dai supporti di memorizzazione, che appunto possono essere sia materiali - ad esempio, pc, chiavette USB, sia virtuali e sono i c.d. *cloud*, servizi presenti nel web che consentono l’archiviazione di dati e file -, quanto è effettivamente memorizzato

⁶³ Le credenziali vengono, peraltro, distinte in due differenti categorie: oltre a quello che comprende le credenziali genericamente intese, che consentono di accedere a risorse online, vi è un differente gruppo, nel quale ritroviamo quegli specifici dati che permettono l’accesso ad un computer ovvero ad un qualunque altro dispositivo fisico e, di conseguenza, al materiale che nello stesso è stato memorizzato e conservato; sul tema, si veda il saggio di F. CORONA, *La tutela del patrimonio digitale oltre la vita*, in *Nomos, Le attualità del diritto*, n. 1/2022.

⁶⁴ U. BECHINI, *Password, credenziali e successione mortis causa*, *Studio n. 6/2007*, Ufficio Studi Consiglio Nazionale del Notariato, 2007, cit. pag. 2, https://notariato.it/it/ufficio_studi/studio-n-6-2007ig-password-credenziali-e-successione-mortis-causa/.

⁶⁵ F. CORONA, *La tutela del patrimonio digitale oltre la vita*, in *Nomos, Le attualità del diritto*, n. 1/2022.

negli stessi: il ‘contenuto’ ed il ‘contenitore’ sono due beni del tutto distinti sui quali è possibile che insistano diversi diritti spettanti a diversi soggetti ⁶⁶.

Un secondo aspetto riguarda la libertà di disporre, perché i beni c.d. *online* sottostanno a quelle clausole contrattuali che i *providers* ⁶⁷ predispongono unilateralmente e che gli utenti in vesti di ‘consumatori’, fruitori del servizio, automaticamente accettano - il più delle volte senza leggerle fino in fondo o comunque senza conoscerne approfonditamente il contenuto -; e questo limita fortemente le possibilità di accesso per chi succede, soprattutto se il *de cuius* non si è premurato di esprimere, con il dovuto anticipo, una volontà in tal senso. Accade spesso che, all’insaputa del titolare, che non si è premurato di conoscere le condizioni contrattuali accettate automaticamente con un semplice *click*, alcuni account vengano disattivati a seguito del rilievo di un’inattività protratta lungo un predefinito arco di tempo; in tal caso si può parlare di una *morte puramente digitale*, cui non sempre corrisponde anche la fine della vita fisica del soggetto. A questa ipotesi si contrappone quella in cui effettivamente alla morte digitale corrisponde la morte fisica: in tal caso è invece decisamente opportuno che il soggetto si premuri di predisporre gli adeguati strumenti, sia per permettere a chi gli succederà di accedere ai suoi account online, sia, se è ciò che desidera, per mettersi al riparo da questa evenienza scegliendo la disattivazione automatica ovvero altre possibilità che in alcuni casi sono già predisposte dagli stessi provider - ad esempio, *Facebook* prevede la possibilità di scegliere quale destino avrà l’account personale di ognuno di noi quando cesseremo di vivere ⁶⁸ -.

⁶⁶ A. D’ARMINIO MONFORTE, *L’eredità digitale*, 2017, ebook pubblicato in rete dal sito web *Altalex*,

⁶⁷ Ossia coloro i quali mettono a disposizione degli utenti un certo servizio in rete.

⁶⁸ Tra le FAQ del noto social network, troviamo anche la seguente domanda: ‘Cosa succede al mio account Facebook dopo il mio decesso?’ <https://it-it.facebook.com/help/103897939701143>

2.3 (segue) brevi cenni ad una classificazione dei beni componenti il patrimonio digitale

Recentemente, seguendo il modello delineato dai giuristi americani ⁶⁹ - molto più dediti al tema, evidentemente anche per ragioni che potremmo definire ‘geografiche’, infatti la quasi totalità degli *internet service provider*, ossia dei fornitori dei servizi internet, è sita in territorio statunitense - alcuni studiosi del nostro ordinamento - se ne menziona, per ragioni di sinteticità della trattazione, soltanto un paio - hanno descritto in modo puntuale le categorie dei beni che formano la componente digitale del patrimonio.

⁶⁹ N. CAHN, *Postmortem Life On-Line*, in *Probate & Property*, July/august 2011 https://scholarship.law.gwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1374&context=faculty_publications; l’autrice propone una definizione di patrimonio digitale, il c.d. digital asset, in base ad una suddivisione in quattro categorie distinte in base alla possibilità che i beni contenuti in ognuna di esse fossero riproducibili o memorizzabili su supporti specifici. Cahn suddivide: 1) beni personali, come i dati e l’utente crea per un uso personale e che poi vengono memorizzati su supporti che possono essere sia materiali (pc, chiavette usb...) sia immateriali (spazio virtuale, ad esempio il cloud); 2) i beni derivanti dai social media, frutto della comunicazione con altri soggetti tramite le piattaforme social; 3) i beni di tipo finanziario, che comprendono sia gli account legati ai conti correnti bancari ovvero ai servizi di pagamento online, sia i wallets, portafogli virtuali; 4) infine, i beni legati al business, quindi alle transazioni commerciali che possono riguardare i profili della vendita e degli acquisti (ad esempio: Amazon; E-Bay...).

Un’altra autrice, S. HAWORTH, in *Laying Your Online Self to Rest: Evaluating the uniform fiduciary access to Digital Assets Act*, in *University of Miami Law Review*, n. II, vol. 68, 2014, <https://repository.law.miami.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1028&context=umlr> realizza una suddivisione simile ed individua ugualmente quattro categorie, stavolta sulla base delle caratteristiche dei dati e delle loro funzioni: 1) una prima categoria comprende le credenziali di accesso che l’utente usa per accedere ad un account; 2) nella seconda categoria si individuano quei beni che possono essere convertiti in oggetti tangibili (un documento, per esempio, che da digitale può essere stampato su supporto cartaceo); 3) tutti i beni che non hanno alcuna corrispondenza nel mondo materiale, che quindi esistono soltanto online; 4) infine, menziona i c.d. *metadata*, ossia beni ma in particolare dati ed informazioni delle quali gli utenti, inconsapevolmente, lasciano traccia con il semplice uso del web e che non interessano affatto agli eredi, ma sono di grande interesse per chi gestisce servizi online - e risultano utili per la c.d. profilazione -.

Un primo autore è G. Resta ⁷⁰ che ha individuato ben tre categorie di beni: la prima categoria corrisponde ai *beni digitali* come sopra definiti ed infatti comprende i dati incorporati in un supporto fisico ossia quei dati che vengono salvati, ad esempio, su CD o chiavette USB; la seconda categoria è quella dei c.d. diritti di *proprietà intellettuale*, tutto ciò che origina da un'attività creativa sulla quale insiste un diritto d'autore e da cui spesso si genera ricchezza - ad esempio, siti web, *software* elaborati da esperti, documenti di testo contenenti la bozza di uno scritto d'autore, progetti sviluppati in forma digitale... -. Questa categoria potrebbe identificarsi con quelli che genericamente sono stati menzionati sotto il nome di *account digitali*. La terza categoria riguarda i *rapporti contrattuali* conclusi nel web dai quali originano beni nuovi che entrano a far parte del patrimonio del soggetto. Infine, potremmo teorizzare l'esistenza di una quarta categoria che in realtà è una specificazione della precedente perché comprende gli *account di posta elettronica*: a tal proposito è necessario tenere ben distinto dall'account inteso quale rapporto contrattuale che un soggetto intrattiene con il fornitore del servizio, il contenuto della casella di posta che molto spesso include materiale privato. La grande importanza che negli ultimi anni ha acquisito l'uso delle *e-mail* - tanto da farle diventare a tutti gli effetti vere e proprie sostitute della posta cartacea, anche in caso di comunicazioni ufficiali e di maggior rilevanza: una volta si ricorreva alla *lettera raccomandata*, oggi c'è la corrispondenza inviata tramite indirizzo *PEC*, peculiare casella di posta che garantisce certezza sia dell'invio sia dell'avvenuta - o mancata - consegna della comunicazione al destinatario ed il cui valore legale è equiparato alla suddetta *raccomandata*, spesso accompagnata dalla c.d. *ricevuta di ritorno* - ha reso necessaria la predisposizione di una tutela adeguata e specifica.

⁷⁰ G. RESTA, *Dignità, persone, mercati*, 2014, pag. 387 ss.

Un altro autore ⁷¹, in modo più semplice ma ugualmente efficace, parla dapprima di dispositivi fisici - pc, USB, cellulari... - ; poi, di utenze finanziarie, che permettono di identificare ed accedere a conti correnti *online*; ancora, menziona le e-mail, come già spiegato oggi di importanza fondamentale per la nostra rete di contatti sociali e comunicazioni, ed altrettanto rilevante è la categoria dei social network, dai quali l'autore tiene ben distinti quei social che permettono di fruire di servizi professionali. Infine, vanno individuati i servizi di cloud, di backup, e tutto ciò che riguarda i commerci elettronici, compresi i pagamenti digitali ed automatizzati. Da ultimo, si citano anche i beni multimediali, intendendo sia quei beni che il *de cuius* ha acquistato in vita, sia quegli acquisti che concedono all'utente una licenza d'uso di determinati beni, software o servizi.

2.4 (segue) considerazioni finali

In conclusione, possiamo semplificare al massimo quanto sopra detto e suddividere il patrimonio digitale in base a due soli criteri: una prima classificazione riguarda la disponibilità delle sue componenti. È infatti evidente che una parte dei beni sia disponibile esclusivamente *online* - come gli account attivati nel web - mentre altra parte di essi sia fruibile anche *offline* - si pensi ad un progetto oppure un documento salvato su un supporto fisico, come un pc -. Tali beni vanno ulteriormente distinti rispetto alla loro natura, perché alcuni fungono da contenitore di altri, ulteriori beni, come se fossero “(...) *uno scrigno dei propri avere accumulati durante la vita (...)*” ⁷².

⁷¹ G. ZICCARDI, *Il libro digitale dei morti. Memoria, lutto, eternità e oblio nell'era dei social network*, 2017, pag. 111 ss, menziona questa suddivisione a supporto della sua tesi secondo cui ci sarebbe la necessità per ognuno di noi di individuare il proprio patrimonio digitale e di farne un vero e proprio inventario, affinché al momento della morte nulla vada perduto.

⁷² A. VESTO, *Successione digitale e circolazione dei beni online. Note in tema di eredità digitale*, 2020, cit. pag. 29.

Una seconda classificazione ci permette, poi, di individuare beni dotati di valore patrimoniale e distinguerli da quei beni dotati, sì, di un valore, ma di tipo unicamente affettivo e che possono quindi essere annoverati come beni a contenuto meramente personale.

Infine, ricordiamo che il patrimonio è sempre una massa unica, comprensiva di oggetti ma anche di rapporti facenti capo ad un soggetto ben individuato. Quella digitale è una delle sue componenti ⁷³, che ha attirato l'attenzione dei giuristi negli anni più recenti, nel corso dei quali l'avanzato progresso sia tecnologico che informatico ha fatto sì che una moltitudine di beni materiali avesse un suo corrispettivo in forma digitale, e, infine, ha destato grande interesse anche per gli studiosi del diritto delle successioni, stante la loro trasmissibilità - non soltanto *inter vivos*, ma anche - *mortis causa*.

⁷³ F. MASTROBERARDINO, *Il patrimonio digitale*, 2019, si veda in particolare pag. 126 ss.

CAPITOLO III

LA SUCCESSIONE DIGITALE

1. La successione ereditaria nel nostro ordinamento: brevi cenni. Profili generali e strumenti tipici. - 2. L'inventario dei beni. - 3 La successione nel patrimonio digitale in presenza di disposizioni mortis causa; il testamento - 3.1 (segue): verso il nuovo testamento digitale - 3.2 L'esecutore testamentario - 3.3 segue: il legato di password e la condivisione dei dati di accesso e degli account con la persona di fiducia. - 3.4 il mandato post mortem exequendum. - 4. Gli strumenti offerti dai provider quali soluzioni alternative per pianificare la successione. - 4.1 (segue) la trasmissione dell'eredità digitale tra beni patrimoniali e posizioni contrattuali. Questioni preliminari e problemi aperti: l'art. 2terdecies del Codice della Privacy ⁷⁴ e il decalogo del CNN.

1. La successione ereditaria nel nostro ordinamento: brevi cenni. Profili generali.

L'istituto successorio è tra i più antichi del nostro ordinamento, le sue origini risalgono ai tempi remoti del diritto romano quando il giurista Gaio ne faceva

⁷⁴ La norma e le sue applicazioni vengono trattate in modo più specifico nel cap. IV, par. 5.1.

menzione in uno dei suoi commentari ⁷⁵ lasciando ben comprendere al lettore quanto forte fosse sentito, per ogni individuo, il bisogno di predeterminare in modo certo il destino dei propri beni successivamente all'evento *morte*. Esigenza, tra l'altro, sentita non solo tra i consociati: anche l'ordinamento si poneva - e tutt'oggi si pone - l'obiettivo di prevedere una disciplina quanto più possibile esaustiva circa la sorte dei rapporti giuridici riferibili al defunto.

Genericamente la *successio* indica il subentro di un soggetto al posto di un altro ed è un passaggio di titolarità nelle situazioni giuridiche soggettive, siano esse attive ovvero passive e che, pertanto, può avvenire sia *inter vivos*, dunque tra soggetti ancora in vita, sia *mortis causa*, conseguentemente all'evento morte di un individuo, il *de cuius*.

Alla morte del soggetto segue infatti la fase dell'apertura della successione: per far sì che il patrimonio non rimanga privo di titolarità nei rapporti giuridici ad esso collegati subentra quindi un nuovo, diverso soggetto che non solo acquista i diritti e, in generale, i rapporti *attivi*, ma egli si fa carico anche delle *passività*, cioè dei debiti ⁷⁶. La necessità di tutelare il patrimonio del defunto emerge però anche rispetto alle pretese di talune categorie di soggetti che vantano interessi - di varia natura - nei confronti dello stesso: si pensi agli eredi ed in generale ai familiari, che avranno brama di proteggere non soltanto i beni lasciati dal *de cuius*, ma anche le loro stesse aspettative ed i diritti che sorgono a loro favore. Parimenti, avvanzeranno delle pretese anche gli eventuali creditori del *de cuius*, che non vorranno rimanere a mani vuote e tenteranno tempestivamente di soddisfare il proprio credito.

Ecco perché il legislatore ha previsto una serie di regole e di strumenti volti, sì, a dare protezione a tali summenzionate categorie di aventi diritto, ma, soprattutto, strumenti idonei a conservare - laddove efficacemente espressa - la volontà del *de*

⁷⁵ "L'eredità non è altro che la successione nella situazione giuridica complessiva del defunto": questa la definizione data da Gaio, in un commentario all'Editto provinciale (*Gai. 6 ad ed. Prov.*).

⁷⁶ A. TORRENTE - P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, XXIV ed., pag. 1305 ss.

cuius. Emblema di questa tutela è di certo il testamento, lo strumento che più comunemente viene associato alla successione e, in generale, all'immagine della trasmissione dell'eredità; ma il profilo davvero rilevante di questo istituto riguarda la libertà testamentaria, ossia la grande discrezionalità di cui gode il testatore che, ancora in vita, decide "(...) per il tempo in cui avrà cessato di vivere" della sorte "di tutte le proprie sostanze o di parte di esse"⁷⁷. Al testamento vengono di prassi accostati altri due strumenti successori tipici: da un lato il *legato*, che consente di individuare specifici beni ovvero diritti e di attribuirli ad un soggetto in particolare; d'altro lato è prevista nel nostro ordinamento la possibilità di apporre - sia all'erede, sia al legatario - un onere⁷⁸, altrimenti detto *modus*, che consiste praticamente in un obbligo, in capo al soggetto su cui grava, di eseguire una certa prestazione - talvolta, anche a favore di un soggetto terzo - ma che, in ogni caso, non va ad inficiare ovvero condizionare gli effetti dell'atto cui è apposto.

Oltre a questi strumenti che conferiscono certamente una grande libertà al *de cuius*, il legislatore si premura di proteggere coloro i quali vengono individuati come dei soggetti cui, sempre, deve 'spettare qualcosa': coniuge, discendenti ed ascendenti, che sono i c.d. legittimari, individuati ex art. 536 del Codice Civile, il testatore deve avere premura di riservare loro una quota, la c.d. *quota di legittima*.

Tuttavia, rispetto al tema di cui si tratta, i dettagli di questa peculiare e complessa disciplina non rilevano⁷⁹: è bene, però, ricordare che nonostante la

⁷⁷ Art. 587, *Codice Civile*.

⁷⁸ Art. 647, *Codice Civile*.

⁷⁹ Quella di cui viene fatto un brevissimo cenno è la *successione testamentaria*, che si apre in presenza di un testamento, sia questo pubblico, segreto oppure olografo. È data per scontato la conoscenza del lettore della *successione legittima*, cui invece si ricorre nel caso in cui manchino le ultime volontà del *de cuius* e la necessità di trasmettere il suo patrimonio viene soddisfatta da specifiche regole che prevedono la possibilità di chiamare a succedere parenti fino al VI grado, ovvero lo Stato stesso. Infine, è benintesa la successione c.d. *necessaria*, che coinvolge i soggetti legittimari di cui sopra, cui viene riservata per legge una 'fetta' di patrimonio e che godono di strumenti loro.

necessaria tutela da accordare ai legittimari - e nonostante la legittimità della pretese che spesso questi avanzano in sede successoria - il *de cuius* è sempre libero di individuare persone nei cui confronti ripone un buon grado di fiducia ed affidare loro una porzione di patrimonio ovvero l'esecuzione di determinati compiti, nonché l'attuazione delle sue ultime volontà.

E tutto ciò, naturalmente, è possibile - o forse si dovrebbe dire necessario - anche nella regolamentazione della successione digitale che, però, risulta tutt'altro che semplice. Del fenomeno il mondo giuridico se ne occupa in anni piuttosto recenti ed in conseguenza di eventi-chiave che hanno reso necessario l'intervento del giudice; è sito oltreoceano il teatro di tutti i casi più significativi di cui le varie Corti si sono occupate ⁸⁰, ma ciononostante l'eco della portata delle sentenze emanate è stato recepito forte e chiaro anche nel nostro ordinamento, incidendo significativamente sulla visione che mano a mano si delinea del fenomeno successorio nel mondo digitale.

2. La trasmissione del patrimonio in assenza di disposizioni mortis causa. L'inventario dei beni digitali.

Le lacune presenti nel nostro sistema normativo rispetto al tema in esame rendono complesso rispondere ad un quesito che ci si pone sempre più di frequente: cosa accade, allora, se la morte sopravviene prima ancora che l'individuo abbia avuto tempo e modo di premurarsi di individuare la complessità dei propri beni - digitali e non solo - e di disporre adeguatamente del loro trasferimento agli eredi?

⁸⁰ Si fa riferimento a tre casi emblematici che, per ragioni di sinteticità, vengono soltanto accennati in poche righe ma che hanno contribuito non solo a dare una svolta al modo di vedere ed intendere l'idea di *successione digitale* ma soprattutto a ridefinire taluni concetti adeguandoli all'evoluzione subita in tempi recenti, nonché a porre il problema del destino di *account*, *file*, e documenti vari alla morte del loro legittimo titolare: sono le vicende scaturite a seguito della scomparsa del *marine* americano J. Ellsworth, 2004; della scrittrice M. Mehran, 2014; della ragazza tedesca deceduta in circostanze poco chiare nella metropolitana di Berlino, 2016.

Ognuno di noi dovrebbe effettuare, *ex ante*, un vero e proprio inventario di tutto quanto possiede, anche nella dimensione tecnologica: stilare una vera e propria “(...) lista che ricostruisca l’insieme dei rapporti digitali (...)”⁸¹ e che aiuti a mettere ordine distinguendo ciò che ha una rilevanza da ciò che, invece, risulta essere privo di ogni valore - sia affettivo che economico -. Tale operazione può rivelarsi importante, se non addirittura fondamentale, per l’individuazione del proprio patrimonio ma soprattutto per evitare che nulla venga trascurato e, di conseguenza, disperso. Inoltre, agevola coloro che saranno chiamati a succedere e che in questo modo troveranno già un elenco ben formato, operazione che altrimenti graverebbe su di loro.

Tuttavia, non è ancora percepita come abbastanza forte l’esigenza di catalogare gli *assets* digitali che si desidera tramandare ai propri eredi, infatti ad individuare un elenco dei prodotti digitali di cui tenere conto in una eventuale ricognizione da effettuare *post mortem* ci ha pensato la dottrina⁸², la quale fa menzione di una serie di beni che, in vita, potrebbero avere avuto un ruolo rilevante per il singolo: dispositivi di memorizzazione, *smartphone*, *computer*, *tablet* sono certamente i più comuni; account personali, che comprendono le caselle di posta elettronica, i profili sui *social network* e quelli che riguardano servizi finanziari e di pagamento, questi ultimi spesso automatizzati e con una frequenza costante; ma anche gli account professionali, dunque che riguardano la vita lavorativa e professionale dell’individuo; infine prodotti digitali, multimediali ed eventuali blog o siti di proprietà del disponente⁸³. Cercando tra le categorie menzionate potrebbe essere più agevole ricostruire la vita digitale del *de cuius*, sebbene sia piuttosto

⁸¹ G. ZICCARDI, *Il libro digitale dei morti. Memoria, lutto, eternità ed oblio nell’era dei social network*, 2017, cit. pag. 111.

⁸² A. D’ARMINIO MONFORTE, *La successione nel patrimonio digitale*, 2019, pag. 91 ss.

⁸³ G. ZICCARDI, *Il libro digitale dei morti, memoria, lutto, eternità e oblio nell’era dei social network*, 2017, cit. pag. 111.

problematico accedervi ⁸⁴ a causa, principalmente, della necessità di conoscere le *password*, chiavi informatiche che ormai vengono impostate anche per azioni svolte innumerevoli volte durante il giorno, come ad esempio effettuare l'accesso al computer oppure sbloccare lo *smartphone*, e che, nonostante la loro rilevanza, non si ritiene debbano essere inventariate e quindi rimangono escluse dall'elenco dei beni che si desidera trasmettere a seguito della propria morte ⁸⁵.

Un altro profilo di cui dovrebbe tener conto chi riordina il proprio patrimonio è quello che riguarda il valore, ed infatti ogni bene, ogni *account*, può avere una rilevanza patrimoniale oppure soltanto affettiva e pertanto sarebbe bene che il disponente precisasse questo aspetto al fine di semplificare il processo di ricognizione di quanto posseduto in vita a favore dei suoi eredi.

Non sempre, però, ci si ravvede della necessità di catalogare ciò che si possiede in forma dematerializzata: mentre dalla *Generazione Y* in poi l'interazione con la rete è ben evidente sin da giovanissimi, le generazioni precedenti faticano a familiarizzare con la tecnologia ed a comprendere i meccanismi ad essa sottesi ⁸⁶, ragion per cui quella percentuale di popolazione che si trova oggi in una fascia d'età più avanzata e prossima alla morte è ostile ad individuare come considerevoli i beni virtuali posseduti in forme diverse da quella materiale e, di riflesso, non si preoccupa di organizzarli adeguatamente per una eventuale trasmissione agli eredi.

⁸⁴ A. D'ARMINIO MONFORTE, op. cit., cit. pag. 98.

⁸⁵ Il tema *password* è piuttosto delicato, quel che è certo è che il possessore della *password* non è possessore del patrimonio e tantomeno è autorizzato ad accedervi solo perché la custodisce. Come si approfondirà, è possibile regolare la trasmissione delle credenziali di accesso utilizzando strumenti tipici del nostro ordinamento, quali ad esempio il testamento ovvero il legato.

⁸⁶ Della 'Gen Y' fanno parte i *millennials*, coloro che sono nati a cavallo tra gli inizi del 1980 e la fine degli anni '90. Ad essi seguono la 'Gen Z', che comprende i nati fino al 2010 e che sono indicati anche con il termine *digitarians*, coniato da R. Apuzzo per indicare la prima tra tutte le generazioni ad essere 'i primi sempre connessi ad internet', e poi la '*Generazione Alpha*' di cui fanno parte i nati negli anni più recenti a noi contemporanei.

Pertanto, in assenza di disposizioni lasciate dal *de cuius* che permettono di avere contezza dei beni e della sorte del patrimonio digitale sarà in balia dell'inventario, il quale sarà fatto dagli eredi cercando di ricostruire nel modo più completo possibile quanto posseduto, acquistato, conservato, archiviato utilizzando il *web* e gli strumenti ad esso riconducibili. Gli aspetti complessi qui sono molteplici: per ragioni di brevità si fa solo cenno a questioni articolate, che meritano di essere trattate in modo approfondito e puntuale rivelandosi di cruciale importanza nel panorama delle soluzioni cui si sta gradualmente approdando pur di tutelare la trasmissione di quella parte di asse ereditario che va a comporsi durante la vita digitale di ognuno.

In primo luogo, il richiamo è alla - già menzionata - distinzione tra i beni che fungono da supporto e quelli in essi contenuti, in quanto i dispositivi fisici - ad esempio uno *smartphone*, un *computer* o una chiavetta *usb* - potrebbero essere destinati a persone diverse rispetto a quelle che possono avanzare pretese sul contenuto di tali supporti di memorizzazione. Particolarmente delicato è, poi, il problema dell'accesso agli *account* del defunto: non tutti sanno che i contratti che spesso gli utenti accettano pur di poter utilizzare servizi in rete e che sono unilateralmente predisposti dai *provider* contengono clausole peculiari riguardo la possibilità - o meno ⁸⁷ - di trasmettere l'*account* a seguito della scomparsa del loro titolare. Alcuni fornitori - uno dei primi a muoversi in questo senso è stato Google - lasciano la possibilità di indicare, ad esempio, dei contatti eredi, oppure di selezionare i dati da trasmettere; ancora, altri ammettono la creazione di pagine commemorative - così fa Facebook - ovvero la disattivazione e conseguente cancellazione del contenuto dell'*account* in caso di inattività prolungata durante un certo arco di tempo.

⁸⁷ Questa è la regola per Apple che non ammette mai, in nessun caso, di trasmettere l'*account* ed il relativo contenuto, in quanto appartenenti esclusivamente al loro titolare e che, pertanto, vengono cancellati alla morte dello stesso.

3. La successione nel patrimonio digitale in presenza di disposizioni mortis causa; il testamento

La completezza del sistema successorio vigente nel nostro ordinamento emerge chiaramente volgendo lo sguardo agli strumenti predisposti per garantire la trasmissione dei propri beni *post mortem*; oltre a dare ai consociati la possibilità di disporre personalmente, il legislatore si premura altresì di non lasciare alcun patrimonio privo di titolarità e, per tale ragione, individua anche quella che viene definita successione *ab intestato*, altrimenti nota come successione legittima - che prevede la vocazione dei c.d. successibili seguendo un ordine che la stessa legge prestabilisce -.

Ciò premesso, è bene tenere a mente che la vocazione legittima altro non è che uno meccanismo suppletivo rispetto alla vocazione testamentaria ed infatti opera solo in assenza di quello che è sicuramente lo strumento di maggior rilevanza, quello cui immediatamente si pensa quando si fa richiamo alle vicende che conseguono alla morte: il testamento. Di esso se ne trova traccia già nel diritto romano e probabilmente proprio per le sue antiche radici oggi nel nostro ordinamento ritroviamo una disciplina che potremmo definire rigida, per richiamare alla mente le formalità ⁸⁸ cui è assoggettato l'atto stesso ai fini della sua validità e conformità ai requisiti imposti dalla legge ⁸⁹; ciononostante il negozio testamentario permette a chi lo redige di soddisfare molteplici esigenze, in quanto il suo contenuto può essere molto vario ⁹⁰. Quanto ai profili contenutistici il testamento può avere un contenuto tanto patrimoniale quanto non patrimoniale, sebbene la non

⁸⁸ In modo specifico si fa riferimento alla caratteristica della formalità, tale per cui il testamento va redatto nelle forme previste dalla legge. Inoltre, è un negozio peculiare perché unilaterale, unipersonale, non recettizio, personalissimo e tipico.

⁸⁹ C. VERDE, *Testamento epistolare e nuove tecnologie*, in *Rivista di diritto privato*, n. 3, anno XXI, 2016, pag. 363 ss.

⁹⁰ Ferma, naturalmente, la regola del rispetto delle norme imperative e della non contrarietà all'ordine pubblico e al buon costume.

patrimonialità delle disposizioni testamentarie in una prima fase abbia fatto insorgere non pochi dubbi in dottrina e giurisprudenza ⁹¹. Tuttavia, le disposizioni potranno essere tanto tipiche, laddove abbiano un contenuto patrimoniale, quanto atipiche, e saranno tali “(...) *le disposizioni del patrimonio digitale che non abbiano rilevanza patrimoniale (...)*” ⁹², come ad esempio scritti personali, corrispondenza, ultime volontà riguardo le proprie spoglie, oppure la donazione dei propri organi...

Dunque, si può accogliere positivamente la possibilità di usare il negozio testamentario quale strumento utile per disporre in modo del tutto valido del proprio patrimonio digitale, ma è al contempo importante ricordare che tale strumento, se applicato in questo contesto specifico, porta con sé delle criticità. In primo luogo, l'esigenza di rivedere il proprio scritto ed aggiornarlo ogni qualvolta vengano modificati dati fondamentali per la propria identificazione *online*, quali *username* e *password* ⁹³; in secondo luogo includere proprio tali dati, che sono quelli più sensibili, nel testamento, significa assoggettarli al regime della pubblicità, una caratteristica propria del negozio in esame che però nell'ipotesi in esame priverebbe, ad esempio, le chiavi di accesso ai servizi ed agli *account* in rete di

⁹¹ La questione è risalente, e ci riporta al tempo in cui vigeva il Codice del 1865, nel quale il legislatore faceva menzione dell'istituto testamentario, che veniva previsto quale strumento con funzione attributivo-patrimoniale e che poteva, pertanto, ricomprendere certamente disposizioni di contenuto non patrimoniale, ma queste non potevano essere l'unico oggetto dell'atto di ultima volontà, pena la validità dello stesso. L'*empasse* riguardo tale problema di natura prevalentemente interpretativa è stato poi superato con l'introduzione del nuovo Codice, quello vigente, sebbene poi l'evoluzione della società abbia presentato nuove e differenti questioni nascenti dalla lettera della norma e dall'interpretazione del quadro generale delineato dal legislatore.

Sul tema, si veda: V. BARBA, *Tipicità, patrimoniali, interessi del testatore*, in *Tradizione e modernità del diritto ereditario nella prassi notarile. Atti dei convegni Roma, Genova, Vicenza*, 2016.

⁹² MAGNANI, A., *Il trasferimento mortis causa del patrimonio digitale*, in *Atti e quaestiones notarili nell'era contemporanea e digitale*, 2020.

⁹³ F. MASTROBERARDINO, *Il patrimonio digitale*, 2019, v. pag. 173.

quella che è, invece, la loro più spiccata caratteristica: la segretezza. E renderle note non comporterebbe unicamente un rischio per le credenziali in quanto tali ma, inoltre, potrebbe minare anche il contenuto dei profili personali del *de cuius*, cui il corretto inserimento delle prime è necessario per poter accedere.

In conclusione, possiamo affermare che, certamente, il testamento, inteso come lo strumento che maggiormente garantisce il rispetto della volontà del testatore, si presta perfettamente ad essere contenitore di disposizioni atipiche, come possono essere quelle che riguardano il patrimonio digitale. Tuttavia, è necessario tener conto di quelli che possono essere i ‘contro’ che vanno a contrapporsi ai molteplici aspetti positivi e che vanno soprattutto a discapito della riservatezza di alcuni contenuti, infatti proprio la trasmissione della *password* rappresenta oggi una delle questioni più complesse e dibattute sul tema della trasmissione dell’eredità digitale⁹⁴.

3.1 (segue): verso il nuovo testamento digitale.

L’espressione *testamento digitale* viene utilizzata per indicare, al contempo, sia le problematiche che derivano dalla trasmissione dei c.d. *digital asset*, sia il negozio di ultima volontà, il “(...) *documento tecnologico redatto mediante l’ausilio di strumenti tecnologici e digitali (...)*”⁹⁵. Ammesso pacificamente che sia possibile disporre, tramite testamento, dei propri averi digitali, ci si domanda allora: è possibile, oggi, considerando i livelli di sviluppo raggiunti dalla tecnologia e l’uso che facciamo quotidianamente degli strumenti informatici, ‘abbandonare’ i supporti di forma classici a favore di nuovi modi di redigere l’atto di ultima volontà? E, se la risposta fosse affermativa, come potremmo adeguatamente renderlo conoscibile successivamente al decesso? Chiaramente qui il focus della questione cambia in quanto non coinvolge più il contenuto atipico di un negozio tipico, bensì la

⁹⁴ A. D’ARMINIO MONFORTE, *L’eredità digitale*, 2017, ebook pubblicato in rete dal sito web *Altalex*.

⁹⁵ A. VESTO, *Successione nel patrimonio digitale e circolazione dei beni online*, 2019, v. pag. 143.

possibilità di avvalersi di un istituto previsto nell'ordinamento ma con una forma diversa; questione, tuttavia, per nulla affrontata, almeno sino ad oggi, a livello internazionale da nessun legislatore, probabilmente per mancanza di audacia più che per incapacità di legiferare sull'argomento ⁹⁶. Un punto di partenza, tuttavia, è rappresentato dal d.lgs 7 marzo 2005, n.82 - anche noto con il nome di *Codice dell'Amministrazione digitale* - e dal d.lgs 2 luglio 2010, n.110, che affermano l'equiparazione tra un atto notarile redatto su un supporto cartaceo e quello redatto su supporto informatico.

I mezzi tecnologici si caratterizzano per essere impersonali, neutri e distanti; tratti che appare difficile, se non impossibile, accostare al negozio testamentario che al contrario è un atto c.d. personalissimo, dunque ciò che ci si auspica di continuare a tutelare anche in forma digitale è proprio l'autenticità del contenuto e la realizzazione dell'intento del testatore, che emergono in modo palese nel testamento analogico, redatto dal suo stesso autore - in caso di un testamento olografo - o comunque da egli sottoscritto - nelle ipotesi di testamento pubblico o segreto -. In realtà, possiamo adattare all'ambito del digitale almeno una forma di testamento, quella del testamento segreto: un esempio in chiave digitale potrebbe essere il video testamento, il cui contenuto rimarrebbe sconosciuto - e protetto - sino al momento della sua apertura, e che garantirebbe comunque l'intervento di un pubblico ufficiale cui si affida la sua custodia. La sottoscrizione si potrebbe apporre “(...) *direttamente sul supporto materiale che contiene il filmato*” ⁹⁷, come la data sarebbe agevolmente rinvenibile guardando lo stesso video registrato. Positivo

⁹⁶ A. D'ARMINIO MONFORTE, *La successione nel patrimonio digitale*, 2019, così sostiene l'Autore a pag. 148 stimolando il lettore a riflettere sulla necessità, giunti a questo punto della rivoluzione tecnologica, di trovare il modo migliore per adeguare il sistema attuale alle novità che coinvolgono anche la realtà socioeconomica, ovvero di creare una nuova dimensione in cui il formalismo di oggi possa evolversi e stare al passo con i tempi.

⁹⁷ A. VESTO, *Successione nel patrimonio digitale e circolazione dei beni online*, 2019, pag. 151 ss

l'aspetto del filmato, grazie al quale si può chiaramente valutare la vera volontà del testatore.

3.2 L'esecutore testamentario e la condivisione con persona di fiducia

L'esecutore testamentario viene individuato dal testatore ed è, per lui, persona di fiducia, cui affida l'esecuzione delle sue ultime volontà - siano queste disposizioni di carattere patrimoniale oppure no -. È una figura tipica del nostro ordinamento disciplinata nel c.c. agli articoli 700 ss., spesso individuata nel testamento ovvero in un atto che soddisfi i medesimi requisiti formali e sostanziali di quest'ultimo, e possiamo qualificarla come strumentale rispetto ai compiti che viene chiamata ad assolvere: dovrà, infatti, adempiere le varie “(...) *obbligazioni, legati e oneri, provvedendo alla materiale consegna dei legati e compiendo le modalità operative di esecuzione dell'incarico*”⁹⁸, dunque rispetto al tema in esame potrebbe essere colui che - già da tempo - è il custode delle credenziali di accesso ai portali informatici e che viene incaricato, per il tempo in cui il soggetto avrà cessato di vivere, di trasmetterle alle persone individuate dal *de cuius*, oppure di occuparsene direttamente in prima persona.

Gli elementi propri della figura dell'esecutore testamentario rivelano la sua adeguatezza ad essere utilizzata anche per trasmettere il patrimonio digitale - taluno, addirittura, lo ritiene il più adatto tra gli istituti tipici del nostro ordinamento⁹⁹-; è bene, però, mettere in luce anche gli aspetti critici, ricordando in modo specifico che la necessità di accettare l'incarico - ma soprattutto la possibilità di rinunciare senza il bisogno di giustificare la propria scelta - espone i desideri del *de cuius* al rischio di non essere mai più realizzati.

Chiaramente, ognuno è libero di non affidarsi ad un professionista nella compilazione della scheda testamentaria ed individuare una persona di fiducia con

⁹⁸ A. MAGNANI, *L'eredità digitale*, in *Notariato n. 5/2014*, cit. pag. 532.

⁹⁹ A. D'ARMINIO MONFORTE, *La successione nel patrimonio digitale*, 2019, pag. 139.

la quale condividere - spesso, già in vita - le credenziali per l'accesso *online* affinché in seguito alla scomparsa del loro titolare le trasmetta alle persone dallo stesso individuate oppure esegua la volontà del *de cuius* precedentemente espressa. Condividere con una persona di fiducia i propri dati e chiavi di accesso a servizi in rete o a dispositivi tecnologici è certamente una scelta molto semplice ed immediata dal punto di vista pratico, che ognuno di noi può fare in completa autonomia e libertà; ciò a cui spesso non si presta attenzione è la reale affidabilità della persona scelta, la sua capacità di mantenere fede a quanto concordato ed eseguire scrupolosamente il volere del *de cuius*, che altrimenti potrebbe rimanere ineseguito, comportando una serie di conseguenze più o meno problematiche.

3.3 Il legato di password

Tra le questioni più delicate in tema di successione nel patrimonio digitale vi è quella che riguarda la possibilità di accedere ai beni che lo compongono, i quali spesso sono archiviati in rete oppure su dispositivi tecnologici: in entrambi i casi, comunque, è richiesto l'inserimento delle credenziali corrette per accedervi e disporne, le c.d. *password*, che sono al contempo sia la chiave necessaria per fruire dei contenuti del *server* o del dispositivo su cui i beni sono stati archiviati - ad esempio, uno *smartphone*, un *computer*... - sia strumento di autenticazione, garante che l'identità dell'utente che effettua l'operazione nel *web* corrisponda al legittimo titolare. Chi pianifica la propria successione può desiderare di trasferire *mortis causa* tali parole di accesso a soggetti terzi, affinché i propri averi vengano resi fruibili o addirittura sopravvivano, in seguito al suo decesso, scampando al destino che spesso viene loro riservato dagli stessi *provider* che mettono a disposizione lo spazio informatico e che, in caso di scomparsa di un utente, trascorso un certo arco di tempo, non possono far altro che procedere all'eliminazione del contenuto relativo ad un *account* inattivo.

Lo strumento tipico del nostro ordinamento che può essere utile in tal caso è il legato. Comunemente, con legato si individua “(...) un lascito, un ricordo, un qualcosa che il testatore lascia solo ed esclusivamente al legatario, un dono postumo ... che mira direttamente a toccare il beneficiario, il quale potrà ricevere un arricchimento sia emotivo che materiale”¹⁰⁰, ed applicandolo all’ambito in esame si avrà, in fase di compilazione della scheda testamentaria, l’individuazione di un legatario che, entrando in possesso delle *password* oggetto della disposizione, diverrà il titolare dei diritti relativi ai beni che le stesse *password* proteggono¹⁰¹. Con questo strumento è possibile trasferire diritti con un contenuto esclusivamente patrimoniale¹⁰² ed è un contenuto che viene definito complesso: si distinguono, infatti, da un lato un oggetto immediato, la *password*, e dall’altro un oggetto mediato, il diritto che il testatore vuole trasmettere al legatario rendendogli nota la chiave di accesso. Anche in tal caso, però, essendo lo strumento del legato necessariamente contenuto in un testamento, il problema che emerge immediatamente è quello della pubblicità, la quale vanificherebbe il carattere della segretezza delle chiavi, che allora devono essere consegnate con una modalità differente. Il profilo della segretezza rende ancora più evidente come il bene trasferito tramite il legato non sia la *password* in sé, che invece è il mezzo necessario per accedere al contenuto archiviato - *online* oppure *offline* - e che deve essere protetto da possibili terzi non destinatari del lascito testamentario. Una possibile soluzione a tale problema potrebbe essere quella di scegliere di custodire

¹⁰⁰ L.DI LORENZO, *I legati a contenuto tipico e atipico nella prassi notarile*, 2015, cit. pag. 1

¹⁰¹ A. VESTO, *Successione digitale e circolazione dei beni online*, 2020, v. pag. 171 ss

¹⁰² La patrimonialità del contenuto è l’elemento che distingue il *legato di password* dal *mandato post mortem exequendum*: ogni qualvolta il bene protetto dalla *password* oggetto di trasferimento sia suscettibile di valutazione economica, allora si avrà un legato, in caso contrario sarà un mero atto *post mortem*. Un esempio: trasmettere attraverso il legato le credenziali per accedere al proprio conto corrente *online* è a tutti gli effetti un modo per trasferire il contenuto del conto stesso.

le *password* scritte in un plico sigillato poi conservato in un luogo sicuro oppure affidato ad una persona di fiducia.

3.4 Il mandato post mortem exequendum

Il contratto di mandato è un contratto bilaterale ed *inter vivos*, tramite il quale il mandante conferisce al mandatario un determinato incarico ¹⁰³; rispetto al tema di cui si tratta, l'incarico conferito al mandatario potrà consistere nel compiere determinati atti, trasmettere le credenziali di accesso ad un determinato soggetto e, in generale, realizzare le ultime volontà del mandante.

La peculiarità del mandato *post mortem exequendum* sta proprio nella configurazione dell'elemento morte che, mentre di regola costituisce motivo di estinzione del mandato stesso, qui, in via eccezionale, diventa condizione sospensiva al verificarsi della quale il contratto produce gli effetti concordati tra le parti ¹⁰⁴.

L'oggetto del mandato *post mortem exequendum* ha sempre un contenuto non patrimoniale, concretizzandosi piuttosto in una serie di incarichi gestori, atti materiali o giuridici da porre in essere dopo la morte del mandante ¹⁰⁵. Un intenso dibattito è sorto, da qualche tempo, in merito alla validità del mandato *post mortem exequendum*, il quale perderebbe il carattere della bilateralità proprio nel momento del decesso del mandante e, di conseguenza, la proposta contenuta nel testamento andrebbe incontro a decadenza ¹⁰⁶; in realtà, si conferma quanto già detto, cioè che l'evento morte non ha un'efficacia estintiva del mandato, ma è piuttosto inteso

¹⁰³ Art 1703 c.c., con il mandato "(...) una parte si impegna a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra".

¹⁰⁴ A. D'ARMINIO MONFORTE, *La successione nel patrimonio digitale*, 2019, pag. 126

¹⁰⁵ Cfr.: A. VESTO, *Successione digitale e circolazione dei beni online*, 2019, v. pag. 184 e F. CORONA, *La tutela del patrimonio digitale oltre la vita*, in *Nomos*, n.1/2022, v. pag. 21

¹⁰⁶ A. D'ARMINIO MONFORTE, *La successione nel patrimonio digitale*, 2019, v. pag. 20

come termine alla cui scadenza gli effetti favorevoli al beneficiario si consolidano¹⁰⁷.

La giurisprudenza ha poi individuato altre due forme di mandato, distinte da quello *post mortem exequendum*¹⁰⁸: da un lato abbiamo il mandato *mortis causa*, il quale viene conferito per testamento ed ha contenuto per lo più dispositivo: lo scopo perseguito è quello di attribuire - al mandatario o a terzi - uno o più beni successivamente la morte. D'altro lato vi è il mandato *post mortem 'in senso stretto'*, che da' incarico a terzi di svolgere una certa attività giuridica.¹⁰⁹.

Tra tutti, è proprio questo lo strumento che risulta essere il più adatto al trasferimento di dati così importanti e sensibili, in quanto si riuscirebbe a garantire l'aspetto della segretezza delle credenziali, che sarebbero conosciute soltanto dal mandatario¹¹⁰. L'unico limite posto dalla legge riguarda l'impossibilità di far conseguire alla persona incaricata un arricchimento patrimoniale ulteriore - infatti, avrà già ricevuto la sua ricompensa dal *de cuius*, ancora in vita, nel momento in cui ha accettato l'incarico tramite conclusione del negozio di mandato -; inoltre va tenuto a mente che la trasmissione di un bene di natura patrimoniale violerebbe il

¹⁰⁷ In tal senso, S. STEFANELLI, *Destinazione post mortem dei diritti sui propri dati personali*, *MediaLws - Rivista di Diritto dei Media*, n. 1/2019, pag. 143; si veda anche A. VESTO, *Successione digitale e circolazione dei beni online*, pag. 184 e pag. 189 dove si spiega che il mandato post mortem "(...) è reputato invalido ove miri al compimento di atti importanti 'attribuzione di diritti patrimoniali successori (...)'".

¹⁰⁸ A. VESTO, *Successione digitale e circolazione dei beni online*, 2019, v. pag. 186 ss.

¹⁰⁹ Cfr.: A. D'ARMINIO MONFORTE, *La successione nel patrimonio digitale*, 2019, v. pag. 126; A. VESTO, *Successione digitale e circolazione dei beni online*, 2019, v. pag. 187

¹¹⁰ F. CORONA, *La tutela del patrimonio digitale oltre la vita*, in *Nomos, Le attualità del diritto*, n. 1/2020, v. pag. 22

divieto di patti successori ¹¹¹ e, di conseguenza, renderebbe nullo l'accordo concluso tra le parti ¹¹².

4. Gli strumenti offerti dai provider quali soluzioni alternative per pianificare la successione

Oltre alla possibilità di adattare istituti tipici del nostro ordinamento, si sono sviluppati anche soluzioni alternative, per lo più *online*, che permettono di gestire con facilità il proprio patrimonio digitale, archivarlo, inventariarlo e trasmetterlo.

Prima di tutto, è bene menzionare i regolamenti di alcune delle piattaforme più diffuse ed utilizzate.

Facebook, ad esempio, permette di scegliere un contatto erede, che avrà il compito di gestire l'account del defunto, il quale verrà reso commemorativo ma, tuttavia, non potrà accedere a tutto ciò che attiene alla riservatezza e in generale alla persona del defunto - ad esempio non potrà leggere i messaggi scambiati con altri utenti né tantomeno inviarne altri; non potrà pubblicare nuovi *post* come fosse il titolare dell'*account* né modificare o eliminare quelli dallo stesso precedentemente condivisi-. Una questione di non poco conto attorno alla figura del contatto erede sorge quando si cerca di inquadrarla giuridicamente; secondo alcuni il contatto erede può essere accostato all'esecutore testamentario, ma in realtà un profilo di incertezza emerge guardando alla validità della nomina dell'esecutore, che deve avvenire tramite testamento, essendo invece invalida la medesima quando avviene sottoscrivendo una clausola predisposta dal *provider* nel contratto con cui vengono offerti dei servizi all'utente. Inoltre l'esecutore testamentario non è vincolato alla nomina ricevuta, dunque l'esecuzione delle volontà affidategli dal *de cuius* è subordinata ad una precedente accettazione da parte del designato.

¹¹¹ *Ex art. 458, c.c.*

¹¹² A. D'ARMINIO MONFORTE, *La successione nel patrimonio digitale*, 2019, v. pag. 20

Altri, invece, hanno ritenuto possibile inquadrare il contatto erede come il mandatario di un mandato *post mortem exequendum*, anche in tal caso con non poche questioni irrisolte, prima su tutte quella che, in ossequio al divieto dei patti successori vigente nel nostro ordinamento, richiede che il contenuto di tutti quegli accordi la cui esecuzione è differita rispetto al momento della stipulazione sia di tipo non patrimoniale - pena la loro nullità - ¹¹³.

In alternativa, il titolare del profilo potrà scegliere che, una volta comunicata al *provider* la morte, l'*account* venga cancellato e con esso tutto il suo contenuto - foto, conversazioni, ecc. -.

Instagram invece permette di rendere l'*account* commemorativo, senza possibilità di accedervi e di modificarne il contenuto, che quindi rimarrà sempre protetto ed inaccessibile a terzi.

Twitter esplicita nel regolamento la politica adottata per la tutela del defunto e dei suoi cari e specifica che, qualora la condivisione di immagini o di *post* riconducibili ad una persona scomparsa possa urtare la loro sensibilità, il *provider* potrà chiederne la rimozione immediata.

Questi sono soltanto alcuni dei social più utilizzati, i quali predispongono delle clausole che - spesso senza saperlo - accettiamo iscrivendoci alla relativa piattaforma.

Ma la vera novità riguarda veri e propri servizi in rete che aiutano a predisporre la propria successione anche in ambito digitale: in Italia sono le piattaforme *E-Memory* ed *E-Legacy* le quali permettono, la prima, di archiviare e depositare i propri beni digitali, la seconda di creare e sottoscrivere, sfruttando il sistema di autenticazione e firma digitale, veri e propri mandati *post mortem exequendum* per disporre la trasmissione o la cancellazione di quanto posseduto in forma smaterializzata. Particolarmente interessante è il sistema su cui si basa *E-Legacy*,

¹¹³ S. CICI, *Il fenomeno dei big data: criticità nella successione del patrimonio dematerializzato*, in *Civitas et Lex*, n. 2(38), 2023.

che garantisce un'identificazione rafforzata da vari passaggi, ognuno dei quali chiede l'inserimento di codici temporanei inviati via *mail*, *password* o la registrazione di video o foto del sottoscrittore, così da autenticarne la provenienza e tutelare il patrimonio e la relativa trasmissione.

Anche a livello europeo e internazionale vi sono piattaforme simili, sintomo del bisogno, sempre più forte, di colmare una - importante - lacuna legislativa, in un'epoca in cui il patrimonio diventa sempre più frequentemente smaterializzato e, di conseguenza, richiede strumenti che permettano di disporne in modo intuitivo, semplice e senza ricorrere a professionisti ma comodamente dai propri *device*.

4.1 (segue) la trasmissione dell'eredità digitale tra beni patrimoniali e posizioni contrattuali. Questioni preliminari e problemi aperti; il decalogo del CNN.

Quello di *eredità digitale* è un concetto tanto recente quanto ricco di sfaccettature che infatti non richiama, come si potrebbe a primo sguardo pensare, ad una particolare *species* di eredità, bensì introduce le due facce della medesima questione: “(...) *i problemi posti, al diritto delle successioni, dalle tecnologie attraverso cui oggi si crea e circola la ricchezza, da un lato; si costruisce e sviluppa l'identità della persona, dall'altro.* (...) ¹¹⁴”.

Il primo profilo pone una serie di dubbi, principalmente rispetto al concetto di bene così come viene introdotto dalle norme del Codice Civile e su come - e se - questo possa assumersi anche a definizione di quelli che sono beni nel mondo digitale ed in modo peculiare se possano annoverarsi in questa categoria anche le posizioni contrattuali originate da rapporti stipulati in rete; il secondo profilo invece coinvolge la digitalizzazione degli individui, il cui alter ego entra in un mondo virtuale che è privo della dimensione temporale, pertanto ha la capacità di

¹¹⁴ V. CONFORTINI, *Eredità digitale (appunti per uno studio)*, in *Rivista di Diritto Civile*, 6/2021, cit. pag. 1187.

memorizzare ogni singolo dato per l'eternità e di sopravvivere al cessare della vita terrena.

Pertanto, il patrimonio digitale si compone di *virtual goods*, e tra questi si annoverano anche le posizioni contrattuali nascenti da rapporti sorti in rete: il riferimento è al c.d. *account*, inteso come la relazione contrattuale che sorge tra l'utente e il *provider*, il fornitore del servizio in rete, relazione in forza della quale il primo usufruisce di quanto messo a disposizione dal secondo nel mondo virtuale¹¹⁵.

In generale, la successione in una posizione contrattuale avviene automaticamente, con la mera accettazione dell'eredità da parte dell'erede, il quale inoltre rimane vincolato al contratto medesimo - che infatti, nella maggior parte dei casi, non cessa automaticamente a seguito dell'evento morte ma, piuttosto, richiede una volontà in capo agli eredi di recedere -. Invece, per quanto riguarda la trasmissione delle posizioni esistenti nel *web*, la questione appare più delicata e fa sorgere non pochi dubbi; molte delle stesse sono infatti riferibili ad *account* e profili in rete in cui sono racchiusi dati personali e informazioni sensibili, il cui accesso è subordinato alla conoscenza delle credenziali - *password* e *username* - che, se non espressamente trasmesse dal *de cuius*, evidentemente mettono in luce un desiderio del defunto stesso di impedire ai propri eredi di mettere mano al contenuto di quanto custodito in internet.

L'intrasmissibilità del rapporto contrattuale si deduce anche da tutta quella serie di clausole, unilateralmente predisposte dal *provider* - e, naturalmente, accettate dall'utente -, le quali danno origine ad un duplice impedimento per gli eredi: accedere ai dati del *de cuius*, in ragione della tutela della riservatezza, e subentrare nel contratto, assumendo che il rapporto nascente dallo stesso abbia natura *intuitu*

¹¹⁵ A. D'ARMINIO MONFORTE, *Eredità digitale: i beni digitali e gli account nella società dell'informazione*, pt. 1, dal web www.networklex.it

personae ¹¹⁶ - assunzione, però, contestabile, e dunque poco convincente, prima constatando la presenza di elementi sia patrimoniali che extrapatrimoniali, e poi notando come tali contratti, da cui originano gli *account* digitali, vengano proposti dalle stesse piattaforme che offrono il servizio ad una platea di utenti parecchio ampia e dunque, per tale ragione, rientrano in quella contrattazione detta di massa, che per ovvie motivazioni non personalizza affatto le clausole contrattuali essendo queste, piuttosto, predisposte unilateralmente dal *provider* ¹¹⁷ -.

Un importante intervento da parte del legislatore ha introdotto l'art. 2terdecies nel testo del Nuovo Codice della Privacy: per cercare di colmare il vuoto normativo e di regolare in modo univoco le questioni in esame, la norma prevede che taluni diritti ¹¹⁸, la cui titolarità apparteneva al soggetto ormai defunto, possano essere esercitati da chi vanta “ (...) *un interesse proprio, agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione*” ¹¹⁹. Tra questi, è compreso il diritto all'accesso ai dati personali che, in ogni caso, non può essere esercitato da terzi se il titolare ha dichiarato espressamente al titolare del trattamento una volontà in tal senso, garantendosi così una effettiva inaccessibilità al proprio mondo digitale, pur sempre senza incidere con pregiudizio nei confronti di quei soggetti individuali come successori ossia coloro che, a seguito della morte del soggetto, possono vantare diritti sul patrimonio del *de cuius* ¹²⁰.

¹¹⁶ A. MANIACI, A. D'ARMINIO MONFORTE, “Eredità digitale” e accesso ai dati personali del defunto, in *Diritto di Internet*, n. 3, 2022, pag. 561 ss.

¹¹⁷ A. VIGNOTTO, *La successione digitale alla luce delle prime pronunce giurisprudenziali italiane*, in *Famiglia e Diritto*, n. 7/2022, pag. 713 ss.

¹¹⁸ La norma fa riferimento ai diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR.

¹¹⁹ Art. 2terdecies, *Codice della Privacy*.

¹²⁰ F. DE FRANCESCO, *La successione mortis causa nei rapporti contrattuali: spunti interpretativi sull'art. 2terdecies Codice Privacy e sull'eredità digitale*, in *Contratto e Impresa*, vol. 38, n. 2, 2022, pag. 640 ss.

Ancor prima del legislatore europeo, in Italia, della questione eredità digitale si sono occupati i notai: è certamente questa la categoria di professionisti che entra maggiormente - e più frequentemente - in contatto con i risvolti pratici di questo tema che per certi versi appare, ancora oggi, piuttosto isolato rispetto al sistema successorio generale.

Così, nel 2012 il Consiglio Nazionale del Notariato si è premurato di redigere un decalogo ¹²¹con l'intento di tracciare una linea guida unitaria, utile al notaio inteso non soltanto quale operatore tecnico del settore, ma altresì visto come quel professionista cui il cittadino si rivolge per ricevere suggerimenti in merito alla gestione e disposizione del proprio patrimonio. A prima lettura le dieci, semplici, regole risuonano come dei consigli quasi scontati e banali; in realtà, offrono ottimi spunti per riflettere anticipatamente - ed adeguatamente - rispetto a quanto potrebbe avvenire *post mortem* e perciò invitano a predisporre il futuro dei propri averi, senza sottovalutare la rilevanza di tutte quelle tracce che vengono lasciate in rete e sui dispositivi di cui ci si serve per accedervi. L'elemento comune alle dieci regole è proprio il fattore tempo: è importante scegliere con un certo anticipo, sia le persone di fiducia cui affidare ovvero trasmettere le proprie credenziali di accesso a portali *web* di una certa rilevanza - ad esempio, quello bancario da cui si gestisce il proprio conto corrente - sia, eventualmente, siti reperibili in rete che offrono un servizio di custodia e recapito delle stesse, in seguito al decesso.

Dunque, seppur stilato in modo molto sintetico e con un linguaggio altrettanto semplice, il decalogo notarile efficacemente raggiunge il suo scopo: quello di aprire - e non soltanto ai notai - una finestra attraverso cui affacciarsi sul mondo digitale, una dimensione in cui ogni utente proietta il proprio alter ego e fruisce dei servizi proposti, e nella quale si forma un vero patrimonio che, occorso poi l'evento morte, farà parte a tutti gli effetti dell'eredità da trasmettere ai propri cari.

¹²¹ Il decalogo è reperibile *online*, sul sito ufficiale del CNN <https://notariato.it/it/notariato/identita-ed-eredita-digitale/>

5. Le coordinate normative: il GDPR e il Nuovo Codice della Privacy

Nel nostro ordinamento manca del tutto una normativa dedicata all'eredità digitale; tuttavia, l'ordinamento interno si è adeguato alle disposizioni europee in materia di protezione dei dati personali, dettate dal GDPR. Il Regolamento, come espressamente previsto dallo stesso, non è applicabile a soggetti defunti; invero, viene rimessa agli stati membri l'adozione di norme interne volte a disciplinare la protezione, la trasmissione e l'acquisizione da parte di terzi di dati ed informazioni riferibili a soggetti deceduti.

Un importante intervento da parte del legislatore ha introdotto, con d.lgs 101/2028, l'art. 2terdecies nel testo del Nuovo Codice della Privacy: per cercare di colmare il vuoto normativo e di regolare in modo univoco le questioni in esame, la norma prevede che taluni diritti ¹²², la cui titolarità apparteneva al soggetto ormai defunto, possano essere esercitati da chi vanta “ (...) *un interesse proprio, agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione*” ¹²³. Tra questi, è compreso il diritto all'accesso ai dati personali che, in ogni caso, non può essere esercitato da terzi se il titolare ha dichiarato espressamente al titolare del trattamento una volontà in tal senso, garantendosi così una effettiva inaccessibilità al proprio mondo digitale, pur sempre senza incidere con pregiudizio nei confronti di quei soggetti individuali come successori ossia coloro che, a seguito della morte del soggetto, possono vantare diritti sul patrimonio del *de cuius* ¹²⁴.

Dunque, viene posto un importante principio, in base al quale si accorda una duplice tutela: da un lato, a favore di soggetti terzi che vantino un interesse proprio

¹²² La norma fa riferimento ai diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR.

¹²³ Art. 2terdecies, Codice della Privacy.

¹²⁴ F. DE FRANCESCO, *La successione mortis causa nei rapporti contrattuali: spunti interpretativi sull'art. 2terdecies Codice Privacy e sull'eredità digitale*, in *Contratto e Impresa*, vol. 38, n. 2, 2022, pag. 640 ss.

o ragioni familiari meritevoli di tutela, ovvero che agiscano a tutela dell'interessato, è garantita la possibilità di esercitare i diritti, riferibili al soggetto scomparso, relativamente ai dati e alle informazioni personali - rientrando, tra queste, anche quelle memorizzate in rete e archiviate negli appositi *cloud* in rete -. D'altro lato, si accorda al titolare di tali diritti di esprimere la propria volontà affinché venga limitata la possibilità di tale categoria di soggetti di esercitare i summenzionati diritti.

Grazie alla portata di tale norma gli episodi - seppur rari, fino ad ora - giunti all'attenzione delle Corti - italiane, ma anche europee - si sono conclusi sempre con un notevole favore verso i familiari del defunto che richiedevano la condanna del *provider* fornitore del servizio di conservazione dell'eredità digitale dello scomparso, cui è stata concessa la facoltà di conoscere il contenuto di *account* contenenti immagini, memorie personali e corrispondenza ¹²⁵.

¹²⁵ L'argomento viene approfondito in seguito, al Cap. IV, par. 6.1.

CAPITOLO IV

MINORI IN RETE: TUTELA, PATRIMONIO DIGITALE, PROFILI SUCCESSORI

1. Minori in rete: breve introduzione. Pericoli, tutele e diritti. - 2. Il diritto alla riservatezza ed il diritto all'oblio del minore in internet. - 3. Soggetti minori di età: dati personali, consensi e dimensione digitale. - 3.1 (segue): i minori come 'parte contrattuale'. Gli acquisti online. - 4. Brevi cenni: minorenni e successione. Il patrimonio del minore. - 4.1 (segue) L'eredità digitale del minore. - 5. La successione nel patrimonio digitale del minore: introduzione ad una questione aperta, tra diritto alla riservatezza e diritto all'accesso. - 5.1 (segue): le recenti decisioni con applicazione dell'art. 2terdecies. - 5.2 l'art. 2quinqüies

1. Minori in rete: breve introduzione. Pericoli, tutele e diritti.

La rete è senza dubbio uno degli strumenti contemporanei più diffusi e permette ai suoi fruitori non solo di mantenere contatti, sociali, personali o lavorativi che siano e, dunque, in generale, di comunicare con gli altri, ma funge altresì da valido mezzo per svolgere ricerche, svagarsi e, non da ultimo, acquistare beni di vario genere. Potremmo definirla effettivamente una 'finestra sul mondo' grazie alla

quale si accorciano notevolmente le distanze e si avvicinano tra loro luoghi, persone, culture che nella realtà sono molto distanti, favorendone così l'interazione.

Di questo aspetto un esempio a noi contemporaneo è il ruolo - importantissimo - svolto da internet durante la pandemia da Covid-19: grazie ad esso, e a tutti i *device* da cui è possibile accedervi, le informazioni sono circolate in tempo reale, le persone hanno potuto mantenere un contatto, seppur virtuale, con i propri affetti ed è stato possibile anche per chi si trovava in condizioni particolari l'acquisto di beni di prima necessità e non solo. Il settore lavoro ha trovato nuove modalità di svolgimento, che tutt'oggi sono sfruttate per venire incontro alle esigenze dei lavoratori e delle lavoratrici - si tratta dello *Smart working*. Infine, anche l'ambito educativo-didattico ha tratto i propri benefici: l'insegnamento ha potuto svolgersi regolarmente grazie alla modalità 'a distanza', la c.d. *D.a.d.*, il cui utilizzo è stato sperimentale ma certamente la sua buona riuscita è stata in parte dovuta alla presenza di una comunità di c.d. *nativi digitali*, l'attuale generazione di giovanissimi capaci di utilizzare i dispositivi tecnologici al meglio delle loro potenzialità. Tuttavia, dall'utilizzo del *web* non si traggono soltanto vantaggi e molteplici sono i *contro*, tra i quali è bene menzionare subito quanto si evince in modo molto chiaro da uno studio condotto dal MOIGE ¹²⁶: “*Da quando è scoppiata l'emergenza pandemica, escluso l'impegno per la Dad, il tempo trascorso da bambini e adolescenti davanti ai device tecnologici è aumentato del 67% (...)*” ¹²⁷.

Il dato che emerge è preoccupante: un aumento decisamente significativo delle ore trascorse davanti allo schermo che ha delle conseguenze importanti non esclusivamente da un punto di vista sociale e psicologico - aspetti di cui non si tratterà ivi, per ragioni ovvie - ma anche riguardo al rischio, che cresce parallelamente, di incorrere nei tanti pericoli celati dal *web*. Il mondo di internet è

¹²⁶ MOIGE, acronimo di Movimento Italiano Genitori.

¹²⁷ Dal sito *web Il Sole 24 ore*, 4 febbraio 2022. <https://www.ilsole24ore.com/art/covid-aumentato-67percento-tempo-trascorso-ragazzi-a-computer-e-cellulari-AEB9mDCB>

uno scenario sicuramente seducente per la maggioranza degli internauti, grandi e piccini, ed oggi, sempre di più, la diffusione dei *social network* e di varie piattaforme di aggregazione digitale ha reso estremamente semplice trovare occasioni di visibilità e guadagno tramite la mera condivisione di contenuti digitali - siano questi video, foto, o addirittura sponsorizzazioni di *brand* e di merce di vario genere -.

In crescita esponenziale non vi è unicamente il tempo trascorso a contatto con la tecnologia, ma altresì il numero di coloro che hanno accesso alla rete: tale dato per taluni aspetti è assolutamente positivo, per esempio se si cerca di procedere nella direzione di colmare il *gap* generato dal fenomeno che individuiamo sotto il nome di *digital divide*, quel fenomeno in base al quale vi è un notevole divario - un *gap* appunto - tra chi ha accesso ad internet e chi invece si vede negata questa possibilità, trovandosi così escluso dal mondo digitale e da tutti i benefici che esso porta con sé'. Le ragioni da cui origina l'esclusione possono essere le più varie, e frequentemente essa è causata da fattori di tipo economico e sociale, ma anche la provenienza geografica o l'appartenenza a differenti gruppi etnici incidono in modo significativo. Quello che è certo è che la conseguenza principale di tale disparità origina una vera e propria "*segregazione sociale*" ¹²⁸.

In secondo luogo, tra gli utenti che fruiscono del *web* aumenta in modo notevole anche la percentuale di soggetti minori di età che accedono autonomamente ai servizi ad esso collegati; questo accade sicuramente grazie alla complicità di vari

¹²⁸ E. ANDREOLA, *Minori ed incapaci in internet*, cit. pag. 109. Proseguendo nella trattazione, l'autrice specifica che tale divario, in particolare nei paesi avanzati, si sposta su un livello secondario, riguardando piuttosto chi ha competenze informatiche lacunose ovvero chi, per ragioni di età, malattia o mancanza di competenze, risulti essere un soggetto debole e, così, un *escluso digitale*. Questa è la c.d. *disabilità informatica*, che porta con sé un uso né del tutto corretto né cosciente degli strumenti digitali, ed è così che originano talune problematiche riguardanti l'imputabilità di un eventuale illecito civile, nascente dai negozi conclusi in rete.

Sul tema si veda anche <https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/il-digital-divide-culturale-e-una-nuova-discriminazione-sociale/>

fattori, primo tra tutti la capacità delle nuove generazioni di approcciarsi ai dispositivi tecnologici che, ormai, sono parte integrante della nostra quotidianità. Tale aspetto ha reso necessario, nel tempo, pensare - e poi, man mano, ripensare, perfezionare e adeguare agli sviluppi ed ai progressi - un modello di tutela che permettesse di proteggere in modo più specifico questa categoria di utenti, che rientra certamente tra quelle più vulnerabili.

A tal proposito, un primordiale nucleo di protezione è stato approntato dalle Nazioni Unite: nella Risoluzione del Consiglio per i diritti umani del 2012 si specifica che le tutele devono assicurare, anche in rete, la protezione di tutte quelle prerogative che *offline*, ossia nella vita ‘vera’, vengono garantite ad ogni individuo. Nello specifico, poi, e sempre nello stesso anno, il Parlamento Europeo ha invocato un vero e proprio diritto alla cittadinanza digitale, alla cui formazione contribuisce sensibilmente la presenza capillare della tecnologia in ogni ambito della vita quotidiana e che deve essere garantita in modo particolare ai minori, categoria per la quale, inoltre, l’accesso alla rete si rivela uno strumento imprescindibile per lo sviluppo sia individuale sia sociale ¹²⁹.

Per quanto riguarda specificamente il nostro ordinamento, manca un generico riferimento costituzionale tipico a quella che altri ordinamenti individuano come

¹²⁹ E. ANDREOLA, *Minori ed incapaci in internet*, pag. 107 ss.

libertà informatica ¹³⁰; in verità, non sono mancati alcuni interventi ¹³¹ ed è certamente noto ai più il recente provvedimento di AGCOM in materia di tutela dei minori in rete, con cui viene reintrodotta uno strumento di protezione già precedentemente diffuso, il c.d. *parental control* ¹³², evolutosi poi - a fine novembre 2023 - in un più sofisticato sistema di controllo che nello specifico permette di gestire le SIM card utilizzate per navigare in rete tramite dispositivi mobili ed è basato su un vero e proprio blocco posto dai gestori stessi, relativamente ad alcuni particolari contenuti, quando la navigazione è effettuata da un minore di anni 18. Unica condizione per beneficiare di tale blocco: che la SIM da cui si accede alla rete sia intestata proprio all'utente minorenni.

E ancora: il legislatore italiano ha previsto, nel Codice della Privacy, che l'età minima per esprimere validamente un consenso digitale sia fissata al compimento di anni 14; in linea con queste disposizioni anche i *social network* accordano a soggetti che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età la possibilità di aprire degli *account* personali e di gestirli in autonomia, senza la supervisione di un adulto.

¹³⁰ Risale al 2018 una proposta di modifica della carta costituzionale, con cui i senatori D'Ippolito e Liuzzi si sono fatti portavoce a favore dell'introduzione di un art. 34 bis, il cui testo viene così abbozzato: "*Tutti hanno eguale diritto di accedere alla rete internet, in modo neutrale, in condizioni di parità e con modalità tecnologicamente adeguate. La Repubblica promuove le condizioni che rendono effettivo l'accesso alla rete internet, come luogo ove si svolge la personalità umana, si esercitano i diritti e si adempiono i doveri di solidarietà politica, economica e sociale*". Dunque, l'idea è quella di affermare in modo definitivo l'esistenza di internet come un luogo ove si esprimono e si sviluppano le varie personalità individuali, e così renderlo un centro sicuro ove i diritti trovano adeguata tutela.

<http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1136.18PDL0046140.pdf>

¹³¹ Tutti i provvedimenti adottati dal legislatore italiano seguono le linee imposte a livello europeo, e al riguardo di particolare rilevanza è il GDPR, *General Data Protection Regulation*, adottato nel 2016 e vigente dal 2018, che costituisce a tutti gli effetti la base su cui si sviluppano tutti i regolamenti in materia di privacy e protezione dei dati nell'UE.

¹³² Introdotto lo scorso anno, con la delibera AGCOM n. 16/22 Cons. del 4 febbraio 2022.

2. Il diritto alla privacy e alla riservatezza dei minori in internet

Molte di tutte le norme sopra citate sono state pensate principalmente per scampare ai ‘grandi’ pericoli della rete, ossia a quelli più evidenti quando si pensa ai tranelli del *World Wide Web*: *cyberbullismo*, adescamento di minori - in particolare per attrarli in sfide in rete che spesso conducono ad un esito tragico -, *cyber* reati a sfondo sessuale, e molte altre ipotesi simili dalle quali, senza nessun dubbio, originano fenomeni parecchio gravi che devono essere arginati il più possibile ma che, purtroppo, non esauriscono il panorama dei rischi in cui si incorre navigando nell’internet.

Infatti, tra i rischi più rilevanti e forse meno palesi vi è proprio quel pericolo che deriva dall’eccessiva esposizione della propria persona al popolo del *web*, dalla quale origina l’urgenza di una tutela rigida ed efficace della *privacy* e di tutto quell’insieme di dati considerati come sensibili, che quotidianamente affidiamo ad internet; informazioni che, spesso, appartengono anche a soggetti minori di età ¹³³. Esporre nel mondo digitale se stessi e tutti coloro che condividono con noi attimi di vita reale è un’attività spesso sottovalutata: proprio perché diventata parte integrante della gestualità quotidiana di molti, non viene dato il giusto peso all’atto di rendere pubblico un dato, un informazione, un qualsiasi parametro che possa ricondurre ad un individuo ne’ tantomeno vengono adeguatamente considerati i profili di criticità che porta con sé la sovraesposizione di quegli utenti considerati più vulnerabili - di cui fanno parti i minori di età - nonché la diffusione e circolazione incontrollata di dati personali e il tracciamento delle ricerche personali

¹³³ Un recente evento si è verificato nel gennaio 2022 - cui ha fatto seguito un episodio simile ma, fortunatamente, di minor portata, riguardante la sottrazione di dati dai database dell’Azienda Ospedaliera di Verona - ha coinvolto l’ULSS 6 Euganea, che è stata vittima di un attacco hacker mirato a rubare dati sanitari molto sensibili; tra le varie cartelle cliniche, anche quelle contenenti la storia medica di soggetti minorenni.

che l'utente effettua in rete, quelle quali rimane una traccia quasi indelebile nel tempo.

Quanto già accennato nel corso di questa trattazione viene ora ripreso e considerato in rapporto al soggetto minore di età; il tema riguarda la riservatezza e la *privacy*, da cui derivano due diritti specifici che vengono garantiti anche nel mondo digitale tramite la possibilità, per l'utente, rispettivamente di escludere terzi dalla conoscenza di informazioni personali ovvero di conoscere adeguatamente le modalità del trattamento dei propri dati personali e della circolazione degli stessi. Relativamente alla persona minorenni, infatti, sono spesso i genitori i responsabili della diffusione, circolazione e, in generale, della gestione dei dati sensibili dei figli, tanto da potersi parlare di una vera e propria sovraesposizione del minore sin dalla più tenera età. In un'epoca iperconnessa la vita scorre a suon di notifiche: pubblicare qualcosa di sé in rete e ricevere consensi è, oggi, l'attività prediletta da molti. C'è chi lo fa come un vero e proprio lavoro a tempo pieno e chi lo fa per diletto, ma in entrambi i casi accade che gli adulti portino nel mondo dell'internet la propria vita quotidiana coinvolgendo anche i figli che, spesso, ne sono del tutto inconsapevoli. Questo pone un problema di non poco conto: il problema del consenso digitale del minore che, nell'ambito in esame, chiaramente manca a causa di un'età troppo giovane del figlio, nonché per la vera e propria assenza di una richiesta da parte del genitore nei confronti del figlio, incapace di scegliere per sé.

Allo stesso tempo, però, il genitore nelle vesti di educatore e di vigilante dei comportamenti del figlio, potrebbe violare - inconsapevolmente o, comunque, non con l'intento di ledere la sfera privata del figlio - la sua sfera più intima e personale; questo può verificarsi quando, per proteggere il fanciullo da circostanze per lui pregiudizievoli, vengono posti in essere comportamenti che oltrepassano il sottile confine tra il dovere di vigilanza, che spetta all'adulto, e il diritto alla riservatezza,

proprio del minore ¹³⁴. Senza soffermarci sugli aspetti che coinvolgono i profili etici della questione e sulle conseguenze sociali ed educative che l'esigenza di condividere in rete ogni istante della propria vita porta con sé, trattiamo sinteticamente un fenomeno individuato di recente e che prende il nome di *sharenting* ¹³⁵, termine con cui si delimita il perimetro di una peculiare pratica consistente nella condivisione *online* assidua e costante dei propri figli, naturalmente non consensuale, attraverso la diffusione e la presentazione ad utenti terzi di video e foto.

L'abitudine morbosa di mostrare un minore su tutti gli schermi fa riflettere sul bisogno di garantire a questa categoria di soggetti più deboli un livello di protezione maggiore e più adeguato: uno sguardo all'evoluzione normativa sul tema della salvaguardia dei diritti dei minori mostra un notevole impegno del legislatore - internazionale, prima, e domestico, poi - nella stesura di carte a garanzia dei diritti dei più giovani, intesi come soggetti vulnerabili. Dalla Dichiarazione dei Dritti del

¹³⁴ F. FERRANDI, *Il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali del minore al tempo del web 2.0: nuovi orizzonti di valutazione della responsabilità genitoriale?*, in *L'Osservatorio sul diritto di famiglia, diritto e processo*, fasc. n. 2/maggio-agosto 2021, v. pag. 46: l'Autrice menziona alcune situazioni che potrebbero verificarsi e che sebbene costituiscano violazione della riservatezza del minore, sono in realtà giustificate da un desiderio del genitore di proteggere il figlio. Alcuni tra gli esempi riportati sono la lettura della corrispondenza in rete e della messaggistica istantanea ovvero l'uso dei dispositivi in possesso del figlio ovvero l'accesso a profili *social*.

¹³⁵ Il fenomeno viene così definito da *Save the Children*, che addirittura cita l'evoluzione di questo fenomeno che oggi prende il nome di *over sharenting*, proprio per dare l'idea di una sovraesposizione costante ed eccessiva di soggetti minorenni, soprattutto sui socialnetwork.

<https://www.savethechildren.it/blog-notizie/sharenting-cosa-significa-e-quali-sono-i-rischi-i-bambini>

Il neologismo *sharenting* deriva dall'unione di due termini, *share*, condividere, e *parenting*, genitorialità. Di questo tema si interessano moltissimi autori che lo analizzano da varie prospettive, ma al riguardo è certamente molto efficace e di forte impatto una campagna di sensibilizzazione sulla necessità di tutelare i minori in rete: tramite un brevissimo video, della durata di circa due minuti, la *Deutsche Telekom* centra in pieno l'obiettivo di far riflettere lo spettatore sulla miriade di scenari rischiosi che la condivisione di una semplice immagine può portare con sé.

<https://www.telekom.com/en/company/details/share-with-care-telekom-raises-awareness-1041810>

Fanciullo - che deriva dalla più risalente Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo - fino alla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Fanciulli, è notevole la prevalenza del *best interest of the child*, inteso come la necessità di garantire, sempre, che i diritti attribuiti al fanciullo vengano effettivamente garantiti e che questi siano posti a fondamento dello sviluppo della personalità del minore, anche nella relazione genitoriale e nell'ambito familiare.

La problematica della diffusione di dati e immagini riferibili a minori origina dalla superficialità con cui di frequente il genitore 'cede' ad una platea, più o meno ampia, il volto e le gesta del proprio figlio senza che questi abbia prestato il proprio consenso - come già detto, o perché troppo giovane ed incapace di accordarlo, ovvero perché non gli è stato affatto domandato - rischia di compromettere, prima di tutto, lo sviluppo della personalità del bambino che, una volta adulto, entrerà in contatto con un'immagine di sé' probabilmente non corrispondente a quella che è la sua percezione di se stesso. Ma non solo, ed infatti la condivisione di foto, informazioni e tracce in generale è destinata a persistere a lungo - per non dire all'infinito - nella rete, la quale è ricca di archivi digitali - i c.d. *Cloud* - in cui tutti questi dati resistono al trascorrere del tempo - e anche alla morte con cui cessa la vita terrena -.

2.1 (segue) il diritto all'oblio.

Dunque, la cessione di tutte queste delicate informazioni dà il via ad una vera e propria forma di profilazione del fanciullo in rete ¹³⁶ che nasce proprio dalla prima *digital footprint* lasciata nel *web* dai genitori e che perdura per tutta la vita di chi accede alla rete e ne usufruisce. Vita, s'intende, digitale; la quale però spesso prosegue anche oltre il cessare della vita terrena e prescinde dall'esistenza fisica

¹³⁶ I. A. CAGGIANO, "Privacy e minori nell'era digitale. Il consenso al trattamento dei dati dei minori all'indomani del Regolamento UE 2016/679, tra diritto e tecno-regolazione" in *Famiglia*, 2018, p. 3 ss.

dell'individuo, ponendo così anche una questione ulteriore che è quella dell'*oblio digitale*, del quale è già stato fatto cenno nel corso della trattazione ¹³⁷ e che, riconosciuto come un diritto, deve essere garantito e reso accessibile anche ai minori, i quali nonostante la giovane età devono avere la possibilità di scegliere di optare per la cancellazioni di tutti quei dati e informazioni che li riguardano e permettono di identificare la loro persona, soprattutto se ormai non più corrispondenti alla personalità che è andata consolidandosi nel tempo. Ancora, altre volte il desiderio è quello di slegarsi e dissociare il proprio nome da una circostanza specifica facente capo soggetto protagonista della stessa ¹³⁸; nonostante questo aspetto si intrecci, in parte, con il diritto di cronaca garantito ai giornalisti e a chi in generale fa informazione e contribuisce a diffonderla, è bene menzionare l'art. 96 della legge sulla protezione del diritto d'autore, in cui è fatto divieto di riprodurre e divulgare il ritratto di una persona in assenza di ragioni superiori, quali motivazioni di carattere scientifico o culturale. Questo divieto assume una valenza maggiore quando l'immagine o la notizia è riferita a un minore di età, tanto da far prevalere - quasi - sempre il (...) *diritto alla riservatezza dei soggetti più vulnerabili* (...) ¹³⁹, sul diritto di cronaca.

Il dovere di garantire lo sviluppo della personalità e dell'identità dei figli minori di età appartiene tipicamente al genitore; tale sviluppo, però, sarà ostacolato dall'attuazione di una rappresentazione virtuale di se stesso, documentata sin dai primi giorni di vita. L'identità digitale costruita attraverso la narrazione sui *social* potrebbe rivelarsi, raggiunta un'età più matura, distante dall'immagine che il soggetto protagonista avrà di sé, tanto da considerare che questo tipo di identità, imposta esternamente da terzi nei confronti del soggetto che poi ne diviene titolare,

¹³⁷ v. *supra*, Cap I, par. 1.2.

¹³⁸ E. ANDREOLA, *Minori e incapaci in internet*, pag. 158 ss.

¹³⁹ FERRANDI, F., *Il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali del minore al tempo del web 2.0: nuovi orizzonti di valutazione della responsabilità genitoriale?*, in *L'Osservatorio sul diritto di famiglia, diritto e processo*, fasc. n. 2/maggio-agosto, cit. pag. 43.

sia totalmente fuori dalla sfera di controllo del titolare stesso. Ecco perché la figura genitoriale dovrebbe, da un lato, agire sempre a favore della tutela dell'immagine del figlio - e, in generale, dei dati personali più sensibili - ma anche, allo stesso tempo, tener presente che è fondamentale rispettare sempre la *privacy* del minore, limitando ovvero evitando ogni forma di intromissione in tutti quegli ambiti in cui è necessario garantire la riservatezza ed il rispetto delle scelte effettuate dal fanciullo ¹⁴⁰, al fine di costruire un rapporto genitoriale fondato sulla reciproca fiducia, elemento quest'ultimo che può semplificare scelta anche giudiziarie in circostanze peculiari ¹⁴¹.

Infine, ricordiamo che, in un mondo sempre più connesso e tecnologico, prendono forma dei rapporti virtuali in cui il soggetto diventa parte attiva attraverso la proiezione digitale di se stesso: le identità informatiche danno vita a dei veri e propri *alter ego* attraverso cui si vivono relazioni sociali e, sempre più frequentemente, si intraprendono anche rapporti di carattere lavorativo e commerciale nei quali - talvolta anche inconsapevolmente per la controparte - sono sempre più spesso coinvolti utenti minorenni.

3. Soggetti minori di età: dati personali, consensi e dimensione digitale

Le insidie del web, come è stato sopra accennato, sono davvero numerose e frequenti: per cercare di tutelare in ogni modo tutte le categorie di utenti che visitano il *web*, compresi quelli rientranti in categorie considerate come più vulnerabili - perché, appunto, per varie ragioni sono maggiormente esposti alle

¹⁴⁰ M. FOGLIA, *Sharenting e riservatezza del minore in rete*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, n.16bis, 2022, pag. 3550-3569.

¹⁴¹ Il rapporto di fiducia può aiutare a risolvere situazioni specifiche di cui si tratterà in seguito, in cui il genitore, in conseguenza ad eventi tragici come, ad esempio, la morte del figlio, debba o semplicemente voglia entrare negli *account* del defunto per ragioni che possono essere di tipo emotivo-affettivo, ovvero legate all'esigenza di fare chiarezza sulle vicende personali degli ultimi istanti di vita di chi non c'è più.

infinite problematiche di cui è costellato l'internet - il nostro legislatore, sulla scia delle direttive europee ¹⁴², ha posto in essere una serie di norme che ancora oggi vengono costantemente rivisitate e perfezionate, al passo con il processo evolutivo degli strumenti tecnologici cui fa riferimento il quadro regolativo ¹⁴³.

Nell'ambito di questo progetto di tutele trovano spazio anche le previsioni riguardanti gli utenti minori di età: come è già stato descritto, nel mondo digitale la protezione dei minorenni è rimessa in prima battuta ai genitori, soprattutto nei primissimi anni di vita, per poi diventare un aspetto di cui il soggetto, andando verso la maggiore età, dovrà divenire personalmente responsabile. Pertanto, da un diritto alla riservatezza - come descritto, seppur sinteticamente, nel paragrafo che precede - cui corrisponde un dovere di tutela in capo al genitore, si passa ad una vera e propria libertà che possiamo già pienamente attribuire all'individuo in età adolescenziale: questa libertà però può risultare pericolosa se non viene preventivamente ed attentamente delimitata. Infatti, nonostante i c.d. nativi digitali si sentano davvero a loro agio nel mondo virtuale, è necessario indirizzarli verso un “(...) *utilizzo ragionato, consapevole e sicuro della rete* (...)” ¹⁴⁴ e per tale ragione ciò su cui si insiste maggiormente è una ‘cultura della sicurezza’, che va collocata in un più ampio progetto di educazione digitale il cui fine ultimo è quello di incentivare i giovani ad acquisire delle conoscenze tali da permettere loro di

¹⁴² Il GDPR, General Data Protection Regulation, ossia il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, cui gli stati membri devono adeguare la propria legislazione interna, e così anche per l'Italia, dallo scorso 25 maggio 2018.

¹⁴³ La genesi di questa tutela origina dal Codice in materia di Dati Personali: più comunemente noto come Codice della Privacy, entra in vigore nel 2004 in una versione che solo successivamente, più precisamente nel 2018, viene adeguata alle novità europee e così prende forma il Codice come vige ancora oggi.

¹⁴⁴ S. WINKLER, *L'impatto delle nuove tecnologie sul diritto della famiglia*, in *Annali della Facoltà Giuridica dell'Università di Camerino, studi*, n. 10/2021, cit. pag. 9.

muoversi nel *web* in modo consapevole, emancipandoli così ad utenti capaci di esprimere un valido ‘consenso digitale’¹⁴⁵.

A tal proposito, è fondamentale introdurre il concetto di consenso, che viene definito come la “*manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento*”¹⁴⁶.

Accordare il *consenso al trattamento dei dati personali* è un’azione tanto semplice - basta un *click!* - quanto sofisticata nelle conseguenze che ne derivano, soprattutto se non se ne conosce affatto la rilevanza: quando si spunta la casellina che compare ogni qualvolta accediamo ad un servizio, facciamo un acquisto online ovvero creiamo un profilo personale su una piattaforma *social*, consegniamo al *provider* del servizio di cui si desidera fruire un pacchetto di dati personali, che non solo permettono di identificare l’utente-consumatore, ma che di frequente vengono ceduti a terzi per compiere operazioni di profilazione con fini di *marketing*. Questo vuol dire che le nostre preferenze vengono memorizzate con lo scopo di orientare anche le nostre future scelte in termini di acquisti, in rete e non.

Chiedere all’utente il permesso di acquisire, conservare e in generale disporre di tutti i dati personali di cui si lascia traccia navigando in rete¹⁴⁷ è un vero e proprio dovere del *provider* e, d’altro lato, per esprimere tale consenso in modo valido, il legislatore richiede il raggiungimento di un’età minima; in particolare l’ordinamento europeo reputa fondamentale il compimento del sedicesimo anno di

¹⁴⁵ D. ALFIERI, *Internet: quando la rete cattura i minori*, in *Rivista Italiana di Informatica e Diritto*, fasc. 1/2022, cit. p. 60: “(...) il concetto di consenso digitale, il quale si impone quale tema prodromico ad una tutela che trovi la giusta mediazione tra il diritto di accesso alla rete e il rispetto di altro importante diritto che è quello di una protezione potenziata, in ragione della peculiare fragilità dell’infanzia e dell’adolescenza”.

¹⁴⁶ Art. 4, n. 11, Regolamento UE 2016/679, “GDPR”.

¹⁴⁷ Questo si intende per “trattamento dei dati personali”.

età ma, tuttavia, si prevede in capo ai singoli stati membri la possibilità di predisporre delle regole proprie attraverso le quali derogare alla direttiva sovranazionale a favore di un'età inferiore, purché questa non vada mai al di sotto del limite previsto e fissato in anni tredici. Nel nostro ordinamento, invece, la 'maggiore età digitale' è raggiunta - come previsto dal D.lgs n. 101, del 10 agosto 2018, all'art. 2-quinquies - al compimento dei 14 anni e tale soglia viene individuata sempre nel rispetto delle regole generali poste dal legislatore europeo nel GDPR, ma deroga alla previsione generale interna al nostro ordinamento rendendo l'utente ultraquattordicenne capace di esprimere un consenso al trattamento dei propri dati personali ¹⁴⁸. Ecco alcuni esempi: menzioniamo le più note piattaforme *social* e di messaggistica istantanea, dunque per poter accedere autonomamente a *Facebook* è richiesto il raggiungimento del tredicesimo anno di età per poter autonomamente aprire e gestire un profilo in rete, ossia per esprimere validamente il consenso affinché Meta ¹⁴⁹ tratti i dati personali e lo stesso limite è previsto per avere il proprio spazio su *Instagram*. *LinkedIn* di anni ne chiede sedici - coerentemente con lo scopo della piattaforma, che è quello di introdurre nel mondo del lavoro, pertanto l'età minima richiesta è la medesima necessaria per poter concludere validamente un contratto lavorativo -, e la medesima soglia di età deve essere raggiunta per poter fruire dei servizi di messaggistica istantanea attualmente più diffusi - quali ad esempio *WhatsApp*, *Messenger*, *Telegram*... -.

Sebbene, da un lato, sarebbe opportuno predisporre strumenti adatti ad accertare l'età dell'internauta, d'altro lato permettere ad utenti minorenni di gestire in modo del tutto autonomo i consensi al trattamento dei propri dati più sensibili è una scelta che contribuisce notevolmente a responsabilizzare i c.d. nativi digitali nell'uso delle piattaforme e dei servizi in rete. Il raggiungimento di un'età minima, tuttavia, non è

¹⁴⁸ S. CORTESE, *Eredità digitale*, in *Lexit* - Rivista online www.lexit.it

¹⁴⁹ Meta Platforms, conosciuta soltanto come Meta, è la società che gestisce varie piattaforme *social* e di messaggistica, quindi non solo Facebook ma anche Instagram, WhatsApp, Messenger...

richiesto per il mero atto di navigare in rete e la grande libertà - e facilità - con cui si accede ai portali *web* spalanca le porte ad un mondo pieno di insidie di cui i più giovani sono spesso vittime inconsapevoli, non solo rispetto ai profili di tutela della propria immagine ed identità digitale, ma anche - e più di frequente - nel campo degli acquisti effettuati *online*, una pratica che nell'epoca contemporanea si diffonde sempre di più, complice anche la pandemia di Covid-19 che ha avvicinato alla tecnologia ed ai servizi in forma digitale un numero più cospicuo di utenti, ancora oggi in costante aumento.

3.1 (segue): i minori come 'parte contrattuale'. Gli acquisti online

Conseguenza della rapida diffusione e dell'impiego sempre più frequente di sistemi telematici è la nascita di una vera e propria dimensione commerciale nel mondo digitale: l'*e-commerce* ¹⁵⁰. Sono moltissimi gli utenti che sempre più spesso scelgono non soltanto di acquistare in rete beni di vario genere, ma anche di fruire di una molteplicità di servizi offerti *online* ¹⁵¹. Accostando a questo aspetto un elemento di grande rilevanza, ossia il possesso di uno qualsiasi di quei dispositivi che permettono di accedere alla dimensione digitale - ad esempio pc, smartphone, tablet... - anche da parte di utenti minori di età, emerge in modo palese un dato che

¹⁵⁰ Una definizione di commercio elettronico viene data dalla Commissione dell'Unione Europea, Comunicazione n. 157, aprile 1997: *"Il commercio elettronico ha come oggetto lo svolgimento degli affari per via elettronica. (...) Comprende molte attività diverse, quali la compravendita di beni e servizi per via elettronica, la distribuzione online di contenuti digitali, il trasferimento elettronico di fondi, le contrattazioni elettroniche di borsa, le polizze di carico elettroniche, le gare d'appalto e le vendite all'asta, il design e la progettazione in collaborazione, la selezione online dei fornitori, il marketing diretto dei beni e servizi per il consumatore, nonché l'assistenza post-vendita. Nel commercio elettronico rientrano sia i prodotti che servizi e nuove attività connesse"*.

¹⁵¹ Si pensi a quanto sia diventato agevole grazie alla digitalizzazione delle PA accedere virtualmente agli sportelli, ad esempio, del proprio Comune e richiedere dei documenti comodamente da casa; ovvero a quanto sia semplice aprire un conto corrente bancario in autonomia, semplicemente tramite pc; e ancora, da alcuni anni anche le valutazioni scolastiche di ogni grado di istruzione sono diventate digitali e consultabili in qualsiasi momento, ovunque ci si trovi.

fa riflettere, e che viene messo in luce da numerose indagini ¹⁵²: tra coloro che comprano *online*, una percentuale notevole di acquirenti è costituita da utenti giovani, di questi molti sono ancora minorenni - complice, evidentemente, la familiarità che i c.d. nativi digitali hanno con le attuali tecnologie e la loro spiccata propensione ad adeguarsi al cambiamento e al progresso in modo quasi naturale -.

Senza spingerci a valutare i profili - seppur rilevanti e meritevoli di riflessione - che esaltano il ruolo educativo cui sono chiamate la famiglia, la scuola e la società in generale - non essendo questa la sede adatta a trattare la questione da tali prospettive -, cerchiamo di analizzare da un punto di vista civilistico con quali modalità si perfeziona la contrattazione nel mondo digitale e, prima di tutto, proviamo a capire se sia possibile seguire le medesime regole del mondo reale e se queste possano dirsi valide anche per i soggetti minori di età che, ricordiamo, sono una di quelle categorie individuate come 'deboli' e, per tale ragione, necessitano di specifiche tutele anche nell'ipotesi in esame, ossia quella in cui il contratto venga conclusi sfruttando strumenti informatici ¹⁵³.

È bene ricordare brevemente che, in base a quanto previsto dalle norme civili alla base del nostro ordinamento, la maggiore età - intesa come l'acquisizione della capacità di agire, che consiste nella capacità di porre in essere, in autonomia, contratti e negozi validi - si considera raggiunta al compimento del diciottesimo anno di vita; pertanto, il soggetto infradiciottenne, da un punto di vista giuridico, è considerato incapace di agire. Come si evince dalla lettera dell'art. 2 c.c., nonostante in ambiti tipici - ad esempio quello lavorativo - il minore venga talvolta emancipato, ossia "*abilitato all'esercizio dei diritti*" ¹⁵⁴ prima del raggiungimento della soglia prevista dalla legge, il legislatore ritiene che l'individuo minorenne non

¹⁵² Una tra le più recenti indagini è stata condotta dall'ISTAT, come riporta il sito *SmartIus* <https://www.smartius.it/ecommerce/acquisti-online-minorenni-come-prevenirli/>

¹⁵³ E. ANDREOLA, *Minori e incapaci in internet*, pag. 194 ss.

¹⁵⁴ cit. art. 2 c.c.

possa definirsi adeguatamente maturo né per curare e gestire i propri interessi, né per amministrare i beni posseduti ed in tal caso spetta ai genitori - ovvero ad un tutore, nominato da un giudice in ipotesi di assenza dei genitori o di impossibilità per gli stessi di occuparsene - curare gli interessi del figlio. È per tali ragioni che sono considerati annullabili tutti i contratti conclusi da un soggetto minore di età, sebbene gli stessi siano comunque efficaci sino al momento della - eventuale - richiesta di annullamento; inoltre è ormai consolidata l'idea che molti dei gesti quotidiani posti in essere dai più giovani, seppur in totale autonomia, siano sempre efficaci e validi, trattandosi degli atti giuridici di scarsa rilevanza - ad esempio, l'acquisto di un giornale, di un biglietto per il treno, di un pasto... -.

Entro tale perimetro si colloca la questione del commercio in rete, ormai largamente diffuso quale comune abitudine dei più, e che fa emergere in modo sempre più chiaro l'esigenza di un intervento in materia specifico e puntuale; come già spiegato, un soggetto con un'età inferiore ai diciotto anni non può compiere validamente alcun acquisto, eccezion fatta per quelli di scarsa rilevanza, e questo in quanto è un soggetto che, a causa della presenza temporanea di una incapacità legale, non può vestire il ruolo di 'parte' contrattuale. La giovane età di un individuo è spesso evidente agli occhi della controparte, ma è di certo più difficile capire chi si cela dietro lo schermo, come avviene quando la contrattazione prende forma e si conclude in rete. Rispetto alla tradizionale forma di commercio, *l'e-commerce* si distingue proprio perché manca la componente fisica e di conseguenza nessuna delle parti può valutare le caratteristiche dell'altra, incorrendo spesso in contraenti che non soddisfano pienamente i requisiti richiesti dalla legge per concludere validamente un contratto ¹⁵⁵. Sebbene gli strumenti di tutela più comuni messi a disposizione dei consumatori rimangano validi anche in tali ipotesi e siano utilizzabili nel caso di specie a posteriori, dal genitore - o chi per esso - che venga a

¹⁵⁵ E. GROSSI, *La tutela del minore nel commercio elettronico e nella rete internet*, in *LIUC Papers*, n. 138, serie *Impresa e Istituzioni*, 2003.

conoscenza dell'acquisto effettuato dal soggetto privo del requisito dell'età minima richiesta per legge ¹⁵⁶, è evidente il bisogno di porre in essere ulteriori e più efficienti mezzi preventivi, che limitino soprattutto quegli acquisti effettuati in modo erroneo dagli utenti minorenni - i quali costituiscono una categoria vulnerabile ed incapace spesso di porre in essere le dovute accortezze per comprendere pienamente le condizioni contrattuali che vengono esplicitate nella fase finale della procedura di acquisto dai gestori dei siti di acquisti in internet. A tutela di questa categoria di utenti del web sarebbe utile, anzitutto, proporre le informazioni e le regole che disciplinano il trattamento dei dati in conseguenza delle procedure di acquisto con un linguaggio adeguato, cioè semplificato e chiaro, accessibile alle fasce d'età più giovani, che li renda consapevoli della scelta che stanno compiendo.

Entro questo quadro, recentemente sono state introdotte nuove norme il cui scopo è regolamentare la presenza in rete degli utenti minorenni che, oltre a diffondere i propri dati nel web, spesso diventano - anche inconsapevolmente - vere e proprie parti contraenti: una frequente ipotesi in cui ciò accade, quella in cui, forse, il più delle volte l'utente - maggiorenne minorenni che sia - non è pienamente consapevole di accettare un vero e proprio contratto, riguarda la fattispecie dell'iscrizione alle piattaforme *social*. Iscrivere con l'intento di creare un profilo personale su un *social network* che permetta di entrare in contatto con altri utenti cela l'accettazione di un contratto, che tra l'altro viene prestabilito e

¹⁵⁶ In particolare, il consumatore che compra in rete può esercitare sia il diritto di recesso, entro 14 giorni dal momento dell'acquisto, sia il diritto di ripensamento: appositamente pensato per tutelare chi acquista servizi offerti tramite SMS ovvero rete internet, è esercitabile entro 6 ore dal momento in cui il servizio offerto viene accettato dall'utente ed attivato e permette di ottenere l'accredito del costo sostenuto.

Rispetto alla possibilità di annullare il contratto concluso dal minorenni in via telematica, si ricordi che il Codice del Consumo, all'art. 31, prevede una tutela rafforzata proprio a favore dei minori che abbiano effettuato acquisti in via telematica, in particolare tramite televendite e telepromozioni.

Sul tema, E. ANDREOLA, *Minori e incapaci in internet*, pag. 208

redatto unilateralmente dal *provider* del servizio di cui si intende fruire. Ed ecco che il comune *click* con cui spuntiamo la casellina che compare sullo schermo nel momento in cui concludiamo la registrazione alla piattaforma diventa, prima di tutto, il gesto di assenso con cui l'utente dichiara di aver visionato i termini e le condizioni negoziali e allo stesso tempo di accettarle così come vengono delineate dalla controparte - ed ecco la ragione per cui dovrebbero essere formulate in modo chiaro, adottando un linguaggio semplice e comprensibile a chiunque, e magari anche scegliendo una dimensione più accattivante per la lettura, a sfavore di caratteri molto piccoli che certamente non invogliano alcuno a comprenderne il senso -.

Nella quotidianità è sicuramente rimesso ai genitori - ovvero ai tutori, ma anche agli insegnanti e in generale alle figure che ricoprono ruoli educativi - il compito di educare alla consapevolezza verso i gesti che vengono compiuti, anche se in un mondo privo di una dimensione reale, ed alla sicurezza, mettendo a disposizione dei giovani strumenti pensati per rendere quanto più possibile 'sano' e ragionato l'uso di internet e dei servizi che esso offre, permettendo così di trarre gli aspetti positivi di esso ed arginando, al contempo, il rischio di incorrere in 'incidenti di percorso' che ai giorni nostri, purtroppo, sono sempre più frequenti.

4. Brevi cenni: minorenni e successione. Il patrimonio del minore

Le regole successorie vigenti nel nostro ordinamento prevedono la possibilità che anche un individuo minore di età divenga erede del *de cuius* e, naturalmente, è prevista l'ipotesi opposta, ossia il caso in cui si debba succedere ad un soggetto minorenni deceduto: in questa fattispecie vigono sempre le regole tipiche dell'istituto in esame, quello successorio, ed infatti il Codice Civile dedica alla

materia un cospicuo numero di norme ¹⁵⁷ al fine di disciplinare al meglio tutte le ipotesi che potrebbero verificarsi a seguito dell'evento morte.

Tuttavia, quando si tratta di successione, l'immagine che più di frequente balza alla mente richiamando alla vicenda nel suo complesso è quella del testamento, il c.d. 'atto di ultima volontà' tramite il quale l'ordinamento permette ad ogni singolo di disporre pienamente "(...) *per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse*" ¹⁵⁸. Quello del testamento è infatti lo strumento che conferisce maggiore libertà al testatore che, pur dovendo soddisfare taluni requisiti propri dell'atto, è libero di stabilire a chi conferire tutto ciò di cui egli ha goduto in vita ¹⁵⁹; la capacità di testare, però, per l'ordinamento non è innata nel soggetto ed il nostro legislatore prevede che venga acquisita al raggiungimento della maggiore età, momento in cui si acquisisce la generica capacità di agire, senza la quale l'individuo è considerato incapace di compiere atti giuridici rilevanti.

Ed ecco che, nel caso in cui il defunto fosse un individuo ancora in tenera età, o comunque non ancora maggiorenne ed autosufficiente da un punto di vista economico, nonché capace da un punto di vista giuridico, interverranno le norme poste a disciplina della c.d. *successione legittima*, il cui scopo è quello di tutelare al meglio il vincolo familiare ed affettivo, trasmettendo la ricchezza entro il nucleo domestico. C'è, però, da ammettere che tali ipotesi sono piuttosto infrequenti per due ordini di ragioni: la prima, palesemente, riguarda le aspettative di vita che sono di certo maggiori per gli individui più giovani, spostando così molto avanti nel

¹⁵⁷ In particolare, il *Titolo II* del c.c., nello specifico le norme che vanno dall'art. 456 all'art. 712 contenute nei capi I, II, III.

¹⁵⁸ Art. 587, c.c.

¹⁵⁹ La questione è ben più complessa: ricordiamo in modo molto sintetico - e superficiale - che sebbene il testatore sia libero di attribuire il proprio patrimonio a chiunque egli desideri lasciare qualcosa di sé, vi è una quota di cui egli non può disporre a suo piacimento perché riservata ad una determinata categoria di soggetti, i legittimari. È questa la quota di legittima, cui si contrappone la c.d. quota disponibile, così definita perché comprende quella parte del patrimonio che è nella piena disponibilità del *de cuius*, il quale potrà pertanto concederla a chiunque.

tempo il problema riguardante l'eredità da trasmettere, che fisiologicamente viene affrontato in età matura. La seconda ragione riguarda gli scarsi possedimenti dei fanciulli, il cui patrimonio solo in casi piuttosto si compone di beni con un valore notevole - famiglie molto ricche, o addirittura reali - mentre nella maggior parte dei casi i conferimenti sono modici per non dire irrilevanti, ed originano soprattutto dalle attività dell'individuo stesso - che, ad esempio, può percepire un compenso per degli impieghi occasionali, come i 'lavori estivi' che spesso vengono svolti dagli adolescenti, ovvero derivare da piccoli acquisti fatti con del denaro regalato da genitori, nonni, parenti, per occasioni speciali e ricorrenze: questo è, mediamente, il patrimonio di un fanciullo.

In linea con il tema trattato si mette in luce come, anche in questo caso, il progresso tecnologico e digitale sia stato rivoluzionario, portando ad individuare un patrimonio in forma dematerializzata, il cui titolare è il minore: favorito ancora una volta dalle incredibili capacità dei più giovani di relazionarsi al meglio con gli strumenti associati alla rete, il patrimonio digitale che si costituisce in capo ai fanciulli è qualcosa che acquisisce una notevole rilevanza soprattutto in ipotesi particolari e difficili, la più drammatica delle quali è certamente la morte, ma che trova un ostacolo nella impossibilità per i minorenni di testare e disporre consapevolmente dei propri averi.

4.1 (segue) L'eredità digitale del minore

A questo punto, è possibile assumere quale punto di partenza quanto già considerato, ossia che, in primo luogo, l'utente infradiciottenne si rende parte contrattuale compiendo acquisti anche in rete, abitudine che ormai rende innegabile l'esistenza di rapporti giuridici in capo ai soggetti appartenenti a tale categoria; rapporti, come detto, che prendono vita non soltanto nella dimensione materiale, anche definita 'reale', ma altresì nel mondo del *web* e, come spesso accade, coinvolgono nelle vesti di controparte contrattuale gli *internet services providers*,

con i quali il soggetto minore di età detengono una vera e propria relazione contrattuale per poter usufruire dei servizi offerti.

E così, in secondo luogo, come sopra emerso dalla trattazione svolta, alla luce dei progressi tecnologici che quotidianamente ci coinvolgono e che investono un numero sempre maggiore di ambiti in cui ogni individuo si muove e si relaziona, tale patrimonio digitale sarà sempre più corposo con l'incedere delle nuove generazioni, che dunque *post mortem* lasceranno una vera e propria eredità in forma esclusivamente - o quasi - dematerializzata.

L'eredità digitale del soggetto minorenne si compone di tutte quelle informazioni e dati che vengono affidati alla rete dall'individuo, nelle vesti di utente del *web*; in maggior parte, tali informazioni sono rinvenibili accedendo al profilo personale creato dal loro titolare, attraverso un sistema di autenticazione più o meno complesso, che garantisce allo stesso *provider* l'identità dell'utente. In tal senso, allora, l'*account* in sé non viene considerato dalla dottrina come un bene digitale, piuttosto è quanto custodito nello stesso, in uno spazio virtuale, che acquisisce rilevanza anche in tema successorio ¹⁶⁰. Infatti questi profili in rete diventano veri e propri diari in cui l'utente, anche minorenne, custodisce immagini, pensieri, corrispondenza... tutti elementi cui gli affetti di un individuo deceduto attribuiscono un inestimabile valore affettivo e che vanno a formare il patrimonio digitale del soggetto.

È indubbio che le generazioni contemporanee godano sin da subito di un patrimonio digitale più corposo ¹⁶¹: la loro innata capacità di utilizzare e sfruttare al meglio le potenzialità della tecnologia, accompagnata da una diffusione sempre maggiore degli strumenti legati alla rete, sono i due fattori-chiave che contribuiscono sensibilmente ad arricchire l'eredità digitale di un soggetto

¹⁶⁰ A. D'ARMINIO MONFORTE, *Eredità digitale: i beni digitali e gli account nella società dell'informazione*, pt. I, dal web www.networklex.it, 2019.

¹⁶¹ Del patrimonio digitale in generale si è trattato sopra; pertanto, si rinvia al Cap. II, *Il Patrimonio e l'eredità digitale*.

minorenne, esponendolo però a tutti gli inconvenienti e le problematiche che insorgono nel caso in cui si ipotizzi di dover procedere ad una successione nel patrimonio del soggetto. Ad esempio la mera creazione di un *account* in rete, ma anche con l'uso delle credenziali SPID ¹⁶² ovvero l'archiviazione di file in formato digitale, sia nei *cloud* sia sugli appositi *device*, contribuiscono a plasmare un primo nucleo di patrimonio in forma dematerializzata.

Una prima distinzione tra quanto posseduto in forma digitale e ciò che, invece, costituisce la massa di beni tipicamente intesa in senso materiale riguarda proprio il profilo della gestione: in termini generici, ricordando che il nostro ordinamento ritiene un soggetto minorenne incapace di amministrare i propri interessi, egli non potrà né acquistare né vendere a terzi quanto è in suo possesso. E questa affermazione è certamente valida se la si accosta al concetto tipico di patrimonio. Al contrario, però, quando si tratta dell'omonimo digitale non si trova traccia di alcun impedimento in merito agli aspetti della gestione dello stesso, pertanto anche nell'ipotesi in cui il titolare sia un soggetto minore di età egli sarà libero di agire personalmente nella cura del proprio interesse.

Quanto detto è rafforzato da alcune osservazioni: volgendo lo sguardo proprio al processo di formazione dei possedimenti digitali non sfugge allo studioso del diritto che i beni digitali vengono ad esistenza in un contesto peculiare e dotato di regole sue proprie - come è quello dell'universo dell'internet - al quale gli utenti minorenni hanno libero accesso; un contesto che, appunto perché disciplinato da un *corpus* di regole dedicategli, stravolge, per alcuni aspetti, la figura dell'individuo la cui età è ancora al di sotto della soglia richiesta dalla legge per godere della capacità di agire, e dunque conferisce al fanciullo cui i beni fanno capo una certa

¹⁶² Lo SPID può essere richiesto, tramite il genitore, o chi per esso, anche per soggetti minorenni: è necessario aver compiuto il quinto anno di età per avere accesso a tutti i servizi per i quali è chiesta l'identità digitale, e talvolta è reso necessario anche per accedere a piattaforme scolastiche in cui sono custoditi i dati in merito alla carriera dello studente.

autonomia di gestione, che gli sarebbe invece negata nel contesto dei possedimenti materiali.

In secondo luogo mettiamo in luce quello che in verità emerge anche dall'esperienza di coloro che utilizzano tutti quegli strumenti che indichiamo come i frutti del progresso tecnologico e digitale: quasi per prassi, infatti, la gestione di un computer o di uno smartphone - o di qualsiasi altro strumento informatico - e dei relativi contenuti sono rimessi totalmente a chi li possiede, sia esso un adulto ovvero un fanciullo, il quale in questa ipotesi specifica sarà libero amministratore che dispone come meglio ritiene di tutto ciò che attiene ed esiste nella sua vita in rete.

È bene tenere a mente che la realtà virtuale non conosce né lo spazio, né il tempo: tutto ciò che vive in rete, allora, non conosce fine, sopravvivendo anche alla morte, con cui cessa l'esistenza nel mondo materiale. Per tale ragione i dati immessi in rete sono destinati a esistere nel *web* per un tempo infinito, che va oltre la morte fisica del soggetto cui sono riferibili: questo aspetto apre numerose questioni, anche relativamente la loro trasmissibilità *mortis causa* e la facoltà, degli eredi, di conoscere il contenuto delle informazioni che l'utente scomparso ha lasciato in rete; questo profilo risulta di maggiore criticità quando l'utente è un minore, infatti è controversa la facoltà del minore di età di disporre pienamente di tali dati e di esprimersi, in vita, sul loro destino *post mortem* e sulla relativa possibilità di precludere ogni ingerenza esterna.

La rilevanza attribuita alle informazioni personali si lega strettamente alla questione della *privacy* e della riservatezza, ma entrano in gioco anche i diritti esercitabili dal *de cuius* che, di regola, si trasmettono agli eredi; e, dunque, dovrebbe essere possibile per chi subentra nella titolarità degli stessi agire per revocare - o accordare - consensi, nonché per disporre del destino delle informazioni diffuse nel *web* in mancanza di una scelta libera e univoca da parte del titolare.

Frequentemente, allora, negli *account* e *device* del fanciullo si ritroveranno foto, video, corrispondenza scambiata con altri utenti, spesso tramite piattaforme di messaggistica istantanea: tutti elementi che probabilmente un genitore, all'indomani della scomparsa di un giovane figlio, potrebbe desiderare di visionare, magari per indagare gli ultimi attimi di vita, oppure semplicemente per custodirne un ricordo più intimo. E, forse, ugualmente dovremmo ritenere parte integrante di questa eredità digitale del minore anche immagini e video che lo ritraggono e che già si trovano su dispositivi in possesso del genitore, ovvero quei profili *social* dedicati al figlio sin da tenera età, ma creati dall'adulto: in tali casi addirittura la diffusione delle foto che lo ritraggono e, in generale, di informazioni che permettono di risalire al loro titolare e di identificarlo, avviene senza che il fanciullo possa esprimere un consenso a favore della loro circolazione in internet. Nè, tantomeno, egli avrà la possibilità di esprimere una volontà affinché questi vengano eliminati dalla memoria della rete a seguito della sua scomparsa.

5. La successione nel patrimonio digitale del minore: introduzione ad una questione aperta, tra diritto all'oblio, diritto alla riservatezza e diritto all'accesso.

La successione nel patrimonio digitale di un minore è un tema senza dubbio recente e in continua evoluzione: e questo aspetto pone non poche problematiche.

Anzitutto, una prima questione che emerge riguarda proprio l'assenza di una disciplina tipica, ossia pensata specificamente per regolare la trasmissione dell'eredità digitale in generale, prescindendo dall'età del soggetto cui fa capo. Nel caso specifico, poi, quello anagrafico è un fattore per niente indifferente al legislatore che, nel Codice Civile, mentre dapprima fa menzione dell'incapacità di agire - propria dei minori e degli interdetti, soggetti entrambi non capaci di prendere decisioni e compiere atti incidenti sulla sfera giuridica - a causa della

quale un fanciullo non godrebbe di una maturità tale da saper adeguatamente valutare le decisioni da prendere, siano queste proprie della vita reale ovvero virtuale, successivamente poi lo emancipa, e così gli concede, in entrambe le dimensioni, un qualcosa in più. Nel mondo reale, al raggiungimento dei sedici anni di età, si possono stipulare contratti di lavoro e, con speciali autorizzazioni, è possibile per il fanciullo contrarre matrimonio e riconoscere un figlio; nel mondo digitale, invece, al compimento del quattordicesimo anno di età al soggetto viene riconosciuta la capacità di gestire in autonomia la propria esistenza in rete e tutti i rapporti che da essa derivano, nonché il proprio *alter ego* in piattaforme di comunicazione e interazione con altri utenti, i c.d. *social network*.

C'è da evidenziare come lo stesso legislatore, che da un lato emancipa il minore permettendogli di fare il proprio ingresso nella società digitale con tutte le conseguenze che ne derivano, d'altro lato non si premura per nulla di delineare un quadro normativo in cui inserire delle regole pensate appositamente per accompagnare il fanciullo nella scelta della destinazione *post mortem* dei propri beni informatici e rendere più agevole la successione *mortis causa*. Addirittura, a monte, il legislatore non guarda neppure al minore di età come un soggetto cui fa capo un patrimonio digitale, le cui sorti in sede successoria rimangono ancora oggi in balia delle decisioni dei Tribunali, che valutano ogni singolo caso e tutte le peculiarità che lo contraddistinguono.

La prova più evidente di tale lacuna normativa si rinviene leggendo, ad esempio, il regolamento di *Facebook*: nella sezione dedicata alle impostazioni inerenti alla scelta di un contatto erede viene infatti specificato che per poter effettuare la nomina in modo valido è necessario che il titolare del profilo abbia compiuto diciotto anni ¹⁶³. Questa regola, vigente per uno dei *social network* più diffusi, non è in realtà assoluta, perché varia al variare del *provider*; *Apple* permette

¹⁶³ Dal regolamento Facebook consultabile in rete, sul sito ufficiale <https://www.facebook.com/help/991335594313139#>

ugualmente di scegliere un erede tra i contatti cui permettere l'accesso ai propri dati ed al proprio *cloud*, ma è sufficiente il compimento del quattordicesimo anno; e specifica che anche chi viene individuato deve aver raggiunto la stessa età, dettaglio trascurato da altre piattaforme - tra cui quella poco sopra menzionata - che fa pensare non sia richiesta un'età minima per gestire un profilo commemorativo. Ciò che emerge è una scarda - per non dire inesistente - considerazione del soggetto minorenni come titolare di un'eredità digitale, da cui insorgono diritti in sede successoria ma, ancor prima, durante la vita del titolare che dovrebbe avere la possibilità di gestirla come meglio crede e affidarla a chi reputa capace di farsi tutore dei suoi interessi, anche *post mortem*.

Insomma: la mancanza di regole condivise e di requisiti unici - non solo per nominare ed essere nominati successore in alcuni contenuti digitali, ma più in generale nell'ambito della successione nell'eredità digitale - non fa altro che rendere ancora più gravoso sia, in un primo momento, creare mezzi capaci di diffondere informazioni correttamente affinché gli utenti anche più giovani possano fare un uso consapevole della rete e dei beni che acquisiscono tramite essa, i quali confluiscono in una massa patrimoniale; sia, poi, invogliare gli stessi ad effettuare una scelta riguardo gestione *post mortem* dei propri averi.

Soprattutto rispetto alla figura dell'utente minorenni alla concreta possibilità di dar vita ad un proprio patrimonio digitale - costituito da beni che possono avere un valore economico ma anche unicamente affettivo - non viene affiancata un'adeguata disciplina che tuteli, in un primo tempo, quanto egli ha ottenuto in vita, e poi, nella fase che segue la morte, tutti quei dati di cui rimane traccia nell'internet e che permettono di risalire al loro titolare, dando vita ad una memoria eterna nel mondo del *web*. Un ulteriore ordine di problemi, perciò, sorge dalla permanenza eterna di una molteplicità di dati in rete, i quali siano chiaramente riferibili ad un individuo deceduto e, in tal caso, minore di età; di tali dati, che si possono classificare come sensibili, fanno parte una varietà di informazioni derivanti non solo dai *form*

compilati dallo stesso utente, ma anche, per esempio - e come di frequente accade -, da articoli di cronaca di cui il fanciullo è protagonista, ovvero video e foto pubblicate sui profili social non soltanto dallo stesso in prima persona, ma anche da altri utenti che possono essere contattati cui il soggetto è legato da vincoli di varia natura; qui il riferimento non è unicamente a quelle immagini ritraenti il minore e che spesso vengono pubblicate dai genitori e dai parenti in generale, ma altresì a foto e video che vengono condivise da terzi e che rendono identificabili i vari protagonisti tramite il c.d. tag ¹⁶⁴. Ma non soltanto ciò che ritrae un volto, o in generale un corpo: ebbene, anche preferenze di acquisti, dati sanitari o scolastici, prenotazioni effettuate online... tutti tasselli di un grande ed unico puzzle, quello che mostra l'esistenza in rete di un individuo e che oggi più che mai chiede sempre maggiore protezione, in modo speciale qualora il soggetto sia ancora minore di età e per questa ragione inconsapevole di lasciare costantemente dei pezzettini del proprio passaggio in un mondo che apparentemente è lontano dalla vita materiale; ed inconsapevole, soprattutto, dei rischi che questa esposizione mediatica porta con sé in modo particolare nel caso in cui non venga adeguatamente arginato il confine della riservatezza del singolo in rete.

Ecco perché, quando la morte sopraggiunge, ogni traccia lasciata nel *web* diventa l'oggetto, al contempo, sia di un'eredità di cui gli affetti della persona mancata vorrebbero entrare in possesso, sia degli interventi normativi a tutela della *privacy*: l'attuale conflitto vede contrapposti, da un lato, l'esigenza di proteggere la riservatezza e quindi continuare a tenere privato il contenuto di tutti quei beni che l'utente accumula in rete - *mail* e messaggi scambiati tramite piattaforme dedicate, messaggi, scritti personali, riprese video... - e, d'altro lato, la richiesta dei genitori - e più in generale di tutti coloro che hanno avuto un legame affettivo con il *de cuius*

¹⁶⁴ Dall'inglese la parola *tag* indica il cartellino, l'etichetta. Il termine è entrato nel gergo informatico quotidianamente usato dagli internauti e con specifico riferimento ai *social network* indica, appunto, una vera e propria etichetta virtuale che viene apposta sull'immagine con il fine di identificare il soggetto e semplificarne la condivisione in rete, .

- di poter entrare in possesso di quanto archiviato in forma digitale, talvolta anche soltanto per mere ragioni commemorative.

Ma è davvero, quest'ultima, un modo utile a colmare il dolore che origina dalla perdita di un proprio caro o, piuttosto, è un atto di egoismo verso chi non c'è più e non può far nulla per limitare o impedire l'accesso a documenti intimi e personali? Quale tra questi due aspetti merita una maggior tutela, il diritto di accedere ovvero quello di garantire ad un individuo, seppur ad un defunto, la propria *privacy*? E a maggior ragione, quando si tratta di minorenni cosa prevale? Va sempre considerato il genitore come l'erede chiamato a succedere ai beni digitali del figlio e dunque cui va accordato il diritto ad accedere ai contenuti digitali degli stessi, oppure dovremmo ampliare i confini e ripensare anche le categorie successorie, cercando di limitare intromissioni in quei beni che, seppur facenti parte di un patrimonio cui qualcuno dovrà succedere, sono riferibili ad aspetti intimi su cui il *de cuius* che non si è espresso diversamente fa pensare di voler mantenere un certo riserbo? Ma, soprattutto, è forse giunta l'ora di ampliare la platea cui si rivolgono il testamento e gli atti di ultima volontà in generale, nelle loro 'versioni 2.0', ossia quelle opzioni prestabilite unilateralmente dai gestori dei servizi in rete che, ad oggi, sono ancora precluse agli utenti minorenni?

Questi, e moltissimi altri, sono gli interrogativi cui si cerca di dare risposta; e, forse, al riguardo, sarebbe utile un intervento definitivo da parte del legislatore.

6. La successione negli account del minore di età

Un profilo particolarmente controverso riguarda la successione negli *account* in rete: infatti, assumendo che gli stessi, di fatto, siano delle relazioni contrattuali tra l'utente e il *provider*, è necessario analizzare se sia possibile, per gli eredi, subentrare nel rapporto nella medesima posizione del *de cuius*, ovvero se sia preferibile far prevalere la volontà di quest'ultimo, lasciando così che il contenuto

dei profili personali in rete viva in eterno, ovvero vada eliminato definitivamente - a seconda del desiderio espresso dal titolare stesso -.

La questione è di non poco conto e sul punto la produzione giurisprudenziale è scarsa - per non dire inesistente - ma merita menzione una sentenza della Corte di Cassazione Tedesca (BGH), la prima sentenza europea sul tema della trasmissione dell'eredità digitale.

I fatti avvengono nel 2012, quando, improvvisamente ed in circostanze poco chiare, una ragazza appena quindicenne viene travolta dalla metropolitana a gran velocità; i genitori, colmi di dolore per la prematura perdita, di lì a poco chiederanno a *Facebook* di concedere loro le credenziali di accesso al profilo personale della defunta figlia.

L'intento principale è senz'altro quello di tenere vivo il ricordo della giovane, ma la famiglia desidera anche indagare gli ultimi momenti di un'esistenza apparentemente felice cui, inaspettatamente, la giovane ragazza aveva posto fine con un gesto che agli inquirenti sembrava proprio configurarsi come un suicidio.

Le regole del *social*, tuttavia, come dallo stesso riportato davanti le autorità nel corso degli sviluppi della vicenda, prevedevano solamente due alternative: doveva esservi una volontà chiaramente espressa, da parte del titolare dell'*account* ancora in vita, affinché il *provider* provvedesse o alla cancellazione del profilo a seguito del decesso, o alla cessione della gestione della propria pagina personale ad uno - o più - contatti c.d. *erede*, cui si assegna il ruolo di *admin* ¹⁶⁵, con l'intento di far diventare il proprio spazio privato una sorta di 'luogo' commemorativo. In mancanza di una scelta fatta a monte, tutti i contenuti digitali riferibili alla defunta figlia sarebbero rimasti in rete, probabilmente per sempre, impassibili rispetto all'evento morte.

¹⁶⁵ Il termine utilizzato fa parte del gergo informatico ed individua l'amministratore di una pagina web, un sito ovvero di una piattaforma in generale..

I genitori della ragazza, a seguito del diniego da parte di *Facebook* che non aveva alcuna intenzione di concedere loro la possibilità di entrare nel profilo della giovane - per ragioni, ovviamente, di tutela della *privacy*, non soltanto sua ma anche dei contatti con cui quest'ultima aveva scambiato immagini, messaggi ecc. ... - avevano deciso di ricorrere alla Corte Suprema, la quale si è pronunciata a loro favore: pur basandosi sui principi del diritto tedesco, la Corte attribuisce importanza ad un principio dalla notevole portata, secondo cui anche i beni immateriali - tra cui sono compresi i dati e le informazioni personali, anche custoditi in rete nei c.d. *account* - fanno parte del patrimonio del *de cuius* e, pertanto, sono trasmissibili agli eredi secondo le regole del diritto successorio tedesco ¹⁶⁶. Condannando la piattaforma a comunicare loro le chiavi per accedere al profilo personale della ragazza, e riconoscendogli il diritto di accedere e di subentrare nella relazione contrattuale al posto della scomparsa la Corte sottolinea come non vi sia alcuna differenza di valore attribuibile ai beni: che sia questo patrimoniale ovvero affettivo, sono “(...) *trasmissibili iure hereditatis anche le posizioni giuridiche dai contenuti personalissimi* (...)” ¹⁶⁷.

¹⁶⁶ R. MATTERA, *La successione nell'account digitale. Il caso tedesco*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, n. 4, pagg. 691-708, 2019.

¹⁶⁷ Id, op. cit, pag. 704. Come successivamente spiega l'Autrice, la posizione della Corte suprema tedesca si discosta da quegli orientamenti che ritengono i dati personali essere destinatari di una tutela indiretta, a carattere perlopiù fiduciario, da parte dei prossimi congiunti. Tale orientamento è piuttosto diffuso anche tra gli autori della dottrina italiana.

Sul punto, si veda anche V. CONFORTINI, *Eredità digitale (appunti per uno studio)*, in *Rivista di Diritto Civile*, 6/2021: l'autrice specifica come il *Bundesgerichtshof - BGH* - abbia spiegato nella lunga sentenza emanata che quanto effettivamente cade in successione è la “(...) *posizione contrattuale nel contratto di uso del servizio, con tutti i diritti e gli obblighi facenti capo alla defunta: tale pretesa è trasmissibile iure hereditario e a ciò non ostano né il diritto post-mortale della personalità, né la riservatezza delle telecomunicazioni, né normative di protezione dei dati personali e neppure il generale diritto di personalità dei partner di comunicazione della defunta* (...)”, pertanto l'accesso ai genitori viene concesso in accordo con il diritto tedesco, secondo cui “(...) *con la morte della persona il suo patrimonio si trasferisce per intero a una o più persone* (...)”, cit. pagg 1190.

A fondamento di tale decisione vi è l'espressa volontà della Corte di non valutare, neppure per il futuro, la possibilità di introdurre un trattamento differenziato tra i beni a contenuto patrimoniale e quelli il cui valore è personale: evidentemente questa scelta non si rivela errata, ovviando a buona parte dei problemi che invece emergono qualora si decida di affidare la successione del patrimonio digitale a regole nuove e pensate *ad hoc* che necessitano, inoltre, di coordinarsi con il diritto successorio vigente.

6.1 Il Nuovo Codice della Privacy: gli artt. 2terdecies e 2quinquies

Sulla scia della portata normativa del regolamento europeo - il GDPR - il legislatore nazionale è intervenuto nel 2018, novellando il d.lgs 196/2003 e introducendo due norme dalla portata significativa: l'art 2quinquies, rubricato Consenso del minore in relazione ai servizi dell'informazione, e l'art 2terdecies, Diritti riguardanti le persone decedute.

Di notevole rilevanza è l'art. 2terdecies, che stabilisce la possibilità per i terzi interessati, sia nel caso in cui agiscano a tutela del soggetto interessato, sia in qualità di portatori di un interesse proprio ovvero di ragioni di carattere familiare ed affettivo che siano meritevoli di protezione, di agire per esercitare i diritti in esame. Tuttavia, la facoltà di esercizio degli stessi, come si evince dalla lettera della norma, è subordinata all'assenza di una dichiarazione rilasciata dal soggetto interessato volta a limitare ingerenze esterne.

La rilevanza della norma emerge in modo evidente anche dalle vicende avvenute e sottoposte all'esame dei tribunali nazionali: laddove il *provider* vietava agli eredi l'accesso ai profili e agli *account* del *de cuius*, fondando la propria decisione su ragioni di tutela della riservatezza, i giudici valutavano diversamente la questione, accogliendo con favore la richiesta di poter avere delle memorie più intime per custodire e onorare la memoria dell'affetto scomparso.

Anche rispetto a soggetti minori di età l'art. 2terdecies ha introdotto significative novità, essendo il fanciullo capace di esprimere validamente il proprio consenso in relazione al trattamento dei dati personali e la trasmissione degli stessi, come si evince dalla lettura del dispositivo dell'art. 2quinquies che riguarda appunto il tema in esame e, in particolare, la possibilità del soggetto minore di età di esprimere validamente il proprio volere nella dimensione virtuale. Scelta che può avere, talvolta, delle ripercussioni anche nei confronti dei terzi eredi, che bramano di conoscere il contenuto spesso personale e intimo di *account* in rete e di dispositivi tecnologici.

L'art. 2^{quinq}ues rispetta il dispositivo dell'art 8 del GDPR, contenutisticamente simile alla regola prevista dal nostro legislatore. Il co. 1 fa menzione dei 'servizi della società dell'informazione', tra i quali rientrano certamente le offerte proposte dai *provider* che mettono a disposizione dell'utente, minorenne, uno spazio internet per relazionarsi con altri utenti, per archiviare il proprio patrimonio digitale e per gestire tutti quei consensi espressi dal fanciullo nel corso della propria vita virtuale e volti ad una profilazione dello stesso nelle vesti di utente che naviga nell'internet.

La genesi della norma si rinviene nell'uso della rete da parte dei più giovani, sempre più diffuso soprattutto dopo l'avvento dei *social network*, e della conseguente esigenza di proteggere i dati ceduti al *web*.

Oltre a specificare il requisito di un'età minima - come già detto, fissata nel compimento del quattordicesimo anno - il legislatore si premura di specificare l'importanza della scelta di un linguaggio chiaro, semplice, comprensibile dal minore che valuta se prestare il proprio consenso al trattamento dei dati: da questo aspetto si denota ancora una volta quanto sia necessaria la predisposizione di un programma di sensibilizzazione verso il digitale, che permetta anche ai più giovani fruitori della rete di avere una consapevolezza sempre maggiore delle tracce lasciate tramite il passaggio in internet. L'educazione ad un utilizzo consapevole - confermata anche dalla seconda parte del co.1, che invita il genitore a rendersi responsabile del soggetto di età minore rispetto a quella minima prevista e che vive anche una dimensione digitale - permetterebbe al soggetto minore di età di esprimersi validamente anche in relazione alla possibilità, *post mortem*, di permettere a soggetti terzi di esercitare quei diritti relativi ai propri dati e informazioni conservate nel *web*, pur senza incidere sulla capacità di agire, che sarà acquisita dal soggetto soltanto al compimento del diciottesimo anno di vita, come sancito dalle norme vigenti.

6.2 (segue): le recenti decisioni dei tribunali italiani in l'applicazione dell'art. 2terdecies ¹⁶⁸

La recente vicenda tedesca sopra riportata segna un punto da cui iniziare a vedere le cose sotto una prospettiva nuova, di maggior favore verso questo duplice bisogno di tutele e che, soprattutto nel caso di scomparsa di un minorenne - che ricordiamo essere un soggetto appartenente ad una categoria cui spesso viene negata la possibilità di gestire il destino del proprio patrimonio dopo la morte, o che più semplicemente non è neppure consapevole di poterlo fare - sia pensato per garantire allo stesso modo il diritto alla riservatezza del *de cuius* ed il diritto di accesso dei genitori; entrambi, naturalmente, meritano un'adeguata tutela, ma nessuno dei due può precludere l'altro senza che sia stata fatta una approfondita valutazione oggettiva.

Il regolamento del *social* prevede due alternative ¹⁶⁹: in presenza di una volontà chiaramente espressa, da parte del titolare dell'*account* ancora in vita, il *provider* provvede alla cancellazione del profilo a seguito del decesso, oppure alla cessione della gestione della propria pagina personale ad uno - o più - contatti c.d. *erede*, cui si assegna il ruolo di *admin* ¹⁷⁰ con l'intento di far diventare il proprio spazio privato una sorta di 'luogo' commemorativo. In mancanza di una scelta fatta a

¹⁶⁸ La norma viene introdotta con il d.lgs 101/2018, recante “*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (...) relativo alla protezione delle persona fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (...)*” che abroga la precedente direttiva 95/46/CE e, a livello nazionale, implementa il contenuto del previgente *Codice della Privacy* a favore di quello che viene in seguito indicato come il *Nuovo Codice della Privacy*.

¹⁶⁹ Le soluzioni proposte da *Facebook* per gestire i profili degli utenti che sono venuti a mancare, in verità, non sono riportate come condizioni generali di contratto, ma sono una semplice impostazione gestibile dall'apposita sezione e modificabile ogni qualvolta il titolare dell'*account* cambi idea. Sul tema, si veda I. MASPEL, *Successione digitale, trasmissione dell'account e condizioni generali di contratto predisposte dagli internet services providers*, in *I Contratti*, n. 5, pagg. 583-590, 2020.

¹⁷⁰ Il termine utilizzato fa parte del gergo informatico ed individua l'amministratore di una pagina web, un sito ovvero di una piattaforma in generale.

monte, tutti i contenuti digitali riferibili al defunto sarebbero rimasti in rete, probabilmente per sempre, impassibili rispetto all'evento morte; e proprio in questa ipotesi emergono maggiori profili di dubbio, rispetto a quale interesse far prevalere, se il desiderio del *de cuius* ovvero gli interessi degli eredi.

Ma la vicenda tedesca non è unica ed isolata, infatti nonostante dinamiche pressoché identiche altri episodi sono vari, e sono avvenuti ovunque: anche i giudici italiani si sono misurati con questioni riguardanti la trasmissibilità dell'eredità digitale e proprio in questo contesto rileva l'art. 2terdecies introdotto dal legislatore nel Nuovo Codice della Privacy.

È stato certamente significativo il caso di un giovane chef morto a Milano, a seguito di un incidente stradale: sebbene questo non fosse minorenne, i fatti hanno avuto comunque un notevole eco rispetto all'ambito di cui si tratta. I genitori, anche in tal caso mossi dal desiderio di rivivere gli ultimi attimi di vita del ragazzo da poco scomparso e con l'intento di onorarne la memoria, richiedevano ad *Apple* di concedere loro la possibilità di avere pieno accesso al contenuto dell'*iPhone* del figlio: la casa produttrice, opponendosi alle loro richieste, faceva valere il diritto alla privacy, prima di tutto del defunto, ma altresì in capo ai terzi, ossia i suoi contatti eventualmente riconoscibili tramite immagini e messaggistica.

La rilevanza di questa vicenda ha un forte eco, che nasce proprio dal suo esito: il giudice rigetta le ragioni fatte valere da *Apple*, attribuendo maggior favore ai motivi affettivi e familiari posti a fondamento delle pretese avanzate dai genitori del ragazzo, secondo il tribunale meritevoli di maggior protezione rispetto alla tutela del diritto alla riservatezza, riferibile al defunto.

Sulla scia di questo episodio, poi, prima nel 2021 si è verificato un episodio molto simile al precedente: una madre desiderava recuperare l'eredità digitale del defunto figlio accedendo ai suoi *smartphone* e ai vari *account* e *cloud* del giovane, e ha visto accolta la sua richiesta dal giudice cui si era rivolta. Poi, ancora, nel 2022 una donna ha ottenuto dal Tribunale di Milano l'autorizzazione ad accedere agli

account di posta elettronica, profili *social e cloud* del defunto marito sussistendo secondo i giudici - anche in questo caso - un forte interesse meritevole di tutela in capo ai figli, i quali avrebbero potuto ritrovare tra i contenuti digitali ricordi ed ultime volontà del mancato padre ¹⁷¹.

L'elemento comune alla base di queste le decisioni è una norma recentemente introdotta nel Codice della Privacy - vigente dal 2003 e novellato nel 2018 con l'adeguamento al precedente regolamento europeo, oggi spesso identificato come il 'nuovo' Codice della Privacy -: si tratta dell'art. *2terdecies*.

L'art. *2terdecies* riconosce in capo al *de cuius* un importante diritto, ossia quello di precludere ai terzi l'esercizio "(...) *dei diritti di cui al co. 1 (...) 172*", diritti che sono riferibili ai dati personali. La volontà del *de cuius*, tuttavia, deve essere stata espressa dal medesimo in modo libero, non equivoco w informato ma, soprattutto, tale libertà concessa al titolare dei diritti non può rivelarsi pregiudizievole verso i suoi eredi, ai quali deve sempre riconoscersi il diritto di esercitare "(...) *i diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato, nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi (...) 173*". Sussiste, dunque, in capo agli eredi la possibilità di esercitare i diritti che riguardano il defunto, laddove sia ravvisabile, in capo a chi agisce, "(...) *un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione*" ¹⁷⁴.

Proprio interpretando la lettera della norma i giudici hanno fatto prevalere le ragioni familiari ed affettive su quella clausola di intrasmissibilità dei diritti sui contenuti, tipicamente presente nelle condizioni generali che ogni utente accetta

¹⁷¹ N. PALAZZOLO, *L'eredità diventa digitale, si tramandano anche le password degli account*, in *Today*, <https://www.today.it/cronaca/eredita-digitale-password-cosa-e-come-fare.html>

¹⁷² Art *2terdecies*, cit. co. 2.

¹⁷³ Art *2terdecies*, cit. co. 3.

¹⁷⁴ Art *2terdecies*, cit. co. 1.

quando aderisce al contratto di uso dei servizi in rete, predisposto unilateralmente dal *provider*.

A bilanciamento degli interessi, i medesimi *provider* propongono l'introduzione di nuove opzioni, grazie alle quali chi fruisce delle piattaforme *web* può, sin dal momento in cui si registra per la prima volta - ma anche in seguito, apportando modifiche ogni qualvolta ritenga opportuno cambiare idea al riguardo - selezionare ciò che desidera per regolare al meglio la sua vita digitale; preso atto che la presenza dell'elemento 'eternità' è ciò che maggiormente caratterizza l'esistenza in rete degli utenti, sono state tuttavia pensate e predisposte varie opzioni a loro favore. Dunque, oltre alla previsione della cancellazione definitiva dell'*account*, tra le altre scelte opzionabili, ad esempio, vi sono la trasformazione del proprio profilo social in una pagina commemorativa, ovvero la designazione di un contatto erede¹⁷⁵, ma anche l'eliminazione automatica di un profilo a seguito di un determinato periodo di inattività¹⁷⁶.

Le vicende riportate costituiscono un punto di partenza per un cambiamento importante nel nostro ordinamento, e nel diritto in generale; l'evoluzione ed il progresso chiedono un costante ripensamento delle regole, dapprima per poter adattare al meglio quelle esistenti e vigenti, ma anche, qualora questo processo non porti ad esiti soddisfacenti, per individuarne di nuove, affinché vengano sempre garantiti i diritti coinvolti, e in particolare modo nell'ambito in esame il bilanciamento va ricercato tra il diritto alla riservatezza - del *de cuius* - e quello all'accesso al contenuto dei *device* - che spetta agli eredi -. Inoltre, una tutela specifica dovrebbe prevedersi a favore dei soggetti minori, per i quali potrebbe

¹⁷⁵ Questo è quanto previsto nel regolamento di Facebook, facilmente reperibile online alla pagina: <https://www.facebook.com/help/1070665206293088/?helpref=search&query=contatto>

¹⁷⁶ Tale opzione è prevista nel regolamento Google, che garantisce la possibilità di personalizzare dalle impostazioni personali il momento in cui si possa considerare inattivo l'*account* relativo a tutti i servizi offerti - *mail*, archiviazione documenti, foto e video, fogli di lavoro, ecc.... - <https://support.google.com/accounts/answer/12418290?hl=it#:~:text=Un>

essere necessaria la previsione di una deroga alla regola generale - secondo la quale sarebbero incapaci di testare, e di decidere del destino del proprio patrimonio - per accordare loro la facoltà di disporre dei propri beni digitali, scegliendo in autonomia per il tempo che verrà quando sarà cessata la loro esistenza terrena.

Infatti, al pari della possibilità di aprire *account* in rete, maneggiare dispositivi informatici - *smartphone*, *pc*, *tablet*... - e comunicare tramite i canali di messaggistica oggi più comuni e diffusi, dovrebbe prospettarsi all'utente minorenni anche lo scenario del fine vita che, come abbiamo accennato, è una fine riguardante solo la vita propriamente intesa: la vita digitale infatti, quella in cui ci proiettiamo con un *alter ego* che prende vita a partire dall'identità digitale, non cessa con il venir meno dell'esistenza materiale e, per tale ragione, è importante che anche il minore, così come viene considerato capace di scegliere di proiettarsi in questo mondo, deve essere definito altrettanto capace di valutare ed adottare tutti gli strumenti adatti a gestire la propria eredità nel tempo in cui la morte sopraggiungerà.

7. Riflessioni finali: verso il cambiamento? La dichiarazione 2023/C01/23 del Parlamento Europeo.

In uno scenario di grandi incertezze, è possibile tuttavia vedere l'introduzione di alcune novità proposte per aprire la strada a nuove prospettive per il diritto. Un importante intervento si è avuto recentemente, lo scorso gennaio 2023, quando il Parlamento Europeo si è pronunciato con l'intento di ribadire l'impegno dell'UE a favore di una trasformazione digitale antropocentrica, ossia rispettosa e garante, nel mondo digitale, di tutti quei diritti di cui si può già godere nel mondo reale; con la Dichiarazione n. 2023/C23/01 l'istituzione europea ha cercato di marcare ancora una volta l'esigenza di predisporre strumenti utili al compimento di una "(...)

alfabetizzazione mediatica (...)”¹⁷⁷ che ammettano all’uso della rete tutti gli utenti, senza alcuna discriminazione.

In modo particolare, poi, il Parlamento fa menzione dell’eredità digitale, e ricorda l’importanza della libera scelta dell’individuo anche in questo ambito: *“Ogni persona dovrebbe essere in grado di determinare la propria eredità digitale e decidere cosa succede, dopo la sua morte, ai propri account personali e alle informazioni che la riguardano”*¹⁷⁸.

Il progetto, ambizioso, è quello meglio noto come *Decennio Digitale Europeo*, e si propone di implementare taluni profili tecnologici e digitali in tutta l’Unione Europea, a favore dei singoli ma anche delle imprese e, dunque, in generale, dell’Unione stessa. L’idea è appunto quella di porre l’individuo al centro di una dimensione ormai familiare ai più, la quale dovrà essere uno spazio sempre più sicuro ed equo, in cui proiettarsi in modo libero, inclusivo e democratico¹⁷⁹. Naturalmente le possibilità che tali obiettivi vengano raggiunti va di pari passo con l’acquisizione di competenze sempre più specifiche e con la digitalizzazione dei servizi pubblici, così da rendere sempre minore il divario tra cittadino ed istituzioni, responsabilizzando sia chi fruisce dei servizi, sia chi li garantisce, e, per tale ragione, l’Italia si propone di raggiungere un più elevato livello di digitalizzazione della P.A. cui si affianca il progetto di ampliamento della rete ultra veloce, così da

¹⁷⁷ A. SPANGARO, *L’eredità digitale entra nella “Dichiarazione europea sui diritti e sui principi per il decennio digitale”*, in *Famiglia e diritto*, n. 10, 2023, cit. pag. 889.

¹⁷⁸ Cit. cap. V, n. 19, Dichiarazione del Parlamento europeo, n. 2023/C23/01, in G.U.U.E. del 23 gennaio 2023.

¹⁷⁹ Questi sono, in linea di massima, i principi del progetto che l’UE porta avanti da alcuni anni e che entro il 2030 mostrerà gli obiettivi raggiunti; la ‘bussola digitale’ - che indica i quattro cardini su cui si orienta il disegno europeo - è consultabile sul sito della Commissione Europea https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_it

migliorare la navigazione dei cittadini e, di conseguenza, l'esperienza con gli uffici 'virtuali' tramite cui usufruire dei servizi più vari ¹⁸⁰.

Alla diffusione capillare della rete e al suo uso da parte di un numero di utenti in crescita esponenziale, si accompagna un progetto volto a garantire la sicurezza *online*, per attribuire a chi naviga sempre maggiore libertà: è in questa direzione che va il disegno del futuro, sebbene ancora oggi non sia affatto semplice immaginare un mondo in cui tutto diviene 'astratto', privo di un supporto materiale: ma, inoltre, non è semplice vedere un mondo nuovo, in cui tutto muta e con esso mutano dapprima le regole - anche quelle giuridiche - e, poi, le figure professionali, che devono specializzare e reinventare il proprio operato. Per quanto riguarda l'abito di questa indagine, quanto prospettato è ciò che accadrà - in parte, verosimilmente, sta già accadendo - ai notai che, per eccellenza, sono custodi delle ultime volontà e ai quali è richiesto di aggiornare costantemente le proprie competenze professionali, mantenendo il passo con il progresso di digitalizzazione che investe tutti i settori ¹⁸¹. L'istituto testamentario è quello che meglio si adatta al cambiamento e non è raro che in dottrina si valuti la possibilità di dar vita ad un testamento digitale - inteso come testamento redatto tramite strumenti informatici, ovvero privo di un supporto nello specifico di tipo cartaceo - e di questo tema è stato fatto cenno nei capitoli che precedono ¹⁸², pur non affrontando i numerosi dubbi che esso solleva

¹⁸⁰ L'obiettivo italiano si pone in una data intermedia rispetto all'agenda europea: entro il 2026 il nostro legislatore auspica il raggiungimento di miglioramenti significativi a favore dei cittadini e dell'Amministrazione Pubblica.

¹⁸¹ A. DELLAQUILA, *Verso un testamento olografo informatico? Prospettive e riflessioni*, in *Notariato*, n. 3/2022, pag. 226 ss. L'Autrice, come suggerito dal titolo, affronta il tema del testamento olografo informatico, ossia un testamento redatto non più a mano su supporto cartaceo, ma su un supporto tecnologico quindi con una scrittura digitalizzata. Il profilo che pone maggiori problematiche è quello della sottoscrizione; tra le soluzioni proposte la firma tramite tavoletta grafometrica.

¹⁸² Cap. III, par. 3.1

tra gli studiosi e delle problematiche che sarebbe doveroso risolvere prima di favorirne la diffusione ¹⁸³.

Inoltre, è bene considerare che vi sono regole tipiche dei *social network* e, in generale, delle varie piattaforme *online* che in qualche modo tendono ad ‘eludere’ le norme proprie del nostro ordinamento; o, comunque, conferiscono maggiore importanza all’atto di ultima volontà inteso, quest’ultimo, non come testamento - uno strumento formale, legato al rispetto di vari requisiti -, bensì come una dichiarazione non formale delle ultime volontà attribuibili a chi le rilascia, come avviene quando si compila un che in un futuro per nulla lontano potrebbero prevalere nell’ambito della successione nel patrimonio digitale per regolarla in un modo immediato, semplice e soprattutto accessibile ad ogni utente, che potrà sino all’ultimo momento riprogrammare le proprie volontà in totale autonomia ¹⁸⁴.

¹⁸³ Ciò cui indirettamente si fa richiamo riguarda in modo particolare la questione della sottoscrizione, già sopra accennata. La firma è un elemento necessario ai fini della validità del testamento, che risulta difficile apporre su un atto redatto unicamente ‘a schermo’, privo di un supporto materiale - solitamente, cartaceo -.

¹⁸⁴ V. BARBA, *Tipicità, patrimoniali e interessi del testatore*, in *Tradizione e modernità del diritto ereditario nella prassi notarile, Atti dei convegni di Roma - Genova - Vicenza*, 2016.

CONCLUSIONI

Il lavoro di approfondimento svolto ha perseguito un duplice obiettivo: inquadrare il fenomeno della digitalizzazione, partendo dalla sua genesi e volgendo lo sguardo agli istituti giuridici che hanno vissuto una fase di riadattamento alla nuova dimensione del *web*, e cercare di esporre brevemente le criticità emerse dall'applicazione del diritto successorio, da sempre vigente nel nostro ordinamento, al profilo digitale dell'eredità, con un particolare *focus* sulla stessa quando appartiene a soggetti minori di età.

Le difficoltà riscontrate riguardano prevalentemente quest'ultimo ambito di studio e derivano *in primis* dall'assenza di una legislazione specifica rispetto al tema del patrimonio digitale: questa carenza, però, non è affatto indice di un atteggiamento di indifferenza da parte del legislatore, quanto piuttosto sintomo di una sua difficoltà ad individuare una regola generale che possa soddisfare la totalità degli utenti, i quali fisicamente appartengono a mondi, anche giuridici, lontani e spesso differenti tra loro, mentre nella dimensione digitale ogni divario reale viene meno per lasciare spazio ad una dimensione priva di barriere sia fisiche che giuridiche. Tuttavia, data l'evoluzione e la diffusione delle tecnologie, è assolutamente necessario trovare un punto di equilibrio che garantisca tutela ad ambo le parti, sia a chi offre i servizi, sia a chi ne usufruisce.

In secundis, altre difficoltà sono emerse da una scarsità di contributi, sia in dottrina che in giurisprudenza, dove le prime ordinanze risalgono agli ultimi anni e le casistiche affrontate dalle Corti presentano dinamiche pressoché identiche. Per tale ragione, verranno di seguito riportate alcune considerazioni conclusive di natura prevalentemente personale, frutto delle riflessioni sorte nel corso dell'elaborazione della disamina in esame.

La trattazione si apre con un capitolo introduttivo, nel corso del quale è stato descritto in modo sintetico il progresso tecnologico e informatico che ha portato ad una digitalizzazione sempre più presente in ogni ambito della vita, tanto da portare gli studiosi del diritto a ripensare e adattare al mutamento vari istituti giuridici, molti di questi pilastri del nostro ordinamento. Al riguardo, di notevole importanza è stata l'evoluzione del concetto di identità, la quale si evolve in chiave digitale e trasporta il soggetto, che ne è titolare, nella dimensione del *web*, un luogo in cui spazio e tempo non influiscono sull'esistenza né degli utenti, né dei dati che vengono affidati alla rete, i quali possono infatti sopravvivere in eterno vincendo anche il sopraggiungere della morte, con cui, al contrario, si pone fine all'esistenza terrena. Ne derivano varie altre questioni, da cui sorgono altrettanti diritti: primo tra tutti, il diritto all'oblio digitale, ossia ad essere dimenticati dal mondo di internet che, altrimenti, tratterebbe traccia di chiunque per un tempo infinito. Ma anche il diritto alla *privacy* e alla riservatezza acquisiscono un'importanza notevole, soprattutto nelle vesti di strumenti di tutela del contenuto dell'eredità digitale di un individuo, utili a proteggere anche i terzi coinvolti nelle relazioni del *de cuius*.

Anche l'idea di patrimonio - e, ugualmente, il concetto di eredità - si evolve in una versione 2.0, arricchita dai recentemente individuati *virtual goods*, tuttavia con non poche incertezze. L'elaborato allora si propone di mettere in luce le molteplici criticità legate alla successione: il diritto successorio è, invero, un diritto molto radicato nel tempo e legato a rigidi formalismi, per questa ragione appare piuttosto ostile al cambiamento. Questa ostilità si evince anche dal tentativo di adattare strumenti tipici dell'ordinamento alla trasmissione *mortis causa* dell'eredità digitale, il cui esito non è mai completamente positivo per nessuno degli strumenti esaminati, e anzi mette in luce i profili di diversità e di incompatibilità: nessuno degli strumenti tipicamente impiegati per disporre *post mortem* dei propri beni si adatta alle peculiarità del mondo digitale.

Anche l'atteggiamento del legislatore apre a varie riflessioni: come è stato messo in luce più volte nel corso della disamina, egli non si pronuncia in modo deciso sul tema lasciando una evidente e importante lacuna normativa cui gli operatori del diritto si trovano a far fronte interpretando in modo minuzioso le poche norme elaborate nel corso degli ultimi anni.

Infine, è palese che gli stessi utenti per lungo tempo hanno sottovalutato le potenzialità del *web*, riscoprendo solo negli ultimi anni - e anche grazie alla maggiore accessibilità alla rete internet - la sua capacità di creare connessioni immediate e favorire le interazioni tra individui e *provider* di servizi. Tutte le tracce che ogni utente lascia in rete navigando l'internet e acconsentendo alla sua profilazione e alla memorizzazione dei dati sensibili che gli appartengono va a costituire quella che viene definita oggi eredità digitale, la quale si compone di un insieme affollato da beni che, nella loro eterogeneità, sono accomunati dall'assenza della caratteristica della corporalità; e nonostante spesso non abbiano alcun valore economico sono ricchi di un significativo valore personale e affettivo, diventando oggetto di trasmissione *mortis causa* al pari dell'eredità tipicamente intesa.

La mancanza di materialità ma, soprattutto, di patrimonialità rendono difficoltosa l'applicazione delle norme vigenti in materia successoria, considerando anche quel secolare principio di patrimonialità delle successioni, secondo cui si trasmettono in via ereditaria tutti i rapporti patrimoniali, mentre si estinguono, in quanto considerati intrasmissibili, quelli non patrimoniali ovvero personalissimi. In deroga a tale principio, allora, si attribuisce importanza ai rapporti privi di valore patrimoniali, che vengono trasmessi *iure successionis*, ma non con poche incertezze: la categoria degli eredi appare troppo ampia per sostituirsi al *de cuius* nell'esercizio di particolari diritti e di vedersi concesso il diritto di conoscere dati e informazioni strettamente personali. È condivisibile, secondo chi scrive, l'idea di limitare ai c.d. congiunti questa facoltà, ammettendo che congiunti siano i familiari più vicini al defunto, dunque genitori, figli, e partner. Nota positiva emerge anche

dalla lettura dei casi concreti, portati all'attenzione dei giudici, che accolgono con grande favore le richieste provenienti da soggetti che sono, appunto, parte integrante della sfera affettiva del *de cuius*.

Meritevoli di menzione e di riflessione sono le norme, sia quelle pensate dal legislatore europeo sia quelle adottate dal legislatore nazionale; il GDPR - Regolamento UE 679/2016 - acquisisce grande importanza in merito alla tutela dei dati personali, ma la sua inapplicabilità alle persone decedute chiama a gran voce l'intervento del legislatore italiano che, soprattutto con la novella del 2018, apre la strada alla possibilità di intervenire in modo specifico sul tema in esame; intervento che, però, ad oggi manca nonostante il costante sviluppo della digitalizzazione in ogni ambito della vita.

Le vicende analizzate nel corso della trattazione comprendono anche il primo importante caso a livello europeo su cui si è posta l'attenzione dei giudici tedeschi. Nonostante siano riscontrabili differenze tra gli ordinamenti - infatti per il diritto tedesco il contratto tra utente e *provider* non ha natura *intuitu personae*, e di conseguenza il decesso della parte con cui è stato originariamente concluso non influisce sulla validità dello stesso, nel quale subentrano gli eredi che possono esercitare tutti i diritti nascenti dal contratto stesso e precedentemente riferibili al *de cuius*; al riguardo, come spiegato nel corso della trattazione al cap. III, par. 1.1, la dottrina italiana assume posizioni contrastanti - la sentenza pronunciata dalla Corte tedesca mette un punto in merito alla questione della successione negli *account*, affermando che questi sono a tutti gli effetti parte del patrimonio del defunto e di conseguenza gli eredi hanno pieno diritto di accedere al contenuto dei profili personali in rete, in quanto questi originano da un contratto nel quale essi fisiologicamente succedono nella medesima posizione del *de cuius*. Questa visione appare condivisibile e certamente utile nell'ottica di semplificare i dubbi che nascono dai tentativi di modellare il diritto vigente ed applicarlo ad un contesto del tutto nuovo e diverso, quale è quello della trasmissione del patrimonio digitale.

L'impostazione tedesca si propone di minimizzare i problemi a livello pratico e favorire sia la successione nelle posizioni contrattuali relative a relazioni la cui controparte è un *provider*, sia la trasmissione di beni il cui valore non è di carattere patrimoniale. Per contro, questa scelta escluderebbe la possibilità di restringere il cerchio dei soggetti da ammettere alla successione, dovendo necessariamente rispettare le norme in tema di vocazione ereditaria a sfavore di una maggior protezione verso i c.d. congiunti.

In Italia, per primo si è pronunciato il Tribunale di Milano nel 2021; a seguire, nel medesimo anno, il Tribunale di Bologna e infine quello di Roma, nel 2022. Le tre vicende hanno in comune il loro esito giudiziario: applicando l'art. 2terdecies del Nuovo Codice della Privacy e conformemente al diritto di accesso dell'interessato garantito dall'art. 15 del GDPR, le Corti hanno valutato come prevalente l'interesse degli eredi ad accedere agli *account* del defunto, prospettando loro la possibilità di surrogarsi al *de cuius* nell'esercizio dei diritti di cui egli era titolare.

L'eventuale volontà del *de cuius* di impedire a terzi l'esercizio di tali diritti deve risultare in modo non equivoco, deve essere libera, informata, specifica e, soprattutto, non può pregiudicare i diritti patrimoniali dei terzi, che sorgono dalla morte dell'interessato; nella decisione presa dal tribunale romano, invero, e sulla scia della pronuncia tedesca, tali clausole di intrasmissibilità delle posizioni contrattuali porterebbero un vantaggio unilateralmente alla parte che le sottoscrive, sarebbero da considerarsi nulle.

La sensazione che si percepisce in esito alle vicende accennate è che la tutela della riservatezza dei dati personali custoditi nella complessità dell'eredità digitale del *de cuius* paghi il caro prezzo della tutela di un diritto secolare, quale è il diritto successorio, i cui principi vengono preservati in ogni modo, così come accade per la categoria degli eredi e dei diritti che sorgono a loro favore. Probabilmente, gli interventi legislativi fino ad oggi realizzati male si accordano con le previsioni dei

provider, le cui clausole predisposte a favore dell'utente che affida i propri dati alla piattaforma *online* vengono poi considerate alla stregua di un espediente per privare i terzi successibili dei diritti dagli stessi esercitabili *post mortem*.

Quando ci si misura con il caso concreto si percepisce nettamente la scarsità di produzione legislativa, che emerge ancor più nitida quando si presentano vicende di matrice successoria con protagonisti soggetti minori di età; vicende, fortunatamente, rare nonostante siano proprio i minori a costituire la percentuale più cospicua di fruitori della rete e quelli ad avere maggiore familiarità con il *web* e con tutti gli strumenti che esso offre.

La consistenza del patrimonio digitale dei fanciulli diventa sempre più notevole, e con essa cresce il bisogno di un intervento legislativo che, con la riforma del 2018 - a seguito della quale sono state introdotte delle notevoli modifiche al previgente codice della privacy, il quale recepisce formalmente le disposizioni contenute nel regolamento europeo del 2016, noto ai più come GDPR, *General Data Protection Regulation* - sembra prendere il via. Vengono introdotti gli artt. *2quinquies* e *2terdecies*, rispettivamente rubricati "*Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell'informazione*" e "*Diritti riguardanti le persone decedute*" e le due norme, lette in combinato disposto, aprono la strada a nuove possibilità di accordare al minore di età la facoltà di decidere in vita le sorti dei dati lasciati in rete, per il tempo *post mortem*.

Analizzando la portata dell'art. *2quinquies* appare chiara la volontà del legislatore - italiano, ma è la medesima del legislatore europeo come si può notare dalla lettura dell'art. 8 del GDPR - di lasciare libero il minore, che abbia compiuto i quattordici anni di età, di esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali. Parimenti, allora, si desume essere una facoltà del soggetto minore quella di vietare a terzi l'esercizio dei diritti menzionati al comma 1, art. *2terdecies*, impedendo così - ai terzi che si qualificano come interessati ovvero mandatari del

titolare dei diritti, ovvero portatori di ragioni familiari meritevoli di protezione - l'accesso ai propri dati e *account* personali a seguito del proprio decesso.

Questa lettura combinata sembra poter essere la giusta soluzione per garantire ai fanciulli che desiderano disporre in vita della propria eredità digitale un'adeguata tutela della riservatezza, tuttavia alcune peculiarità stridono con queste regole, anche a causa dell'assenza di una legge unitaria: un esempio su tutti è quello di *Facebook*, e come questo molti altri *social network*, chiedono che per poter nominare un contatto erede sia stata raggiunta la maggiore età. Il requisito dell'età è un elemento che il legislatore europeo rimette alle valutazioni dei singoli stati membri, liberi di imporre soglie anagrafiche differenti, pur dovendo rispettare un'età minima, ossia il compimento del tredicesimo anno. Allora, una soluzione semplice ma efficace potrebbe essere la previsione, nel regolamento dei *social network* e dei *provider* in generale, del raggiungimento dell'età minima richiesta dalle norme vigenti nello stato di riferimento - che potrebbe essere quello di residenza del minore, o, perchè no, quello di cui egli è cittadino - rinviando esplicitamente alla stessa, per permettere in tal modo al soggetto che lo desidera di essere libero di scegliere come disporre del proprio patrimonio digitale e, eventualmente, di individuare un soggetto di fiducia da designare come erede nella dimensione del *web*.

Tenendo a mente che il requisito della maggiore età è imprescindibile per la validità del testamento, questi atti di ultima volontà in forma digitalizzata risulterebbero essere comunque validi nonostante vengano posti in essere da un minore: avendo un contenuto non patrimoniale, non dovrebbero rispettare le formalità tipiche del testamento. Per questi peculiari atti di disposizione delle ultime volontà si potrebbe derogare al requisito del compimento del diciottesimo anno di età, a favore di una soglia anagrafica inferiore, assumendo che il fanciullo che ha raggiunto una maturità tale da poter usufruire dell'internet abbia acquisito di

conseguenza una capacità giuridica sufficiente per valutare la destinazione del proprio patrimonio digitale.

Con questo espediente, allora, il minore troverebbe il modo di esprimere validamente le sue ultime volontà, almeno per ciò che concerne il profilo digitale della sua eredità e la tutela di tutti gli interessi diversi da quelli che originano da vicende a carattere patrimoniale.

Invero, alla luce di un impellente bisogno di un quadro normativo capace di regolare l'ambito delle successioni nel patrimonio digitale, sono varie le ipotesi avanzate dagli studiosi interessati a questo tema; in particolare, cercando di capire quali istituti del diritto possono essere adattati, si emergono sempre degli elementi ostativi l'applicazione dell'istituto tipico, preso ad esame, nell'ambito dell'eredità digitale.

L'esempio del testamento digitale - inteso come un testamento non solo redatto, ma altresì sottoscritto con strumenti informatici - è sicuramente emblematico del formalismo che caratterizza le forme testamentarie tipicamente previste nel nostro ordinamento; tuttavia, fa riflettere l'ipotesi del c.d. *smart contract*, il quale potrebbe inserirsi in un più ampio sistema di *blockchain* che conserva e aggiorna continuamente una sorta di registro digitale delle volontà testamentarie, le quali troverebbero automatica esecuzione grazie ad un sistema digitalizzato capace di fungere da anagrafe nazionale, capace di comunicare in tempo - quasi - reale la morte del soggetto al *provider* che custodisce le ultime volontà espresse in forma digitale. Il *provider* - o i *providers* - indicato dal soggetto e detentore dei servizi connessi agli *account* in cui si conservano dati personali ed informazioni potrebbe, così, dare esecuzione a quanto espressamente chiesto dal *de cuius*. Chi analizza e propone questa soluzione, tuttavia, la definisce 'futuristica', la sua realizzazione chiederebbe, dapprima, di superare varie problematiche derivanti principalmente dalla natura del testamento e di accettare l'idea di un testamento in forma integralmente digitale.

Questo dimostra, ancora una volta, quanto le radici del diritto successorio, che per secoli sono state la fonte di una inespugnabile garanzia, a favore certamente del *de cuius* ma anche dei suoi eredi e dei diritti attribuibili ad entrambi, oggi mostri il suo lato negativo, quello da cui originano impedimenti e ostacoli all'evoluzione delle regole a disciplina della trasmissione ereditaria che, a causa di tali difficoltà, non possono modellarsi e adattarsi al progresso tecnologico, che sempre di più coinvolge questo ambito del diritto chiedendo a gran voce una svolta definitiva e concreta nel modo di concepire la ricchezza e, in generale l'eredità.

BIBLIOGRAFIA

ABELSON, H., LESSIG, L., *Digital identity in cyberspace*, in *White Paper Submitted for 6.805/Law of Cyberspace: Social Protocols*, 1998

ALFIERI, D., *Internet: quando la rete cattura i minori*, in *Rivista Italiana di Informatica e Diritto*, fasc. 1, 2022.

AMBROSOLI, U., SIDERI, M., *Diritto all'oblio, dovere della memoria. L'etica nella società interconnessa*, 2017

ANDREOLA, E., *Minori ed incapaci in internet*, 2019

BARBA, V., *Tipicità, patrimoniali, interessi del testatore*, in *Tradizione e modernità del diritto ereditario nella prassi notarile. Atti dei convegni di Roma, Genova, Vicenza*, 2016

BIANCA, M. R., *La filter Bubble e il problema dell'identità digitale*, in *MediaLaws - Rivista di Diritto dei Media*, n. 2, 2019

BECHINI, U., *Password, credenziali e successione mortis causa. Studio n. 6/2007*, Ufficio Studi Consiglio Nazionale del Notariato, 2007

BERTI, R., ZANETTI, S., *La trasmissione mortis causa del patrimonio e dell'identità digitale: strumenti giuridici, operativi e prospettive dei iure condendo*, in *MediaLaws*, n. 18, 2016.

CAGGIANO, I. A., *“Privacy e minori nell'era digitale. Il consenso al trattamento dei dati dei minori all'indomani del Regolamento UE 2016/679, tra diritto e tecno-regolazione”* in *Familia*, n. 1, 2018

CAHN, N., *Postmortem Life On-Line*, in *Probate & Property*, July/August, 2011

CICI, S., *Il fenomeno dei big data: criticità nella successione del patrimonio dematerializzato*, in *Civitas et Lex*, n. 2(38), 2023.

CINQUE, M., *L'eredità digitale alla prova delle riforme*, in *Rivista di diritto civile*, n. 1, pagg. 71-100, 2020

CINQUE, M., *La successione nel patrimonio digitale: prime considerazioni*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, pagg. 645-655, 2021

CONFORTINI, V., *Eredità digitale (appunti per uno studio)*, in *Rivista di Diritto Civile*, n. 6, Padova, 2021

CORONA, F., *La tutela del patrimonio digitale oltre la vita*, in *Nomos, Le attualità del diritto*, n. 1, 2022

CORTESE, S., *Eredità digitale*, in *Lexit - Rivista online*

CRISTIANI, F., *Testamento e nuove tecnologie*, Torino, 2012

D'ARMINIO MONFORTE, A., *L'eredità digitale*, ebook pubblicato da *Altalex*, 2017

D'ARMINIO MONFORTE, A., *La successione nel patrimonio digitale*, 2019

D'ARMINIO MONFORTE, A., *Eredità digitale: i beni digitali e gli account nella società dell'informazione, pt. 1*, dal sito web www.networklex.it, 2019

DE ROSA, R. E., *Trasmissibilità mortis causa del patrimonio digitale*, in *Notariato*, n. 5, pagg. 495-510, 2021

DELLAQUILA, A., *Verso un testamento olografo informatico? Prospettive e riflessioni*, in *Notariato*, n. 3, 2022

DI CIOMMO, F., *Quello che il diritto non dice. Internet ed oblio*, in *Danno e responsabilità*, n. 12, 2014

DI DIO, M., *Il diritto ad essere dimenticati*, dal sito web *Altalex*, 2012

DI LORENZO, L., *I legati a contenuto tipico e atipico nella prassi notarile*, 2015

FERRANDI, F., *Il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali del minore al tempo del web 2.0: nuovi orizzonti di valutazione della responsabilità genitoriale?*, in *L'Osservatorio sul diritto di famiglia, diritto e processo*, fasc. n. 2/ maggio-agosto, 2021

FINOCCHIARO, G., *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, anno XXIX - Fasc. 4/5, 2014

FOGLIA, M., *Sharenting e riservatezza del minore in rete*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, n.16bis, 2022

GROSSI, E., *La tutela del minore nel commercio elettronico e nella rete internet*, in *LIUC Papers*, n. 138, serie *Impresa e Istituzioni*, 2003

HAWORTH, S., *Laying Your Online Self to Reset: Evaluating the uniform fiduciary access to Digital Assets Act*, in *University of Miami Law Review*, n. II, vol. 68, 2014

LINO, V., *Dal prenome e cognome all'identità digitale*, in *Notariato*, n 4, pagg. 395-405, 2023

MAESTRI, E., *Il minore come persona digitale. Regole, tutele e privacy dei minori sul web*, in *Annali online della didattica e della formazione docente*, vol. 9, n. 13, pagg. 7-25, 2017

MAGNANI, A., *Il trasferimento mortis causa del patrimonio digitale*, in *Atti e quaestiones notarili nell'era contemporanea e digitale*, 2020

MANIACI, A., D'ARMINIO MONFORTE, A., *Eredità digitale e accesso ai dati personali del defunto*, in *Diritto di Internet*, n. 3, 2022

MARTINELLI, S., *Diritto all'oblio e motori di ricerca, Memoria e privacy nell'era digitale*, 2017

MARTONE, I., *Sulla trasmissibilità a causa di morte dei 'dati personali': l'intricato rapporto tra digitalizzazione e riservatezza*, in *Nuovi modelli di Diritto Successorio: prospettive interne, europee e comparate. Atti del convegno, Trieste*, 2020

MASPES, I., *Successione digitale, trasmissione dell'account e condizioni generali di contratto predisposte dagli internet services providers*, in *I contratti*, n. 5, 2020.

MASSIMI, M., *Diritto al segreto e diritto alla riservatezza. Differenze ed omogeneità alla luce della Legge 675/1996*, dal web *Privacy.it*, giugno 2000

MASTROBERARDINO, F., *Il patrimonio digitale*, 2019

MATTERA, R., *La successione nell'account digitale. Il caso tedesco*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, n. 4, 2019

MATTIONI, M., *Profili civilistici dell'identità digitale tra tutela e accertamento*, in *VV. AA. Identità ed eredità digitali. Stato dell'arte e possibili soluzioni al servizio del cittadino*, a cura di O. POLLICINO, V. LUBELLO, M. BASSINI, Roma, 2016

MELL P., GRANCE, T., *The NIST Definition of Cloud Computing*, in <https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-145/final>, dal sito web del NIST, National Institute of Standards and Technology

NANNIPIERI, L., *Sulla "Dichiarazione dei diritti in Internet". Alcune annotazioni critiche*, in *Informatica e diritto*, XL annata, Vol. XXIII, n. 2, 2014

PARISIER, E., *The filter bubble. What the Internet is hiding from you*. 2012

PASCUZZI, G., *Il diritto dell'era digitale, IV ed*, 2016

PINO, G., *Il diritto all'identità personale ieri e oggi. Informazione, mercato, dati personali*, in R. Panetta (a cura di), *Libera circolazione e protezione dei dati personali*, Giuffrè, Milano, 2006

PIRAINO, F., *Sulla nozione di bene giuridico in diritto privato*, in *Rivista critica del diritto privato*, anno XXX, n. 3, 2012

PUGLIATTI, S., *Beni e cose in senso giuridico*, Milano, 1962

RESTA, G., *Dignità, persone, mercati*, 2014

RESTA, G., *Identità personale e identità digitale*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, Anno XXIII, fasc. 3, Milano, 2007

RIVA, G., *Nativi digitali*, 2019

ROPPO, V., *Diritto Privato, V ed.*

SPANGARO, A., *L'eredità digitale entra nella "Dichiarazione europea sui diritti e sui principi per il decennio digitale"*, in *Famiglia e diritto*, n. 10, 2023

STEFANELLI, S., *Destinazione post mortem dei diritti sui propri dati personali*, *MediaLaws - Rivista di Diritto dei Media*, n. 1, 2019

TARDIA, I., *Identità digitale tra memoria ed oblio*, Napoli, 2017

TORRENTE, A., SCHLESINGER, P., *Manuale di diritto privato, XXIV ed*, 2021

TULLIO, L., *Tracce evolutive del 'right to be forgotten' tra esigenze di anonimato e richieste di deindicizzazione*, in *IANUS Diritto e Finanza - Rivista di studi giuridici*, n. 22, dicembre 2020

VALVO, A. L., *Il diritto all'oblio nell'epoca dell'informazione digitale*, in *Studi sull'integrazione europea*, n. 2, anno X, 2015

VERALDI, F., *Minori e tutela dei dati personali: uno sguardo d'insieme*, in *Cammino diritto, Rivista di informazione giuridica*, 2023

VERDE, C., *Testamento epistolare e nuove tecnologie*, in *Rivista di diritto privato*, n. 3, anno XXI, 2016

VESTO, A., *Successione digitale e circolazione dei beni online. Note in tema di eredità digitale*, 2020

VIGNOTTO, A., *La successione digitale alla luce delle prime pronunce giurisprudenziali italiane*, in *Famiglia e Diritto*, n. 7, 2022

WINKLER, S., *L'impatto delle nuove tecnologie sul diritto della famiglia*, in *Annali della Facoltà Giuridica dell'Università di Camerino, studi*, n. 10, 2021

ZAGARIA, F., *Patrimonio digitale e successione mortis causa*, in *De Iustitia*, 2020

ZENO-ZENCOVICH, V., *Digesto delle Discipline Privatistiche, sez. civile, vol. IX, IV ed.*, Torino, 1993

ZICCARDI, G., *Il libro digitale dei morti: memoria, lutto, eternità ed oblio nell'era dei social network*, 2017